MANUALE
D'ISTRUZIONE CRIMINALE

CONTENENTE

Il Codice d'Istruzione Criminale, il Codice Penale, la Legge e Regolamento sull' organizzazione Giudiciaria, e l'Amministrazione della Giustizia, delle note spiegative tratte dai principj di Diritto, e dalla Giurisprudenza della Corte di Cassazione, le Formule dei principali Atti della Procedura Criminale, e una Tavola delle Materie.

DEL SIG. BOURGUIGNON

MAGISTRATO DEL PARQUET DELL' ALTA CORTE IMPERIALE, E GIUDICE DELLA CORTE CRIMINALE DI PARIGI.

TRADUZIONE DAL FRANCESE

DEL D. F. B.

TOMO IV.

LUCCA 1811.

NELLA STAMPERIA BERTINI

a spese di GASPERO MICHELI Librajo.

MANUALE
D'ISTRUZIONE CRIMINALE

CODICE PENALE

DISPOSIZIONI PRELIMINARI.

I motivi delle nuove disposizioni contenute nel Codice penale, sono stati spiegati con tanta precisione e chiarezza nel discorso degli oratori del Governo, pronunziato nella seduta del primo febbrajo, che stimiamo esser nostro dovere il riportarlo per l'intiero.

„ Se la lettura delle leggi penali di un popolo, può dare una giusta idea della sua pubblica morale e de' suoi privati costumi, il Codice penale che vi è annunziato e del quale vi rechiamo il primo libro, attesterà i progressi immensi che hanno fatto tra noi la ragione e la filosofia. „

„ Voi non vi troverete se non delle pene necessarie, delle pene chiaramente specificate repressive e mai atroci, vi ravviserete pure delle disposizioni fatte per diminuire la massa de' disordini, stantechè da esse vengono posti sotto un attiva e salutare vigilanza quegl' individui, le cui perverse intenzioni, avranno bastantemente dato nell' occhio. „

,, L'Assemblea costituente, ha liberata la nostra legislazione penale da molte disposizioni contro le quali l'umanità reclamava da lungo tempo. Essa ha ridotta la pena di morte alla semplice privazione della vita; ed ha tolti affatto di mezzo i barbari supplizj del fuoco, della ruota e dello squarto a quattro cavalli. Qualunque mutilazione è vietata e le pene del labbro tagliato, della lingua forata ed altre di tal natura non deturpano più nè disonorano il Codice Francese. Fu questo di già un gran passo verso la perfezione; tuttavia quella celebre assemblea, che tanto si distinse con le moltiplici sue deliberazioni, che distrusse tanti abusi, che avea senza alcuna contradizione in suo favore la purità delle sue intenzioni, non si tenne sempre in guardia contro l' *entusiasmo di far del bene*; le mancava la face dell' esperienza, che ha fatto vedere di poi di quanti utili miglioramenti era suscettibile il Codice del 1791. ,,

,, L'assemblea costituente credette dover porre per regola fissa, che veruna pena sarebbe perpetua. Quella de' ferri, la prima dopo la morte non fu quindi pronunziata se non per un dato tempo, che in verun caso può oltrepassare i ventiquattr' anni. ,,

,, La durata delle pene fu determinata per ciascheduna specie di misfatto in una maniera invariabile. Il bollo e la confiscazione furono soppresse, ed un reo che subito avea la sua condanna, fu rigettato senza alcuna precauzione nella società, per godervi di una piena libertà, come tutti gli altri cittadini. ,,

„ Le basi pertanto del progetto, che ora vi vien presentato, differiscono su questi punti importanti da quelli stabiliti dall'assemblea costituente. „

„ Abbiamo pensato, che per giungere ad una giusta gradazione delle pene, facea d'uopo stabilirne delle perpetue. „

„ È parso sufficiente il regolare la natura di queste pene da applicarsi, e fissare i termini, che non potrebbero oltrepassare, senza determinare la precisa durata di quelle che pronunziate fossero contro ciaschedun condannato. „

„ Vien però lasciato l'arbitrio ai magistrati di regolarle entro quell'estensione di limiti, che loro vien lasciata dalla legge.

„ Abbiamo ristabilita la pena del bollo. „

„ La confiscazione potrà essere inoltre pronunziata in certi casi. „

„ In fine i condannati dopo aver subita la loro pena saranno messi sotto un utile vigilanza. „

„ Avrò occasione di far risaltare in seguito alcune altre diversità meno importanti tra la legislazione penale dell'assemblea costituente e quella, che vi è proposta. „

„ In quanto al presente devo limitarmi ad esporre in poche parole i motivi, che hanno fatte adottare queste nuove basi. „

„ Ed a prima vista per poco che si voglia riflettervi, si sarà ben presto convinti, che la distanza tra una pena temporaria e la morte, è sì immensa, che per riempirla bisogna necessariamente stabilirvi e col-

locarvi in mezzo una pena perpetua. Senza di questa non vi è più gradazione, e qualunque proporzione tra la pena e certi misfatti è assolutamente distrutta „

„ Non si può non convenire per esempio, che un funzionario reo di falsificazione in una scrittura autentica e nell'esercizio delle sue funzioni, deve esser punito molto più severamente di un particolare, che ha commesso l'istesso delitto, e quando questi subisce una semplice pena temporaria, se non si pronunzia la pena di morte contro il primo perchè è pericoloso il dare troppo spesso al popolo lo spettacolo dello spargimento del sangue, merita certamente di subire a vita, la pena pronunziata temporaneamente contro l'altro. „

„ Il monetario falso, che ha alterato delle specie d'oro e d'argento è punito con la morte, ma convien egli applicare la medesima pena a quello, che non ha alterate nè fabbricate se non delle monete di rame? Se la gravità del misfatto e le sue funeste conseguenze, non permettono il limitarsi ad una semplice pena temporaria, non è egli meglio nell'alternativa della pena di morte o di una pena perpetua il limitarsi a quest'ultima?

„ La regola stabilita dall'assemblea costituente, che veruna pena sarebbè perpetua, distrugge pertanto le proporzioni, che devono esistere tra le pene ed i misfatti. Secondo il suo sistema si è sovente esposti, o a infliggere al reo una pena troppo grave, o fargli grazia di una porzione di quella che si è meritata. „

„ Vivamente scossa da alcuni gravi errori rimproverati ai tribunali, l' Assemblea costituente non credette poter rinchiudere entro dei limiti troppo angusti la delegazione del potere fatta alla magistratura. Essa regolò in conseguenza con un esatta precauzione, la durata della pena, che dovea essere applicata ad ogni fatto particolare, e volle, che dopo la dichiarazione del *Jury*, la funzione di Giudice fosse ristretta all' applicazione meccanica del testo della legge, „

„ Senza dubbio il magistrato non deve nè può pronunziare, se non la pena della legge; ma non vi è forse qualche distinzione da farsi tra due individui convinti del medesimo misfatto? Devesi collocare sulla linea medesima il giovane sedotto e precipitato da perfidi suggerimenti e dalla sua inesperienza, dall' uomo la cui profonda corruzione è manifesta e tutta la vita del quale è piena di misfatti?

„ Quivi abbiamo stimato, che una sana politica, ed una benintesa giustizia richiamavano su i magistati un contrassegno onorevole di fiducia; non che le Corti abbiano facoltà di cambiare la natura delle pene indicate della legge; ma la legge vorrà, che qualunque specie di pena venga pronunziata per un date tempo, che non deve essere minore, nè eccedere i limiti di quanto essa prescrive. È in questa latitudine, che i magistrati dopo aver presieduto a tutta l' instruzione, calcolando l' ultimo grado della perversità e malizia di ciaschedun accusato, conoscendo perfettamente tutte le circostanze che possono aggravare

o diminuire il fatto, è diciamo noi in questa latitudine, che i magistrati fisseranno la durata della pena legale, che devono applicare. „

„ La pena del bollo, e della ignominia fu proscritta dall' assemblea costituente, perchè offre un carattere di perpetuità, che l' opinione d' allora aborriva. Avete di già veduto, che il render perpetue alcune pene era necessario per la perfezione del sistema penale, e non si può dissimulare, che la pubblica apposizione del bollo non produca e sul reo e sugli spettatori un impressione che non può non essere se non viva ed efficace. „

„ Potrei aggiungere, che il bollo è uno de' mezzi i più potenti, per verificare le recidive, delle quali è cosa sì importante l'assicurarsi, ma io non credo che sia necessario il proseguire ulteriormente su quest' articolo, poichè già da voi è stato adottato il ristabilimento della pena del bollo in certi misfatti, e l' esperienza ha comprovati i buoni effetti di questa misura. „

„ La confiscazione generale fu anche espulsa dal Codice del 1791. nôn ostante noi non esitiamo punto di proporne il ristabilimento. „

„ Le intenzioni filantropiche dell' assemblea costituente quando rigettò la confiscazione ed il bollo, erano certamente lodevoli; ma non temiamo di dirlo, quell'assemblea ha troppo spesso considerati gli uomini non tali quali sono, ma tali quali sarebbe da desiderare che fossero; ella era mossa da una speranza di perfezione, che sventuratamente non si rea-

lizza mai, e se nel rapido movimento, che l'aggirava quest' errore era scusabile, noi non lo saremmo, noi che illuminati dall'esperienza meditiamo nella calma delle passioni; noi non saremmo dissi scusabili di persistere a non riconoscere l'efficacia incontrastabile di alcuni mezzi di repressione, che non furono ben calcolati nel 1791. „

„ Si obietta, che la pena della confiscazione ricade sopra i figli i quali possono non esser complici del misfatto del loro genitore; ma chi soffrirà dai delitti paterni se non i figli? „

„ Quando un uomo ha consumato tutto il suo patrimonio o in insensate speculazioni, o con maniere assai più reprensibili, i figli forse non soffrono la pena de' traviamenti de' genitori? „

„ Quando le civili riparazioni pronunziate a favore di una vittima del misfatto, assorbiscono tutte le sostanze del reo, potrebber'eglino reclamare contro una tal condanna sotto il frivolo pretesto, che la loro successione è oberata. „

„ Ora che cosa è la confiscazione pronunziata su de' misfatti, che hanno per iscopo di sconvolgere lo stato, il Governo e le pubbliche sostanze (mentre la confiscazione non è stabilita se non per misfatti di questa natura) cosa dissi è mai la confiscazione nei casi consimili? È evidentemente una legittima indennizzazione, sempre troppo debole pel risarcimento dei danni arrecati, e che non copre neppure quasi mai le spese, che ha cagionate.

La confiscazione, odiosa in se stessa quando si applica a capriccio e senza discernimento, non ha nulla, che non sia convenevole e giusto quando sarà applicata con misura e discrizione. „

„ Io non vi dirò, che rigettando la confiscazione pei misfatti contro la sicurezza dello Stato vi fosse spesso da temere, che non si lasciassero a'nemici della cosa pubblica i mezzi di nuocerle; non ho bisogno di queste considerazioni secondarie per giustificare una misura totalmente fondata sopra un principio di giustizia. Di già è stata questa inoltre ristabilita per i misfatti di falsificazione delle monete. Nel rimanente vedrete non ostante, quanto il rigore di questa pena è mitigato nell'esecuzione, e resterete convinti, che si è potuto conciliare ciò che prescrive la giustizia con quanto vien suggerito dall'umanità. „

„ In fine occupandoci de' mezzi di repressione, non abbiamo trascurati tutti quelli che sono atti a prevenire il male, mentrè i condannati dopo aver subita la loro pena, resteranno nei casi preveduti dalla legge sotto la vigilanza dell'alta Polizia. „

„ In un piccolo statò tutti gli abitanti s'invigilano per così dire l'uno con l'altro, perchè sono riuniti in un medesimo punto e nessuno si può sottrarre all'occhio vigilante de' suoi concittadini; ma in un Impero immenso è necessario, che una saggia ed attiva instituzione faccia le veci della prefata respettiva vigilanza, che non vi può esistere. Bisogna,

che gl' individui scellerati non sieno mai perduti di vista; ora qual denunzia più rilevante di quella, che risulta da una condanna? „

„ Mi lusingo Signori, che questa misura sarà intesa con gradimento da tutti gli amici della pubblica tranquillità. Dirò in seguito com' essa può effettuarsi; in tale istanza non vi devo parlare se non delle basi in generale del progetto, che vi è assoggettato. Ho giustificate quelle che abbiamo adottate in materia criminale; ho poche osservazioni da farvi su quelle in materia correzionale. „

„ L' Assemblea costituente puniva i delitti con l'ammenda con la confiscazione in certi casi secondo la materia del delitto, e con la prigionia. „

„ Abbiamo creduto bene dovere aggiungere a queste pene quelle dell' interdizione per un dato tempo da certi diritti civici, e civili o di famiglia, ed anche in certi altri casi il mettere il reo sotto la vigilanza speciale del Governo. Non ho niente altro da esporre su quest' ultima disposizione. In quanto alla privazione temporaria da'suddetti diritti, io domanderò qual pena più adattata si può infliggere a quello, che per esempio avrà turbata la pace e commesso qualche delitto in un adunanza politica che d' inibirgliene l'ingresso per un dato spazio di tempo? Nel resto poi sonosi dovuti prevenire gli abusi e non lasciar nulla all' arbitrio del Giudice. Le pene di tal natura non meno che quella, che il reo sia messo sotto la sovrindicata vigilanza, non verranno pronunziate se non nel caso, che sieno autorizzate da una legge precisa. „

„ Dopo avere sviluppate le nuove basi del progetto del Codice penale devo darvi un idea di un piano, che abbiamo giudicato di dover seguire. „

„ L'opera è divisa in quattro libri, il primo enuncia le pene stabilite dalle leggi; prescrive il modo della loro esecuzione e ne regola l'effetto. „

„ Il secondo ha per iscopo le persone punibili, scusabili e responsabili per misfatti o delitti commessi. „

„ Il terzo determina la natura della pena incorsa per ciaschedun misfatto o delitto commesso tanto contro la cosa pubblica quanto contro i particolari. „

„ Il quarto infine è destinato alle contravvenzioni di Polizia ed alle pene, che ne sono suscettibili. „

„ Questa divisione abbraccia il tutto insieme delle materie criminali e di polizia; e vedrete nella discussione di questi diversi libri, che da noi sono state ripiene varie lagune del Codice del 1791. „

„ Non vi presentiamo attualmente se non il primo libro; che espone in generale le pene che i tribunali potranno pronunziare, senza occuparsi in verun modo della loro applicazione a' fatti particolari. Da esso si regola, come ho di già annunziato, la maniera dell' esecuzione delle suddette pene ed i loro effetti; e queste disposizioni sono procedute da un piccolo numero di articoli preliminarj. „

„ Il primo di questi articoli definisce l'espressioni di *misfatto*, *delitto*, *contravvenzio-*

ne troppo spesso confuse ed impiegate indifferentemente. In appresso la parola *misfatto* indicherà gli attentati contro la società, che devono occupare le Corti criminali. La parola *delitto* sarà appropriata ai disordini meno gravi, e che sono appartenenti alla polizia correzionale. In fine la parola *contravvenzione* si applicherà ai trascorsi contro la semplice polizia. „

„ Il secondo articolo preliminare punisce con le pene medesime del misfatto i tentativi manifestati con atti esterni, e seguiti da un principio di esecuzione, quando quest' esecuzione non è stata sospesa, o non ha prodotto il suo effetto a motivo di circostanze indipendenti dalla volontà del reo. „

„ Egli ha commesso il misfatto per quanto èra permesso a lui il commetterlo; Egli è dunque incorso nella pena pronunziata dalla legge contro il delitto; la pubblica sicurezza avea di già provocata questa disposizione, che trovasi positivamente scritta nel testo delle nostre leggi. Si può anche dire, che essa è uno svilhppamento necessario de' due articoli del Codice penale del 1791., che infliggono ai tentativi di assassinio e di veneficio le pene medesime, come se il misfatto fosse stato consumato. „

„ Ma una tal disposizione non può essere generalmente adottata per i delitti, perchè i caratteri dei delitti non saltano cotanto agli occhi come quelli dei misfatti. La loro esecuzione può benissimo essere stata preparata e incominciata da delle cir-

costanze e passi, che in se medesimi non hanno nulla di reprensibile, e il di cui oggetto non è ben conosciuto se non qualora il delitto è consumato. È dunque stata cosa assai prudente il dichiarare, che i tentativi del delitto non sarebbero considerati e puniti come il delitto istesso, se non nei casi particolari, determinati da una disposizione speciale della legge. „

„ L'ultimo degli articoli preliminari rimette in azione una massima, che si può riguardare, come la maggior garanzia della tranquillità dei cittadini. *Nessuna contravvenzione, nessun delitto, nessun misfatto può esser punito con le pene, che non erano pronunziate dalla legge prima che fossero commessi.* „

„ Un cittadino non deve esser punito se non mediante una pena legale e non deve esser lasciato sull' incertezza di ciò che non è punibile. Non può esser molestato per un atto che non ha potuto supporre, di buona fede, se non come indifferente, stante che la legge non vi ha appropriata veruna pena. „

„ Potete Signori giudicare dalla disposizione di quest'articolo, dello spirito, che ha presieduto alla formazione del Codice penale. Vedete, che se si è occupati efficacemente intorno alla ricerca ed inquisione di coloro, che si costituiscono in stato di guerra con la società, non si è avuta meno cura di non disturbare la sicurezza del pacifico cittadino, che non trasgredisce le disposizioni di veruna legge. „

„ Il primo libro di cui ascolterete ben to-

sto la lettura offre un prospetto delle pene, che i tribunali potranno pronunziare. ,,

,, Quelle adottate in materia criminale sono la morte i lavori forzati a vita, la deportazione, i lavori forzati per un determinato tempo, la reclusione in una casa di forza, la berlina, l'esilio, la civica degradazione, il bollo, la confiscazione, e l'ordine, che il reo sia messo sotto la vigilanza dell' alta polizia. ,,

,, L' Assemblea costituente non aveva inscrite nel suo Codice se non le pene di morte, dei ferri, la reclusione, la carcere segreta, la prigionia, la deportazione, la degradazione civica e l'esposizione alla berlina. Noi ne abbiamo conservata una parte, ed abbiamo opposte nell' altra alcune modificazioni. ,,

,, Ci è parso a proposito di sostituire la pena de' lavori forzati a quelle de' ferri, la quale non essendo stabilita se non per gli uomini, avea resa necessaria particolarmente per le donne la pena della reclusione. Quella pertanto de' lavori forzati da noi sostituita, può essere applicata ai due sessi, dando a ciascheduno quella specie di lavoro che può convenirgli. In tal guisa le donne non potranno essere impiegate se non a quei lavori, che sono proprj ad una casa di forza; gli uomini all' opposto saranno impiegati a qualunque sorta di lavori penosi con tutte quelle precauzioni necessarie per prevenire la loro rivolta o la loro fuga. ,,

,, La pena dei lavori forzati essendo comune ai due sessi, abbiamo formata della pena della reclusione, che nel Codice del 1791. era

particolare nelle donne, una pena ugualmente comune, ed abbiamo stimato bene sopprimere quella della detenzione. ,,

,, Abbiamo anche soppressa la pena della carcere segreta, che consisteva ad esser rinchiusi in una casa di forza senza alcuna comunicazione all' esterno, nè con gli altri prigionieri nell'interno. Questa pena era pronunziata qualche volta per venti anni. ,,

,, Confesseremo di non aver riconosciuti in quest' occasione i sentimenti filantropici dell' Assemblea costituente. ,,

,, Qual'è dunque la sorte di un individuo rinchiuso per venti anni senza speranza di comunicazione nè di dentro nè di fuori. Non è egli gettato vivente nella sua tomba? Qual può essere d' altronde l' utilità di questa pena? Non si può dire, che sia stabilita per esempio altrui, mentre il condannato sottratto e segregato da tutti gli occhi, è morto per così dire alla società. Dall' altro canto è quasi impossibile che una disposizione, che introduce una prigionia così severa sia mai eseguita; nuovo motivo perchè resti resecata dal Codice una tal pena. ,,

,, Sopprimendola abbiamo ristabilita quella della relegazione o dell' esilio o bando, che ci è sembrata convenevole per certi misfatti politici, i quali non supponendo sempre un estremo grado di malizia e perversità, non devono esser puniti con pene relative agl' individui profondamente ed interamente corrotti.

,, Giudicherete quindi pertanto o Signori, se le pene che abbiamo creduto di dovere adot-

tare sieno state saggiamente applicate ai misfatti e a delitti Il primo libro del Codice, che vi abbiamo presentato, non concerne lo ripetô in veruna maniera una, tale applicazione. Le regole vengono dimostrate e specificate negli altri libri. Ho dovuto solo limitarmi oggi a farvi conoscere il nostro sistema penale e darvi un idea de' modi dell' esecuzione e degli effetti delle pene che potranno essere pronunziate. „

„ Avrò poche osservazioni da fare sui predetti modi di esecuzione, che si allontanano assai poco da' modi attuali, e le disposizioni, che vi presentiamo sono nel numero di quelle, che basta leggerle per giustificarle. „

„ L' Assemblea costituente ha ridotta, come si è detto di sopra la pena di morte alla semplice privazione della vita. Applaudendo ad una tal misura, abbiamo frattanto pensato esser ella suscettibile di una leggiera deroga per un misfatto, che non si può fare a meno di non prevedere, giacchè disgraziatamente non ci è permesso di considerarlo come impossibile, vale a dire il parricidio. Il mostro, che lo avrà commesso avrà tagliata la mano destra; tuttavia possa il nostro secolo non aver giammai da arrossire per un sì esecrabile eccesso! „

„ I condannati alla pena de' lavori forzati a vita, saranno sempre diffamati sulla pubblica piazza con l' applicazione di un improuta con un ferro caldo sulla spalla destra. I condannati ad altre pene non subiranno la diffamazione, se non nei casi ne' quali la legge l' a-

vrà appropriata alla pena pronunziata contro di essi. „

„ Quelli che saranno condannati alla pena de' pubblici lavori a vita o per un determinato tempo, o a quella della reclusione saranno innanzi esposti alla berlina sulla pubblica piazza agli sguardi del popolo per un ora di tempo. „

„ La deportazione si effettuerà in un luogo determinato dal Governo fuori del territorio continentale dell' Impero, per rimanervi loro vita durante. „

„ I condannati all' esilio, saranno trasportati fuori del territorio dell' Impero. Se vi ritornano prima del tempo prescritto, saranno puniti con la pena della deportazione. „

„ Se i deportati vi ritornano, subiranno la pena de' lavori forzati in perpetuo o sia a vita. „

„ Quello che sarà stato condannato alla reclusione, verrà chiuso in una casa di forze e impiegato a dei lavori, il cui prodotto potrà essere in parte applicato a suo vantaggio. „

„ La civile degradazione consisterà sempre nella destituzione ed esclusione dei condannati da tutte le funzioni o pubblici impieghi. Tali disposizioni non offrono nulla di nuovo o niente che esiga delle spiegazioni. „

„ In quanto alla durata delle pene temporariamente pronunziate, la scala è stata classata in guisa da corrispondere alla scala dei misfatti, dimodochè non sia tolta di mezzo la proporzione tra la colpa e la pena. „

„ Avete veduto nel Codice d' instruzione criminale, che i tribunali di polizia non po-

tranno pronunziare la pena della prigionia se non per cinque giorni. La pena medesima in materia correzionale non potrà esser minore di sei giorni nè maggiore di cinque anni, salvo il caso di recidiva. ,,

,, La durata della pena del bando o dell' esilio e quella della reclusione, sarà al meno di cinque anni e di dieci anni al più. ,,

,, La pena de' lavori forzati non potrà come le precedenti esser minore di cinque anni, nè oltrepassare i venti. ,,

,, Il progetto regola inoltre con precisione il momento in cui deve incominciare la pena, il luogo dove saranno fatte l'esecuzioni, ed i giorni ne' quali non sarà permesso il farne. ,,

,, Sarebbe superfluo l'entrare in ulteriori spiegazioni su così piccoli oggetti, onde passerò agli effetti delle pene pronunziate. Credo però poter dispensarmi dall' osservare, che qualunque pena in materia criminale è infamante, e che le pene de' lavori forzati a vita e la degredazione producano la morte civile. ,,

,, L' effetto della condanna ai lavori forzati per un dato tempo all' esilio, alla reclusione o all' esposizione alla berlina, non deve essere cotanto esteso; ma la macchia d' infamia impressa sulla fronte de' condannati non permette che possono servire in giustizia come testimonj, e particolarmente la loro presenza non deve mai deturpare le file di que' bravi guerrieri, che hanno sì lungi estesa la gloria del nome Francese. In conseguenza sono dichiarati decaduti dal diritto di servire nelle armate di S. M ,,

„ I condannati alla pena dei lavori forzati per un dato tempo, ed alla reclusione sono inoltre durante la durata della loro pena in uno stato d' interdizione legale; e non deve accadère come pur troppo alle volte è accaduto, che le loro scandalose profusioni facciano di un sito di umiliazione e di lutto, un teatro di allegria e dissolutezza. „

„ Il curatore, che amministra i beni del condannato, non potrà fargli veruna rimessa delle sue entrate durante la di lui pena, e quando sarà terminata renderà conto della sua amministrazione. „

„ La confiscazione non potrà mai arrecare il minimo pregiudizio ai diritti acquistati da i terzi su i beni del condannato. Se una severità giusta e politica, ha resa necessaria l'adozione di una tal misura, l'umanità ne addolcirà il rigore nell'esecuzione; attesochè non solo i beni confiscati resteranno aggravati dei debiti legittimi il che è conforme alla giustizia; ma i figlj ancora e la famiglia del condannato proveranno le beneficenze del Governo. I figlj avranno la metà della porzione di cui il loro padre non avrebbe potuto privarli nella sua eredità; i parenti, che potrebbero avere un diritto agli alimenti non ne saranno esclusi, e l'Imperatore potrà anche disporre in tutto o in parte de' beni confiscati a favore del padre, madre, figlj o altri parenti del condannato. Egli è così, che dopo avere assicurata la punizione del reo, la legge prepara i mezzi di ricompensare la buona condotta degl' individui di sua famiglia. „

„ Passo ora agli effetti dell' immissione sotto la vigilanza dell' alta Polizia dello Stato . „

„ Dobbiamo attendere come ho di già osservato dei felici risultati da una tal misura, ma è stato d'uopo prevedere gli abusi dell' esecuzione, e non tollerare se non il rigore che è indispensabile .„

„ Quello che sarà messo sotto una tal vigilanza darà una sicurtà solvente della sua buona condotta, e si potrà esigere una tal sicurtà da suo padre, sua madre, tutore o curatore se è in minorità. Qualunque persona potrà eziandio essere ammessa a somministrare per lui la suddetta sicurtà. In mancanza della medesima il Governo potrà ordinare che il condannato sia allontanato, e anche indicargli un luogo determinato dove abitare, e se non obbedisce all' ordine, che ne avrà ricevuto, il Governo potrà farlo arrestare e ritenere in forze per tutto il tempo fissato per lo stato di sua vigilanza. „

„ Indipendentemente dalle pene di cui vi ho fin qui parlato, le corti ed i tr bunali, hanno la facoltà ancora di pronuuziare delle ammende e delle condanne nelle spese. Il progetto provvede ugualmente alle maniere di esecuzione per le suddette disposizioni; ma gli articoli non sono suscettibili di alcuna disposizione particolare. „

„ Non mi resta più attualmente se non a farvi conoscere l'ultimo capitolo del primo libro del Codice penale, che è relativo alla pena della recidiva nei misfatti e delitti. „

„ Un primo misfatto, non suppone sempre necessariamente l'intera e total depravazione di quello, che lo ha commesso, ma la recidiva chiaramente dimostra delle abitudini ed un fondo di perversità o almeno di debolezza non meno pericolosa alla società della perversità medesima. „

„ Un secondo misfatto deve dunque esser represso con maggior severità del primo. „

„ L'assemblea costituente non ha stabilito contro il secondo misfatto se non la pena pronunziata dalla legge senza distinzione di recidiva; ma ha voluto che i condannati recidivi fossero deportati, disposizione che non ci è sembrata conforme alle regole di un esatta giustizia, mentre non fa veruna differenza tra quello, che pel secondo misfatto merita la pena della reclusione, e quello, che per l'istessa circostanza merita la pena di ventiquattro anni di ferri, la più grave del Codice del 1791. dopo quella di morte. „

„ Ci è parso pertanto convenevole il far uso di un altra regola più compatibile con le proporzioni che devono esistere tra le pene ed i delitti; ella si presenta naturalmente, ed è di applicare al delitto nel caso di recidiva la pena immediatamente superiore a quella, che dovrebbe essere pronunziata contro il colpevole se fosse condannato per la prima volta. „

„ In tal guisa, se il secondo delitto merita la pena della civica degradazione, il reo sarà punito con quella dell'esposizione alla

berlina; se il secondo delitto merita la pena della predetta esposizione o quella dell' esilio, sarà il reo condannato alla reclusione in una casa di forza; sarà condannato alla pena dei lavori forzati per un dato tempo, se il secondo delitto merita la pena della reclusione; alla pena dei lavori forzati a vita, se merita la pena dei lavori forzati per un dato tempo o della deportazione; infine verrà condannato alla morte se il secondo delitto è meritevole della pena dei lavori forzati a vita. „

„ Quando poi il condannato per un misfatto non avrà commesso dopo che un delitto di natura da essere punito correzionalmente, verrà sempre condannato in questo caso al *maximum* delle pene correzionali, ed anche la condanna potrà giungere fino al doppio vale a dire ai dieci anni. „

„ Voi ora conoscete a fondo, Signori, tutte le basi sulle quali s'inalza il nuovo Codice, onde noi le proponghiamo con fiducia, e l'adozione, che ne farete completerà la nostra criminale legislazione. „

„ Il Codice d'insiruzione, che sanzionato avete nella penultima seduta, ci rende sicuri, che i malfattori saranno inseguiti arrestati e puniti. Il Codice penale garantirà le proporzioni che devono esistere tra le pene e i misfatti o delitti. „

„ Non abbiamo giammai perduto lo scopo a cui tendevano tutte le nostre mire, cioè quello di conciliare la pubblica sicurezza, che reclama delle pene repressive, ed il vo-

to dell'umanità, che aborrisce ogni rigore, che non è necessario. „

„ Oso di asserire, che quest' opera porta l'impronta della profonda saviezza che caratterizza tutti i Codici, che da S. M. sono stati dati alla nazione; ed il Codice penale meriterà similmente la riconoscenza del popolo francese, l'omaggio de' contemporanei ed il rispetto della posterità. „

„ In quanto a me, avrò poche reflessioni da aggiungere allo sviluppamento fatto dagli oratori del Governo. Il testo della legge essendo chiaro e preciso. basterà l' indicare in seguito de' diversi articoli, i casi nei quali si applicano, e le disposizioni che possono modificarli. „

Art. 1. L' infrazione che le leggi puniscono con pene di polizia è una *trasgressione*.

L' infrazione che le leggi puniscono con pene correzionali è un *delitto*.

L' infrazione che le leggi puniscono con una pena afflittiva o infamante è un *misfatto*.

(1) La parola delitti nel plurale è spesso impiegata per esprimere collettivamente i tre generi d' infrazioni puniti dalle leggi secondo l' osservazione fatta sopra alla nota 1. sull' articolo 1. del Codice d' instruzione pag. 7.

2. Ogni attentato di *misfatto* manifestato con atti esterni, e seguito da un principio di esecuzione, se non è stato sospeso, o non ha avuto effetto se non a motivo di circostanze fortuite o independenti dalla volontà del suo autore, è considerato come il *misfatto* medesimo.

(1) Qualunque tentativo di misfatto. Questa disposizione è presa dalla legge del 22. pratile anno 4.

3. Gli attentati dei *delitti* non sono considerati come *delitti*, se non nei casi determinati da una disposizione speciale della legge.

(1) *I tentativi de' delitti*. Secondo l' art. 17. della Legge del 25. frigifero anno 8. non vi erano ugualmente se non dei delitti enunciati in questa legge e nell'art. 32. del Codice di polizia correzionale del 1791. il di cui tentativo fosse punibile come i delitti medesimi. Non si trovano nel presente Codice delle disposizioni speciali sui tentativi de' delitti se non negli articoli 109. 401. 405. 414. e 415.

4. Niuna trasgressione, delitto, o misfatto può esser punito con pene che non erano pronunziate dalla legge avanti che fossero commessi.

(1) *Innanzi che fossero commessi*. Quest' articolo è conforme all'art. 3. del Codice del 3. brumajo anno 4. e per una conseguenza naturale a questo principio, pare evidente, che i misfatti e delitti commessi prima che sia messo in attività il presente Codice debbano esser puniti con le leggi anteriori, e quelli non preveduti dalle suddette leggi anteriori non devono esser puniti.

5. Le disposizioni del presente Codice non si applicano alle trasgressioni, *delitti*, e misfatti *militari*.

LIBRO PRIMO

Delle pene in materia criminale e correzionale, e dei loro effetti.

6. Le pene in materia criminale sono o afflittive e infamanti, o solamente infamanti.

7. Le pene afflittive e infamanti sono,
   1. La morte;
   2. I lavori pubblici a vita;
   3 La deportazione;
   4 I lavori pubblici a tempo;
   5 La reclusione.

Il bollo e la confisca generale possono esser pronunziate in concorrenza con una pena afflittiva, nei casi determinati dalla legge.

(1) *Il bollo*, può esser pronunziato nei casi degli art. 20. 56. 165. 280.

(2) *La confiscazione generale*. (*Ved. gli articoli* 37. 38. 39. e 541.) Può essere pronunziata ne' casi preveduti dagli art. 75. 76 77. 79. 80. 81. 82 83. 86. 87. 91. 92. 93. 95. 96. 97. 125. 132. e 139.

8. Le pene infamanti sono,
   1. La gogna;
   2. Il bando;
   3 La degradazione civica.

9. Le pene in materia correzionale sono,
   1. La prigionia temporaria in una casa di correzione;
   2. La interdizione temporaria di certi diritti civici, civili, o di famiglia;
   3. L'ammenda.

(1) *L' interdizione*. Non bisogna confondere

l' interdizione correzionale con quella risultante dalla condanna a certe pene afflittive e infamanti mentovate negli art. 28. e 34.

L' interdizione correzionale, è più specialmente determinata dagli articoli 42 e 43. e può esser pronunziata solamente nei casi preveduti dagli art. 109. 112. 113. 123. 171. 175. 185. 187. 197. 335. 374. 401. 405. 406. 407. 408. e 410.

10. La condanna alle pene stabilite dalla legge è sempre pronunziata senza pregiudizio delle restituzioni, e dei danni e interessi che possono esser dovuti alle parti lese.

(1) *Restituzioni e danni ed interessi*. (*Vedi gli art.* 51. 52. 54. 55. 73. 74. 117. 119. e 224.

11. La sottoposizione alla vigilanza speciale dell' alta polizia, l' ammenda, e la confisca speciale o del corpo del delitto quando la proprietà ne appartiene al condannato, o delle cose prodotte dal delitto, o di quelle che han servite o che erano destinate a commetterlo, son pene comuni alle materie criminali e correzionali.

(1) *La remissione sotto la vigilanza dell' alta Polizia*, introdotta dall' art. 131. del Senato consulto organico del 28. fiorile anno 12. e regolato dagli art. 44. 45. e 46. del presente Codice, può aver luogo nei casi preveduti dagli articoli 47. 48. 49. 50. 58. 67. 100. 105. 107. 108. 138. 221. 246. 271. 282. 315. 335. 343. 401. 416. 419. 420. 421. 436. 444. e 452.

(*Ved.* la nota 1. sull' art. 123. del Codice d' instruzione.)

(2) *Confiscazione speciale*. (*Ved.* la nota 2. sull' art. 71. del presente Codice.)

CAPITOLO PRIMO.

Delle pene in materia criminale.

12. Ad ogni condannato a morte sarà recisa la testa.

(1) *Ogni condannato a morte*. Quest'articolo è conforme all'art 3 del Codice penale del 179 . La maniera dell' esecuzione vien regolata da una legge del 25. marzo 1792.

La pena di morte non può essere applicata se non nei casi preveduti dagli art. 13. 56. 75. 76. 77. 79. 80. 81. 82. 83. 86. 87. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 125. 132. 139. 231. 233. 302. 303. 304. 316. 344. 351. 361. 365. 381. 434. 435. e 437.

13 Il colpevole condannato a morte per parricidio, sarà condotto sul luogo dell' esecuzione, in camicia, coi piedi nudi, e colla testa coperta da un velo nero.

Egli rimarrà esposto sul palco mentre un usciere leggerà al popolo la sentenza di condanna; gli sarà in seguito recisa la mano dritta, e sarà subito messo a morte.

(1) *Parricidio*. (*Ved. gli art* 86. 299. e 323.)
Esistono delle eccezioni o mezzi di diminuzione che si applicano anche al Parricidio.

14. I corpi dei giustiziati saranno consegnati alle loro famiglie se li dimandano, coll' obbligo però di farli seppellire senza verun apparato.

(1) *I corpi dei giustiziati*. (*Ved.* l'articolo 4. della legge del 21. gennajo 1790.)

15. Gli uomini condannati ai pubblici lavori saranno impiegati ai lavori più faticosi; essi strascineranno ai piedi una palla di ferro, o saranno attaccati a due a due con una catena, allorchè sarà permesso dalla qualità del lavoro a cui verranno impiegati.

(1) *I lavori forzati*. Questa pena è stata sostituita a quella de' ferri stabilita dagli articoli 6. e 7. del Codice penale del 1791. La condanna ai lavori forzati può essere pronunziata a *vita* o per un dato *tempo*. *Art.* 18. 19 Nel primo caso è *accompagnata dalla morte civile*, *dall' ignominia dall' esposizione alla Berlina*, *ed in conseguenza dalla privazione perpetua dei diritti accennati nell' artic*. 28 Nel secondo caso è solo accompagnata dall' *esposizione alla berlina*, dalla privazione dei suddetti diritti accennati nell' artic. 28. e dall' interdizione legale per tutto il tempo che deve durare. (Artic. 18. 20. 22. 23. 28. e 29)

(Vedi inoltre gli articoli 10 23. 30. 31. 36. 47. 56. 63. 67. 70 71. 72.)

16 Le donne e le fanciulle condannate ai lavori pubblici non saranno impiegate se non nell' interno d' una casa di forza.

(1) *Le donne e le fanciulle ec*. Esse pure possono essere condannate ai *lavori forzati*, mentre secondo il Codice penale del 1791. non potevano essere condannate ai ferri. (*Ved.* gli articoli 9. e 10. tit. 1. parte 1. del Codice del 1791. e la nota sul precedente articolo.

17. La pena della deportazione consisterà nell' esser trasportato, e dimorare in perpetuo in un luogo determinato dal Governo, fuori del territorio continentale dell' impero.

Se il deportato rientra sul territorio dell'impero, sarà, sulla semplice prova della sua identità, condannato ai pubblici lavori a vita.

Il deportato, che non sarà rientrato nel territorio dell' Impero, ma che sarà arrestato nei paesi occupati dalle armate francesi, sarà ricondotto al luogo della sua deportazione.

(1) *La pena della deportazione*. Essa presenta un gran vantaggio sulle altre pene afflittive o infamanti, perchè non solamente reprime, ma ancora corregge molte volte il delinquente strappandolo dal seno della società dalla quale ha violata la legge e rompendo le fila de suoi intrighi e delle sue abitudini trasportandolo ad una gran distanza sotto una polizia più severa in un luogo dove non ha altro mezzo per vivere se non il lavoro, la deportazione l obbliga a cambiare la sua condotta, ed in qualche modo lo rigenera.

(*Ved.* gli articoli 18. 36. 56. 63. 67. 70. 71. 198)

18. Le condanne ai pubblici lavori a vita e alla deportazione, produrranno la morte civile.

Ciò non pertanto il Governo potrà accordare al deportato, nel luogo della sua deportazione, l' esercizio dei diritti civili, o di alcuno di questi diritti.

(1) *Morte civile*. (*Ved.* la sezione 2. cap 2. tit. 1. lib. del Codice Napoleone.)

19 La condanna alla pena dei lavori pubblici a tempo, sarà pronunziata per cinque anni al meno, e venti al più.

(1) *I lavori forzati per un dato tempo*. (*Ved.* gli articoli 15. 16. 22. 23. 28. 29. 30. 31. 36. 47. 56. 67. 70. 71. e 72. e le note.)

20. Chiunque sarà stato condannato alla pena dei lavori pubblici a vita, sarà bollato sulla piazza pubblica, con l'applicazione d'un impronta di ferro rovente, sulla spalla dritta.

I condannati ad altre pene non subiranno il bollo, se non nei casi nei quali la legge l'avesse annesso alla pena ch'è loro inflitta.

Quest' impronta avrà le lettere T P. per i colpevoli condannati ai lavori pubblici a vita; la lettera T. per i colpevoli condannati ai lavori pubblici a tempo, allorchè dovranno esser bollati.

La lettera F. sarà aggiunta nell'impronta, se il colpevole è un falsario.

(1) *Ignominia*. Gli altri casi in cui l' ignominia deve aver luogo sono preveduti dagli articoli 56. 165. e 280. Vedi gli articoli 7. 25. e 26.

21. Ogni individuo dell' uno o dell' altro sesso, condannato alla pena della reclusione, sarà rinchiuso in una casa di forza, e impiegato in lavori, il prodotto dei quali potrà essere erogato in parte a suo profitto, come verrà regolato dal Governo. La durata di questa pena sarà di cinque anni almeno, e di dieci al più.

(1) *Reclusione*. (*Ved.* gli art. 22. 23. 28. 29. 30. 31. 36. 47. 56 67.) Può essere anche a vita nei casi degli art. 71. e 72.

22. Chiunque sarà stato condannato alle pene: dei pubblici lavori a vita, o dei pubblici lavori a tempo, o della reclusione, avanti di subirle, sarà attaccato alla gogna sulla pubblica piazza; vi resterà per un'ora esposto agli occhi del popolo; e avrà al di sopra della testa un cartello denotante, in caratteri grossi e leggibili, i suoi nomi, professione, domicilio, la sua pena e la causa della sua condanna.

(1) *Esposizione*. (*Ved.* gli articoli 25. 26. 28. e 68.)

23. La durata della pena dei pubblici lavori a tempo, e della reclusione, si conterà dal giorno della esposizione.

(1) *Esposizione*. Non è l'istessa cosa trattandosi del bando o esilio. (*Ved. l'art.* 55.)

24. La condanna alla pena della gogna sarà eseguita nel modo prescritto dall'art. 22.

(1) La pena dell'esposizione alla berlina. (*Ved. gli art.* 25. 26 28. 36. e 56.)

25. Nessuna condanna potrà essere eseguita in giorni di feste nazionali o religiose, nè le domeniche.

26. L'esecuzione si farà sopra una delle pubbliche piazze del luogo che sarà indicato dalla sentenza di condanna.

(1) *L'esecuzione ec.* Quest' articolo deroga all' art. 445. del Codice del 3. brumajo anno 4. che prescriveva di fare l'esecuzione in una delle pubbliche piazze della città dove il tribunale tiene le sue sedute.

(*Vedi la nota sull' articolo* 376. *del Codice d' instruzione.*)

27. Se una donna condannata a morte si dichiara e si verifica incinta, non subirà la pena se non dopo il parto.

28. Chiunque sarà stato condannato alla pena dei pubblici lavori a tempo, del bando, della reclusione, o della gogna, non potrà giammai esser nè *giurato*, nè perito, nè impiegato come testimone negli atti, nè deporre in giudizio, se non all' effetto di somministrare semplici indicazioni.

Egli non potrà esser tutore nè curatore, eccetto che de' suoi figli, e col parere soltanto della famiglia.

Egli sarà decaduto dal diritto di portar le armi, e da quello di servire nelle armate dell' Impero.

29. Chiunque sarà stato condannato alla pena dei pubblici lavori a tempo, o della reclusione, sarà inoltre, nel tempo della durata della sua pena, in stato d' interdizione legale; gli sarà nominato un curatore per amministrare i suoi beni nelle forme prescritte per la nomina dei curatori agli interdetti.

(1) *Nella forma prescritta ec.* Ved. l' art. 505. ed i seguenti del Codice Napoleone.

30. Saranno restituiti al condannato i di lui beni, dopo che egli avrà consumata la sua pena, e il curatore gli renderà conto della sua amministrazione.

(1) *Curatore*. (Ved. l' articolo 4 tit. 4. prima parte del Codice penale del 1791.)

31. Durante la pena, non potrà essergli rimessa alcuna somma, alcuna provisione, nè porzione alcuna delle sue rendite.

(1) *Rendite*. (Ved. l' art. 5 titolo 4. prima parte del Codice penale del 1791.)

32. Chiunque sarà stato condannato al bando, sarà trasportato, per ordine del Governo fuori del territorio dell' Impero.

La durata del bando sarà di cinque anni almeno e di dieci al più.

(1) *Bando o esilio*. (Ved gli articoli 28. 33. 35. 36. 48. e 56.)

33. Se il bandito, durante il suo bando, rientra sul territorio dell' Impero, sarà sulla sola prova della sua identità, condannato alla pena della deportazione.

(1) *Deportazione*. (Ved. l'art. 17. e la nota.)

34. La degradazione civica consiste nella destituzione, ed esclusione del condannato da ogni funzione o impiego pubblico, e nella privazione di tutti i diritti enunciati nell' art. 28.

(1) *Degradazione civica*. Questa pena ha luogo ne' casi preveduti dagli articoli 114. 119. 121. 122. 1 7. 130 167. 183. 366. (Vedi inoltre l'art. 56.)

35. La durata del bando si conterà dal giorno in cui la sentenza sarà divenuta irrevocabile.

36. Tutte le sentenze che infliggeranno la pena di morte, quella dei lavori pubblici a vita o a tempo, la deportazione, la reclusione, la pena della gogna, il bando e la degradazione civica, saranno stampate in estratto.

Saranno esse affisse nella città centrale del dipartimento, in quella in cui sarà stata proferita la sentenza, nella comune del luogo ove sarà stato commesso il delitto, in quella ove si farà l' esecuzione, e in quella del domicilio del condannato.

37. La confisca generale consiste nella devoluzione dei beni d'un condannato al demanio dello stato.

Essa non sarà la conseguenza necessaria di alcuna condanna, e non avrà luogo se non nei casi in cui la legge espressamente la pronunzia.

(1) *Confiscazione*. (Ved. la nota 2. dell' articolo 7.)

38. La confisca generale rimane gravata da tutti i debiti legittimi sino alla concorrenza del valore dei beni confiscati; e dell' obbligo di fornire ai figli o agli altri discendenti la metà di quella porzione di cui il padre non avrebbe potuto privarli.

Di più la confisca generale riman gravata della prestazione degli alimenti a chi vi ha diritto.

(1) *Una metà della porzione ec.* Essa si regola in conformità degli articoli 913. e 914. del Codice Napoleone.

39. L' Imperatore potrà disporre dei beni confiscati, in favore o del padre, madre e altri ascendenti, o della vedova, o dei figli e altri discendenti legittimi, naturali o adottivi, e di altri parenti del condannato.

CAPITOLO II.

Delle pene in materia correzionale.

40. Chiunque sarà stato condannato alla pena della prigionia, sarà rinchiuso in una casa di correzione, ove sarà impiegato, a sua scelta, in alcuno dei lavori stabiliti in quella casa.

La durata di questa pena sarà di sei gior-

ni al meno, e di cinque anni al più; salvo il caso di recidiva, o altri nel quale la legge avrà determinati altri limiti.

La pena di un giorno di prigionia è di ventiquattro ore.

Quella di un mese è di trenta giorni.

(1) *Sarà almeno di sei giorni ec.* (Vedi gli articoli 69. e 463.)

(2) *Salvi i casi di recidiva ec.* (Vedi gli articoli 57. e 58.)

41. I prodotti del lavoro di ciascun detenuto per delitto correzionale, saranno applicati in parte alle spese comuni della casa, in parte a procurargli qualche sollievo se lo merita, in parte a formargli un risparmio pel tempo della sua uscita; il tutto come sarà ordinato per mezzo di regolamenti di pubblica amministrazione.

42. I tribunali, giudicando correzionalmente, potranno in certi casi interdire in tutto o in parte, il godimento dei seguenti dritti civici, civili, e di famiglia.

1. Di voto e d'elezione,
2. D'eligibilità,
3. D'esser chiamato o nominato alle funzioni di *giurato*, o ad altre funzioni pubbliche, o agl' impieghi dell' amministrazione, o d' esercitare queste funzioni ed impieghi;
4. Di portar le armi;
5. Di voto e di suffragio nelle deliberazioni di famiglia;
6. D'essere tutore o curatore, ad eccezione che dei proprj figli, e col parere soltanto della famiglia;
7. D'esser perito, o impiegato come testimone negli atti;
8. Di testificare in giudizio, se ciò non sia per farvi semplici dichiarazioni.

(1) *Interdire*. (Ved. la nota sull' art. 9.)

43. I tribunali non pronunzieranno l' interdizione mentovata all' articolo precedente, se non quando sarà essa autorizzata od ordinata da una particolar disposizione della legge.

(1) *Interdizione*. (Vedi la nota sull' art. 9.)

CAPITOLO III.

Delle pene ed altre condanne che possono esser pronuziate per misfatti o delitti.

44. L' effetto della sottoposizione alla vigilanza dell' alta polizia dello stato consisterà nel dare al Governo, ugualmente che alla parte interessata, il dritto d' esigere, sia dall' individuo posto in tal situazione dopo che avrà consumata la sua pena, sia da' suoi genitori, tutori, o curatori, s' egli è minore, una cauzione idonea di buona condotta, sino alla somma che sarà fissata dal decreto o sentenza. Chiunque potrà essere ammesso a prestar questa cauzione.

Non prestandosi questa cauzione, il condannato resta alla disposizione del Governo, che ha il dritto di ordinare, o l' allontanamento dell' individuo da un certo luogo, o la sua residenza continua in un luogo determinato di uno dei dipartimenti dell' Impero.

(1) *Vigilanza*. (Ved. la nota sull' articolo 11. e gli articoli 45. 46. 47. 48. 49. 50. 371. e 373.

45. In caso di disobbedienza a quest' ordine, il Governo avrà il dritto di fare arrestare, e ritenere il condannato, durante un' intervallo di tempo, che potrà estendersi sino allo spirare del tempo fissato per la sottoposizione alla vigilanza speciale.

46. Allorchè la persona sottoposta alla vigilanza speciale del Governo, e che avesse ottenuto la sua libertà sotto cauzione, sarà condannata con un decreto o sentenza divenuta irrevocabile per uno o più misfatti, o per uno o più delitti commessi nell'intervallo determinato dall'atto di cauzione; i mallevadori saranno costretti, anco con arresto personale, al pagamento delle somme stabilite nell' atto suddetto.

Le somme percepite saranno impiegate in preferenza alle restituzioni, danni e interessi e spese aggiudicate alle parti lese da questi misfatti o delitti.

(1) *Le cauzioni o sicurtà ec.* (Ved. art. 123. del Cod. d'instruzione e la nota.)

47. I colpevoli condannati ai lavori pubblici a tempo, e alla reclusione, saranno, di pieno dritto, dopo che avranno consumata la pena, e per tutta la lor vita, sotto la vigilanza dell'alta polizia dello stato.

48. I colpevoli condannati al bando saranno di pieno dritto sotto la stessa vigilanza, per un tempo uguale alla durata della pena che avranno subita.

49. Dovranno esser sottoposti alla vigilanza medesima coloro che saranno stati condannati per misfatti o delitti che ledono la sicurezza interna o esterna dello stato.

50. Eccetto i casi determinati dagli articoli precedenti, i condannati non saran sottoposti alla vigilanza dell'alta polizia dello stato, se non nel caso in cui una disposizione particolare della legge lo avrà permesso.

51. Quando vi sarà luogo a restituzione, il delinquente sarà inoltre condannato a favor della parte lesa a quelle indennizzazioni, la determinazion delle quali è affidata alla giustizia della corte o del tribunale, quando la

legge non le avrà regolato, senza che esse possano giammai fissarsi al di sotto dell' importare del quarto delle restituzioni, e senza che la corte o il tribunale possa, anche col consenso della parte, pronunziarne l'applicazione a un lavoro qualunque.

(1) *Restituzioni, indennizzazioni.* (Ved. gli artic. 10. 52. 54. 55. 73. 74. 117. 119. 244.

52. L'esecuzione delle condanne all' ammenda, alle restituzioni, ai danni e interessi, e alle spese, potrà ottenersi col mezzo dell' arresto personale.

(1) *Ammenda*.(Ved. gli artic. 53. 54. 55.)

53. Allorchè sarà pronunziato il pagamento dell'ammenda e di spese a profitto dello stato; se dopo lo spirar della pena afflittiva o infamante, la prigionia del condannato, per l'adempimento di queste condanne pecuniarie ha durato un'anno intero, egli potrà, dopo la prova acquistata per le vie giuridiche della sua assoluta insolvenza, ottener provvisoriamente la libertà.

La durata della prigionia sarà ridotta a sei mesi, se si tratta d'un delitto; salva in tutti i casi, la riassunzione dell'arresto personale, se soppravvenga al condannato qualche mezzo di pagamento.

54. In caso di concorrenza dell'ammenda o della confisca colle restituzioni e danni e interessi sui beni insufficienti del condannato; queste ultime condanne otterranno la prelazione.

55. Tutti gl' individui condannati per un medesimo misfatto o per un medesimo delitto, son obbligati solidamente per le ammende, le restituzioni, danni e interessi, e spese.

CAPITOLO IV.

Delle pene della recidiva per misfatti o delitti.

56. Chiunque dopo essere stato condannato per un misfatto, ne avrà commesso un secondo portante la degradazione civica, sarà condannato alla pena della gogna.

Se il secondo misfatto porta seco la pena della gogna o il bando, egli sarà condannato alla reclusione.

Se il secondo misfatto porta seco la pena della reclusione, egli sarà condannato alla pena dei pubblici lavori a tempo, e al bollo.

Se il secondo misfatto porta seco la pena dei pubblici lavori a tempo, o della deportazione, egli sarà condannato ai pubblici lavori a vita.

Se il secondo misfatto porta seco la pena dei pubblici lavori a vita, egli sarà condannato alla morte.

(1) *Un secondo misfatto ec.* (Ved. sulla pena dell' esposizione alla berlina, gli artic. 22. 24. su quella della reclusione l'artic. 21. su quella de' lavori forzati e del bollo gli artic 7. 15 16. 19. 20. sulla pena di morte gli artic. 12. 27. e le note.)

57. Chiunque, dopo essere stato condannato per un misfatto, avrà commesso un delitto punibile correzionalmente, sarà condannato al *maximum* della pena stabilita dalla legge, e questa pena potrà esser duplicata.

58. I colpevoli condannati correzionalmente a una prigionia di più d' un' anno, saranno ugualmente, nel caso d' un nuovo delitto, condannati al *maximum* della pena stabi-

lita dalla legge, e questa pena potrà duplicarsi: essi saranno inoltre sottoposti alla vigilanza del Governo, per cinque anni almeno, e dieci al più.

(1) *Condannato al maximum della pena*. L'art. 200. contiene un'eccezione a questa regola.

In quanto alla recidiva in materia di contravvenzione di Polizia. (Ved. gli artic. 474. 478. 482. 483.

LIBRO II.

Delle persone punibili, scusabili, e responsabili per misfatti o delitti.

CAPITOLO UNICO.

59. I complici d'un misfatto o d'un delitto saranno puniti colla pena medesima degli autori di questo misfatto o delitto; eccetto il caso in cui la legge avesse altrimenti disposto.

(1) *I complici ec.* La legge determina i fatti caratteristici di complicità negli artic. 60. 61. 62. 63. 285. 295. Indipendentemente da questi caratteri generali, che si applicano a tutti i misfatti, la legge ne stabilisce altri, che si possono considerare come caratteri speciali di complicità, stantechè non sono riputati tali se non per certi misfatti. (Ved. gli art. 102. 103 104. 105. 106. 107. 136. 137. 202. 203. 206. 217. 238. 239. 240. 241. 242. 338. 341. 380. Ved. anche la nota sull'artic. 86.)

La legge somministra in certi casi, de'mezzi a'complici per isgravarsi o almeno procurare di diminuire la pena. (Ved. gli art. 63.

100. 107 108. 114 116 138. 190. 213. 284. 285. 288. 441. Ved. inoltre la nota sull'artic. 63.

60. Saranno puniti come complici d'un azione qualificata come misfatto o delitto, coloro, che per mezzo di donativi, promesse, minacce, abuso d'autorità o di potere, macchinazioni, o artifizj colpevoli, avranno provocato da tale azione, o date istruzioni per commetterla;

Coloro che avranno procurato armi, istrumenti, o qualunque altro mezzo che sarà servito all'azione, sapendo che dovea servirvi;

Coloro, che avranno scientemente ajutato e assistito l'autore o gli autori dell'azione nei fatti che l'avranno preparata o facilitata, o in quelli che l'avranno consumata, senza pregiudizio delle pene che saranno specialmente stabilite dal presente Codice contro gli autori di complotti o di provocazioni attentatorie alla interna od esterna sicurezza dello stato, anco nel caso in cui il misfatto, che era l'oggetto dei cospiratori o dei provocatori, non fosse stato consumato.

(1) *Procurate delle armi*. Ved. l'artic. 201.

61. Coloro che conoscendo la condotta criminosa dei malfattori, esercenti ladroneccio, violenze contro la sicurezza dello stato, la pubblica quiete, le persone o le proprietà, forniscono loro abitualmente alloggio, asilo, luogo di ritiro o di riunione, saranno puniti come loro complici.

62. Coloro che scientemente avranno nascosto in tutto o in parte effetti rubati, sottratti, od ottenuti per mezzo di un misfatto o d'un delitto, saranno pure puniti come complici di questo misfatto o delitto.

63. Non ostante a riguardo dei ricettatori designati nell'articolo precedente, la pena di morte, dei pubblici lavori a vita, o della deportazione, quando vi abbia luogo, non sarà loro applicata, se non in quanto saranno convinti d'aver avuto, al tempo dell' occultamento, cognizione delle circostanze alle quali la legge ammette le pene di questi tre generi: in caso diverso non subiranno, se non quella dei lavori pubblici a tempo.

64. Non vi è nè misfatto, nè delitto allorchè il prevenuto era in stato di demenza quando ha eseguito l'azione, o allorchè è stato costretto da una forza irresistibile.

(1) *Demenza ec.* I motivi di quest'importante disposizione sono stati esposti dagli oratori del Governo con molta chiarezza in questi termini. ,, Un altra regola comune a tutti gl'incolpati tanto del fatto principale quanto di complicità, si è, che non si può dichiarare reo quello, che era in istato di *demenza* in tempo dell' azione, o che malgrado la più viva resistenza non ha potuto dispensarsi dal cedere alla forza. *Qualunque misfatto o delitto si compone del fatto e dell' intenzione.* Ora nei due casi di cui si è parlato, veruna intenzione criminale non poteva esistere per parte degli incolpati; poichè l'uomo non godeva delle sue qualità morali, ed a riguardo dell'altro la sola violenza ha diretto l'uso delle sue forze fisiche. ,,

(Ved. similmente la nota sul artic. 91. del Cod. d'instruzione in fine di esso.)

65. Nessun misfatto o delitto può essere scusato, nè la pena può esser mitigata se non

nei casi e nelle circostanze nelle quali la legge dichiara scusabile il fatto o permette che gli si applichi una pena men rigorosa.

(1) *Non può essere scusato, nè mitigata la pena.* I casi nei quali l'autore o complice di un misfatto o delitto può essere *scusato*, assoluto, o ottenere per mezzo di rivelazioni, o per rapporto a certe circostanze particolari, la condonazione della pena, sono determinati dagli artic. 64. 66. 67. 68. 69. 70. 100. 107. 108. 114. §. 2. 284. 285. § 2. 288. 319. 320. 321. 322. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 343. 348. §. 2. 357. 370. 380. 441. 463.

(Ved. l'artic. 339. del Cod. d' instruzione, e la nota.)

66. Allorchè l'accusato sarà minore di sedici anni, se è deciso che ha agito *senza discernimento*, sarà assoluto; ma sarà però, secondo le circostanze, o consegnato a' suoi genitori, o condotto in una casa di correzione per esservi educato e detenuto per quel numero di anni che la sentenza determinerà, e che, ciò non pertanto, non potrà eccedere l'epoca in cui avrà compiti venti anni.

(1) *O condotto in una casa di correzione ec.* Questa detenzione ha detto l'oratore del Governo non sarà una pena, ma un espediente per supplire alla correzione domestica, quando le circostanze non permetteranno di affidarlo alla sua famiglia.

67. Se è deciso ch' egli ha agito *con discernimento*, le pene saranno pronunziate come appresso;

Se ha incorsa la pena di morte, dei pub-

blici lavori a vita, o della deportazione, sarà condannato alla pena di dieci anni almeno e di venti al più di prigionia in una casa di correzione;

Se ha incorsa la pena dei pubblici lavori a tempo, o della reclusione, sarà condannato a esser rinchiuso in una casa di correzione per un tempo uguale al terzo almeno, e alla metà al più di quello per la cui durata avrebbe potuto essere stato condannato ad una di queste pene.

In tutti questi casi, egli potrà esser sottoposto, per decreto o per sentenza alla vigilanza dell' alta polizia, per cinque anni almeno e dieci al più.

Se ha incorsa la pena della gogna o del bando, sarà condannato ad esser rinchiuso per un anno almeno e cinque al più in una casa di correzione.

(1) *Imprigionamento*. (Ved. gli art. 40. 41.)

68. In nessuno dei casi prescritti nell' articolo precedente il condannato subirà l' esposizione pubblica.

69. Se il colpevole ha incorsa una pena correzionale, potrà esser condannato a quella pena correzionale che sarà giudicata conveniente, purchè essa sia al di sotto della metà di quella che avrebbe subito se avesse avuto sedici anni.

(*Ved. l' articolo* 463.)

70. Le pene dei lavori pubblici a vita, della deportazione, e dei lavori pubblici a tempo, non saranno pronunziate contro alcuno individuo, che avrà settanta anni compiuti nel momento della sentenza.

71. A queste pene sarà sostituita per essi la reclusione o a vita o a tempo, e secondo la durata della pena, a cui questa è sostituita.

(1) *Reclusione* (*Ved. l' artic. 21. e la nota.*) Il Codice del 1791 riduce in questo caso il tempo della pena; ma il legislatore ha pensato, che non conveniva fare rientrare nella società il reo settuagenario ugualmente, che un altro reo di minore età, che bisognava solo sostituire a' lavori forzati la reclusione, affinchè il detto settuagenario non resti soccombente sotto il peso di una pena troppo rigorosa per una tal età.

72. Ogni condannato alla pena dei pubblici lavori a vita o a tempo dal momento in cui avrà terminati settanta anni, ne sarà esentato, e verrà rinchiuso nella casa di forza per tutto il tempo da decorrere della sua pena, come se fosse stato condannato alla reclusione.

73. Gli osti o albergatori convinti d' avere alloggiato, per più di ventiquattro ore, qualcuno che nel tempo della sua dimora, avesse commesso un delitto, o un misfatto, saranno civilmente responsabili delle restituzioni, indennizzazioni, e spese aggiudicate a coloro a cui questo delitto o misfatto avesse cagionato qualche danno, nel caso che avessero mancato d' inscrivere sul loro registro il nome, la professione e il domicilio del colpevole; senza pregiudizio della loro responsabilità, nel caso degli articoli 1952. e 1953. del Cod. Nap. (1).

(1) Cod. Nap. Art. 1952. Gli osti e gli albergatori sono risponsabili, come depositarj per gli effetti introdotti nei loro alberghi dal viandante che vi alloggia. Il deposito di tali effetti deve risguardarsi come un deposito necessario.

1953. Sono risponsabili per il furto o per il danno arrecato agli effetti del viandante, tanto nel caso, che il furto sia stato commesso, o che il danno sia stato arrecato dai domestici, o dalle persone preposte alla direzione degli alberghi, o da estranei che vanno e vengono in essi.

(1) *Restituzioni, indennizzazioni spese ec. (Ved. l'artic 51. e la nota 1.)* La disposizione di quest' articolo è del tutto nuova, e si comprende in fatti che è cosa molto giusta, il rendere in questo caso l'albergatore responsabile del danno cagionato da un misfatto o delitto, che la polizia avrebbe potuto prevenire se l' albergatore avesse adempito l' obbligo ingiuntogli dalla legge.

74. Negli altri casi di responsabilità civile che potranno presentarsi negli affari criminali, correzionali o di polizia, le Corti e Tribunali davanti ai quali questi affari saranno portati, si conformeranno alle disposizizioni del Codice Napoleone, Libro terzo, Titolo quarto, Capitolo secondo (1).

(1) Cod Nap. Art. 1382 Qualunque fatto dell' uomo che arreca danno ad altri, obbliga quello, per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno.

1383. Ognuno è responsabile del danno che ha cagionato non solamente per un fatto proprio, ma ancora per sua negligenza o per sua imprudenza.

1384. Ciascuno parimente è tenuto non solo per il danno, che cagiona col proprio fatto, ma ancora per quello che viene arrecato col fatto delle persone delle quali ognuno deve essere garante, o colle cose che ha in propria custodia.

Il padre, e la madre dopo la morte del marito, sono tenuti per i danni cagionati dai loro figli minori abitanti con essi

I padroni ed i committenti, per i danni cagionati dai loro domestici e commessi nell' esercizio delle funzioni nelle quali vennero da essi impiegati.

I precettori e gli artigiani, per i danni cagionati dai loro allievi ed apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

La predetta responsabilità non ha luogo, allorchè i genitori, i precettori e gli artigiani provano che essi non hanno potuto impedire il fatto per cui avrebbero dovuto essere responsabili.

1385. Il proprietario di un animale, o quegli che se ne serve, per il tempo in cui ne usa, è responsabile per il dan-

LIBRO III.

Dei misfatti e delitti, e della lor punizione.

TITOLO PRIMO

Dei misfatti e delitti contro la sicurezza dello Stato.

CAPITOLO PRIMO

Dei misfatti e delitti contro l' interesse pubblico.

Sezione Prima.

Dei misfatti e delitti contro la sicurezza esterna dello Stato.

Prima di dar principio alla numerosa e trista nomenclatura dei misfatti e delitti, gli oratori del Governo hanno creduto bene dover prevenire, che (*) „ questo quadro sarebbe lungo benchè non debba abbracciare in una maniera generale ed assoluta tuttociò che è nocivo e funesto In tal guisa, hanno soggiunto, voi non vi vedrete figurare molti atti, i quali semplicemente contrarj alla buona fede ed alla delicatezza, possono essere qualche volta repressi solo per la via civile; voi non vi

no cagionato da esso, tanto se si trovi sotto la sua custodia, quanto se siasi smarrito e fuggito.

1386. Il proprietario d' un edificio è tenuto per i danni cagionati dalla rovina di esso, quando sia avvenuta in conseguenza di mancanza di riparazione, o per un vizio nella sua costruzione

(*) Discorso pronunziato 5. Febbrajo 1810.

vedrete neppure delineati i numerosissimi generatori dei delitti, vale a dire, i vizj, flagelli formidabili, che sfuggono all' Impero delle leggi penali, e di cui non spetta se non ad altre instituzioni il prevenirne o diminuirne i danni. „

„ Noi rammentiamo quì questo passaggio perchè conferma un principio, che non si deve mai perder di vista nelle materie criminali, ed è, che la legge penale non è punto suscettibile di estensione, e che non può ricevere la sua applicazione se non nei casi da essa chiaramente preveduti e determinati, dimodoche qualunque atto per poco morale che sembri non compreso nella classe dei misfatti, delitti o contravvenzioni non può dar adito a veruna pena.

75. Ogni Francese che avrà portato le armi contro la Francia, sarà punito colla morte.
I suoi beni saranno confiscati.

(1) *Punito con la morte*. (Ved. l'artic. 12. e la nota.) *Confiscati*. (Ved. l'art. 7 e la nota 2.)
Questo misfatto può rimaner distrutto nel caso dell' artic 64., e la pena diminuita nei casi degli artic. 66. 67. ec.

76. Chiunque avrà macchinato, o mantenute intelligenze colle potenze straniere o loro agenti per indurle a commettere ostilità o intraprender la guerra contro la Francia, o per procurarne loro i mezzi, sarà punito colla morte, e i suoi beni saranno confiscati.
Questa disposizione sarà applicabile anco nel caso in cui le suddette macchinazioni o intelligenze non avessero prodotto le ostilità.
(*Ved. la nota sull' artic.* 75.)

77. Sarà ugualmente punito colla morte e colla confisca dei suoi beni chiunque avrà intrapresi maneggi o mantenuto intelligenze coi nemici dello stato, ad effetto di facilitar loro l'ingresso nel territorio e dipendenze dell'Impero francese, o di consegnar loro città, fortezze, piazze, posti, porti, magazzini, arsenali, vascelli o bastimenti appartenenti alla Francia, o di fornire ai nemici soccorsi in soldati, uomini, danaro, viveri, armi, munizioni, o di secondare i progressi delle loro armi su i possessi francesi o contro le forze francesi di terra o di mare, o con far traviare gli ufficiali, soldati, marinari o altri, dalla fedeltà verso l'Imperatore e lo stato, o in qualunque altra maniera.

(*Ved. la nota sull' artic.* 75.)

78. Se la corrispondenza coi sudditi d' una potenza nemica, senza aver per oggetto veruno de' misfatti enunciati nell' articolo precedente, ha ciò non pertanto procurato ai nemici istruzioni nocive alla situazione militare o politica della Francia o de' suoi alleati, coloro che avranno mantenuto questa corrispondenza saranno puniti col bando; senza pregiudizio di pene più gravi, nel caso in cui queste istruzioni fossero state la conseguenza di un concertato costituente un fatto di spionaggio.

(1) *Bando o esilio*. (Ved. l'artic. 32., la nota e l'artic. 49.)

79. Le pene espresse agli articoli 76 e 78. saranno le medesime, tanto se le macchinazioni o maneggi enunciati in questi articoli siano stati usati verso la Francia, quanto se siano stati usati verso gli alleati della Francia, in atto di gire contro il nemico comune.

80 Sarà punito colle pene espresse nell' articolo 76. qualunque pubblico funzionario, qua-

lunque agente del Governo, o qualunque altra persona, che incaricata o istruita ufficialmente e per ragion del suo stato, del segreto d'una trattativa o di una spedizione, l'avrà manifestato agli agenti del nemico, o a quelli di una potenza straniera.

81. Qualuuque pubblico funzionario, qualunque agente, qualunque impiegato del Governo, incaricato, per ragion delle sue funzioni, del deposito dei piani di fortificazioni, arsenali, porti, o rade, che avrà comunicato questi piani, o uno di essi, al nemico, o agli agenti del nemico, sarà punito con la morte, e i suoi beni saranno confiscati.

Ei sarà punito col bando se avrà comunicato questi piani agli agenti d'una potenza straniera neutrale, o alleata.

(1) *Sarà punito di morte*. (Ved. la nota sull' artic. 75.)

(2) *Bando o esilio*. (Ved. l'artic. 32. e la nota sull' artic. 49.)

82. Qualunque altra persona, che, essendo giunta per corruzione, frode o violenza a sottrarre i detti piani, li avrà dati nelle mani o dell' inimico o degli agenti di una potenza straniera, sarà punito come il funzionario o agente mentovato nel precedente articolo, e secondo le distinzioni ivi stabilite.

Se i detti piani, senza previo uso di mezzi colpevoli, si trovassero fra le mani della persona che gli ha consegnati, la pena sarà nel primo caso mentovato nell' art. 81, la deportazione;

E nel secondo caso del medesimo articolo, la prigionia di due anni almeno e cinque al più.

(1) *Deportazione*. (Ved. l'artic. 17.)

(2) Imprigionamento. (Ved. gli art. 41. 42. 49.)

83. Chiunque avrà ricettato o fatto ricettare spioni o soldati nemici mandati a riconoscere il paese, da lui ravvisati per tali, sarà condannato alla pena di morte.

(1) *Pena di morte*. (Ved. la nota sull' art. 75.)

84. Chiunque con azioni ostili non approvate dal Governo, avrà esposto lo stato a una dichiarazione di guerra, sarà punito col bando, e se la guerra ha avuto luogo, colla deportazione.

(1) *Bando o esilio*. (Ved. l'artic. 32., la nota e l'artic 49)

(2) *Deportazione*. (Ved. l'artic. 17., la nota e gli artic. 70. 71.

85. Chiunque, con atti non approvati dal Governo, avrà esposto individui francesi a soffrir rappresaglie, sarà punito col bando.

(1) *Bando o esilio*. (Ved. l'artic. 32. la nota e l'artic. 49.)

Sezione II.

Dei misfatti contro la sicurezza interna dello Stato.

§. I.

Degli attentati e trame dirette contro l' Imperatore e la di lui famiglia.

86. L'attentato o trama contro la vita o la persona dell' Imperatore è misfatto di lesa maestà; un tal misfatto è punito come il parricidio, e porta inoltre alla confisca dei beni.

(1) *L'attentato o complotto ec.* I caratteri di colpa e di complicità, sono più estesi e più numerosi quando si tratta di uno de' misfatti compresi nella presente sezione, che qualora vi è questione di un altro misfatto. In tal guisa ne' casi degli articoli 86. 87. 91. l'attentato ed il complotto sono misfatti secondo i termini degli artic. 88. 89. Se non evvi un complotto o cospirazione determinata, ma una semplice proposizione fatta e non accettata di formarne una per giungere ai misfatti accennati negli artic 86. 87., questa proposizione istessa è un misfatto preveduto dall'articolo 90., perchè in materia di misfatto di stato, il complotto formato è messo in perfetta parità dell'attentato e del misfatto. Nei casi degli artic. 86. 87. 91. 92. 93 94 95 96. 97. 98. 99., i discorsi tenuti nelle adunanze o luoghi pubblici, i cartelli affissi, gli scritti stampati, che dato avessero eccitamento a commettere questi misfatti, e la mancanza di rivelazione sono secondo i termini degli art. 102. 103. 104. 105. 106. 107. dei misfatti o nuovi caratteri di complicità da aggiungere a caratteri generali indicati dagli artic. 59. 60. 61. 62. Non ostante la legge apre a coloro che si trovassero impegnati in una combriccola sediziosa, o in un complotto della natura di quelli accennati in questa sezione, un mezzo di riparare a loro traviamenti e di sgravarsi della pena. Questo mezzo consiste nel fare ciò che vien prescritto dagli artic. 100. 108., indipendentemente dai mezzi generali di scusa risultanti dagli articoli 64. 65. 67.

(2) *Come parricidio*. (Ved. l' artic. 13. e la nota sull' artic. 104.)

(3) *Confiscazione de' beni*. (Ved. l' art. 7. e la nota 2.)

87. L' attentato o la trama contro la vita o la persona dei membri della famiglia Imperiale,

L' attentato o la trama che avrà per oggetto,

Di distruggere o cangiare il Governo, o l' ordine stabilito nella successione al trono;

O d' eccitare i cittadini o gli abitanti ad armarsi contro l' autorità imperiale;

Saranno puniti colla pena di morte, e colla confisca dei beni.

(1) *Pena di morte*. (Ved l' artic. 13. e la nota. *Confiscazione dei beni*. (Ved. l' art. 7. not. 2 Ved. inoltre la nota sull' artic. 86.)

88. L' attentato esiste tostochè è commesso o cominciato un atto per giungere all' esecuzione di tali misfatti, ancorchè non siano stati consumati.

(1) *Attentato*. (Ved. la nota sull' artic. 86.) „ In tal modo disse l' oratore del Governo in questa materia, il misfatto comincia ed esiste di già nella sola risoluzione di agire determinata tra molti cooperatori. Il supremo interesse dello Stato non permette di aspettare e non considerare come rei se non quelli che hanno agito.

89. La trama esiste tostochè la risoluzione d' agire fra due o più congiurati è stata concertata e stabilita, quantunque non siavi stato attentato.

(1) *Complotto*. (Ved. la nota sull'artic. 88.)

90. Se non vi è stata trama stabilita, ma soltanto è stata fatta e non accettata la proposizione di formarla, onde giungere all'esecuzione del misfatto mentovato nell'articolo 86, quegli che avrà fatta una tal proposizione sarà punito colla reclusione.

L'autore di qualunque proposizione non accettata, tendente ad uno dei misfatti enunciati nell'artic. 87. sarà punito col bando.

(1) *Proposizione*. I misfatti mentovati negli artic. 86. 87 sono i soli la di cui semplice proposizione è punibile.

(2) *Reclusione*. (V. gli artic. 21. 49.)

(3) *Bando o esilio*. (Ved gli artic. 32. 49. e le note.)

§. II.

Dei misfatti tendenti a turbar lo Stato colla guerra civile. Dell'uso illegittimo della forza armata. Delle devastazioni, e saccheggi pubblici.

91. L'attentato o la trama che avrà in mira o di eccitar la guerra civile, armando, o inducendo i cittadini o gli abitanti ad armarsi gli uni contro gli altri;

O di portar la devastazione, il massacro, e il saccheggio in una o più comuni,

Saranno punite colla pena di morte, e i beni dei colpevoli saran confiscati.

(1) *L'attentato o il complotto*. (Ved. la nota sull'artic. 86. e gli artic. 7 12. 103 104. 105. 106. 107. 108. e le note.) Questo misfatto co-

me tutti gli altri è tolto affatto nei casi dell' artic. 63 e diminuito in quelli degli art. 66. 67.)

92. Saranno puniti colla morte, e colla confisca dei loro beni coloro che avranno levato o fatto levare truppe armate, ingaggiato o arrolato, fatto ingaggiare o arrolare, soldati o che avranno loro fornite o procurate armi o munizioni, senza ordine o autorizzazione della legittima potestà.

(1) *Armata*. (Ved. l' artic. 101. similmente gli artic. 86. 91. e le note.)

93. Coloro che, senza diritto o motivo legittimo, avranno preso il comando d'un corpo d' armata, d' una truppa, d' una flotta, d' una squadra, d' un bastimento da guerra, d' una piazza forte, d' un posto, d' un porto, d' una città;

Coloro, che avranno ritenuto un comando militare qualunque, contro l' ordine del Governo;

I comandanti, che avranno tenuto riunita la loro armata o truppa, dopo che ne sarà stato ordinato il congedo o la separazione,

Saranno puniti colla pena di morte, ed i loro beni saranno confiscati.

(1) *Con la pena di morte ec.* (Ved. le note sugli artic. 86. 91.

94. Qualunque persona che, potendo disporre della forza pubblica, ne avrà richiesto od ordinato, fatto richiedere od ordinare l' azione o l' uso contro la leva per la guerra legalmente stabilita, sarà punita colla doportazione.

Se questa richiesta o quest' ordine hanno avuto effetto, il colpevole sarà punito colla morte, e i suoi boni saran confiscati.

(1) *Deportazione ec.* (Ved. l' artic. 17. e le note sugli artic. 86. 91.

95. Ogni individuo che avrà incendiato o distrutto per mezzo dell' esplosione d' una mina, edifizj, magazzini, arsenali, vascelli, o altre proprietà dello stato, sarà punito colla morte, e i suoi beni saran confiscati.

(1) *Abbruciato ec.* (Ved. gli artic. 7. 12. 91. e le note.) Se gli edifizj o gli oggetti abbruciati o distrutti non appartenevano allo stato, bisogna applicarvi le pene indicate dagli articoli 434. 435.

96. Chiunque ad oggetto d' invadere demanj, proprietà o denari pubblici, piazze, città, fortezze, posti, magazzini, arsenali, porti, vascelli o bastimenti dello stato, o di saccheggiare o dividersi proprietà pubbliche o nazionali, o attenenti ad una università di cittadini; o finalmente di attaccare o resistere alla forza pubblica in azione contro gli autori di tali delitti, si sarà posto alla testa di bande armate, o vi avrà esercitato una funzione o comando qualunque sarà punito colla morte, e i suoi beni saran confiscati.

Le stesse pene si applicheranno a coloro, che avranno diretto la riunione, levato o fatto levare, organizzato o fatto organizzare le bande, o avranno loro scientemente e volontariamente fornito o procurato armi, munizioni, e istrumenti del misfatto, o spedito convogli di viveri, o che avranno in tutt' altro modo mantenute intelligenze con i direttori o comandanti delle bande.

(1) *Alla testa delle bande armate ec.* (Ved. gli artic. 7. 12. 91. 100 101. (È cosa importante l' osservar qui, che gli art. 96. 97. 98. 99.)

non si applicano se non alle bande ed associazioni formate per *invadere le proprietà o pubblici denari*; *le proprietà, piazze città, fortezze ec. appartenenti allo stato*, saccheggiare e dividersi le *proprietà pubbliche e nazionali*, o quelle di una *generalità di cittadini ec.* mentre le bande o riunioni delle quali sarà fatta menzione negli artic. 263. 266. 267. 268. 313. 440. 441. 442. sono quelle, che rivolgono i loro sforzi contro gl'individui o contro le proprietà particolari. E' questa differenza appunto nella natura dei delitti, che ha prodotte le diversità, che si osservano nell' intensità delle pene dai suddetti differenti articoli.

97. Nel caso in cui uno o più dei misfatti mentovati negli articoli 86, 87 e 91 fossero stati eseguiti, o anco semplicemente attentati da una banda, la pena di morte con confisca dei beni sarà applicata, senza distinzione di gradi, a tutti gl' individui che avranno fatto parte della banda, e che saranno state arrestati sul luogo della riunione sediziosa.

Sarà punito colle medesime pene, quantunque non arrestato sul luogo, chiunque avrà diretto la sedizione, o avrà esercitato nella banda un impiego o comando qualunque.

(1) *Pena di morte ec.* (Ved. gli artic. 7. 12. 91. 100. e la nota sull' artic 96.)

98. Fuori del caso in cui la riunione sediziosa avesse avuto per oggetto, o per resultato uno o più dei misfatti enunciati negli articoli 86, 87 e 91, gl' individui facienti parte delle bande, delle quali si è parlato di sopra, senza esercitarvi verun comando od impiego, e che saranno stati arrestati sul fatto, saranno puniti colla deportazione.

(1) *Deportazione*. (Ved. gli artic. 17. 18. 49. 91. 100., e la nota sull' artic. 96.)

99. Coloro, che, conoscendo lo scopo e il carattere delle dette bande, avranno loro, senza coazione, fornito alloggi, e luoghi di rifugio o di riunione, saranno condannati alla pena dei lavori pubblici a tempo.

(1) *Lavori forzati*. (Ved. gli artic. 19. 49. 91. 96., e la nota sull' artic. 86.)

100. Non sarà pronunciata veruna pena per fatto di sedizione contro coloro, che avendo fatto parte di queste bande, senza esercitarvi alcun comando, impiego o funzione, si saranno ritirati alla prima intimazione delle autorità civili o militari, o anco dopo, quando saranno stati arrestati fuori dei luoghi della riunione sediziosa, senza opporre resistenza, e senz' armi.

In questi casi non saranno puniti se non per i misfatti particolari, che potessero aver personalmente commessi; e potranno ciò non ostante essere ritenuti per cinque anni, o al più sino a dieci sotto la vigilanza speciale dell' alta polizia.

(1) *Veruna pena*. (Ved. le note sugli art. 44. 86 e gli artic 101. 213 Frattanto se le bande fossero organizzate, come si è detto negli art. 265 266., i componenti di esse sarebbero nel caso di essere puniti conforme agli articoli 267 268., quando ancora il misfatto di organizzazione non fosse stato seguito da alcun altro.

101. Son compresi nella parola *armi* tutte le macchine, istrumenti od utensili atti a tagliare, ferire o percuotere.

I coltelli e forbici da tasca, e le semplici canne non saranno reputate armi, se non in quanto ne sarà stato fatto uso per uccidere, ferire, o percuotere.

Disposizioni comuni ai due paragrafi della presente sezione.

102. Saranno puniti come colpevoli dei misfatti e trame mentovate nella presente sezione, tutti coloro, che o con discorsi tenuti in luoghi o riunioni pubbliche, e con cartelli affissi, o con scritti stampati, avranno eccitato direttamente i cittadini od abitanti a commetterli.

Nulladimeno, nel caso in cui le dette provocazioni non avessero avuto alcun effetto, i loro autori saranno semplicemente puniti col bando.

(1) *Direttamente ec.* „ La provocazione, disse l' oratore del Governo, non potrà risultare se non dai discorsi tenuti, in luoghi e pubbliche adunanze, o libelli scritti o stampati. A questi primi caratteri, bisogna aggiungerne un altro; cioè, la provocazione dovrà esser diretta. „

„ In tal guisa alcuni voti insensati o alcuni deliri criminali stesi sopra un foglio manoscritto e non fatto circolare non costituiranno la provocazione, che la legge assomiglia al misfatto medesimo. Se essi sono scoperti è di natura da suscitare la vigilanza della pubblica autorità, ciò sarà senza oltrepassare i limiti di una saggia previdenza. Un Gove[illegible] forte e giusto non tornerà ad alzare di nu[illegible] il patibolo di Sidney, o quello del disgra[illegible]to Siracusano il quale avea sognato di aver [illegible]ucciso Dionisio il tiranno di Siracusa, e fu [illegible]ondan-

nato a morte perchè i suoi Giudici trovavano nell' istesso suo sogno la prova, che si era occupato di un tale oggetto quando era desto. Una tal estensione di diritto di punire, è troppo lontana da' nostri costumi e dalla giustizia.„ (Ved. gli articoli 285. e 293.)

(2) *Bando o esilio*. (Ved. gli artic. 32. 48. e la nota.)

Sezione III.

Della rivelazione, e della non rivelazione dei misfatti, che pongono in pericolo l' interna od esterna sicurezza dello Stato.

103. Tutte le persone che avendo avuto cognizione di trame formate o di misfatti progettati contro la sicurezza interna od esterna dello stato, non avranno fatto la dichiarazione di queste trame o misfatti, e non avranno rivelato al Governo o alle autorità amministrative o di polizia giudiciaria, le circostanze che saran pervenute a loro cognizione, e il tutto dentro ventiquattr' ore dalla notizia avutane. saranno, anco nel caso in cui fossero riconosciuti esenti da ogni complicità, puniti, pel solo fatto di non rivelazione, nel modo, e secondo le distinzioni che seguono.

(1) *Non avranno fatta la dichiarazione ec.* La disposizione di quest' artic. e de' susseguenti non è relativa se non a' complotti ed a' misfatti che formano la materia delle due precedenti Sezioni. Ma gli artic. 136. e 144. contengono delle somiglianti disposizioni per i casi di moneta falsa contraffazione dei sigilli dello Stato, falsi biglietti nazionali o della Banca ec.

104. Se si tratta di misfatto di lesa maestà, qualunque individuo che, nel caso dell'articolo precedente non avrà fatto le dichiarazioni che vi son prescritte, sarà punito colla reclusione.

(1) *Misfatto di lesa Maestà ec.* Il solo misfatto, che possa essere qualificato in tal maniera è quello compreso nell'articolo 86 „ Quello solo ne è reo, disse l'oratore del Governo, che ha avuto parte a un attentato o complotto diretto contro la persona o la vita dell'Imperatore ec. „

105. Riguardo agli altri misfatti o trame mentovate nel presente capitolo, ogni persona, ch'essendone istruita, non avrà fatto le dichiarazioni prescritte dall'articolo 103, sarà punita con prigionia non minore di due anni nè maggiore di cinque, e con un'ammenda da cinquecento a duemila franchi.

(1) *Relativamente agli altri misfatti ec.* (Vedi gli articoli 40. 41. 49. 52. 53. 54. 55 la nota sull'artic. 86., l'artic. 106 e l'eccezione contenuta nell'artic. 107.

106. Quegli che avrà avuto cognizione dei detti misfatti o complotti non rivelati, non sarà ammesso a proporre scusa sul fondamento di non averli approvati, o anco d'esservisi opposto, e d'aver cercato di dissuaderne i loro autori.

107. Non ostante, se l'autore del complotto o misfatto è conjuge, ancorchè divorziato, ascendente o discendente, fratello o sorella, o affine nello stesso grado della persona prevenuta di non rivelazione, essa non sarà soggetta alle pene enunciate negli articoli precedenti, ma potrà esser sottoposta dalla sentenza o decreto alla vigilanza speciale dell'alta polizia, durante un corso di tempo, che non eccederà dieci anni.

(1) *Vigilanza speciale dell' alta Polizia ec.* (Ved. l'artic. 11. e la nota.)

108. Saranno esenti delle pene pronunziate contro gli autori delle trame, o altri misfatti attentatorj alla sicurezza interna o esterna dello stato, coloro tra i colpevoli che innanzi qualunque esecuzione o tentativo di queste trame o di questi misfatti, o innanzi qualunque assunzion di procedura saranno stati i primi a far conoscere alle autorità mentovate nell'artic. 103. queste trame o misfatti, e i loro autori o complici, o anche dopo l'assunta procedura avranno procurato l'arresto dei detti autori o complici.

I colpevoli che avranno date queste notizie, o procurato questi arresti, potranno ciò non pertanto esser condannati a restare a vita o a tempo sotto la vigilanza speciale dell'alta polizia.

(1) *Saranno esenti dalle pene ec.* Quest' articolo non si applica se non a' complotti e misfatti compresi nel primo capitolo del presente titolo; ma gli articoli 138 e 144 contengono una simile disposizione applicabile a' misfatti, contraffazione dei sigilli dello Stato, biglietti falsi della Banca ec.

(2) *Vigilanza speciale ec.* (Ved. l'articolo 11. e la nota.)

112. Qualunque altra persona colpevole dei fatti indicati nel precedente articolo sarà punita con prigionia di sei mesi almeno, e di due anni al più, e con la interdizione del diritto di dar voto, e di esser eligibile per cinque anni almeno e dieci al più.

(1) *La carcere ec.* (Ved. gli artic. 40. 41. e 42.

113. Qualunque cittadino che avrà nelle elezioni comprato o venduto un voto, per qualsivoglia prezzo, sarà punito con la interdizione dei diritti di cittadino, e di qualunque funzione o impiego pubblico per cinque anni almeno, e dieci al più.

Il compratore e il venditore del voto saranno condannati in oltre ciascuno ad una ammenda doppia del valore delle cose ricevute o promesse.

(1) *Interdizione ec.* (Ved l'artic. 42.) Ammende; (Ved l'artic. 52. e la nota.)

Sezione II.

Attentati alla libertà.

114. Quando un funzionario pubblico, un agente, o un impiegato del Governo avrà ordinato o eseguito qualche atto arbitrario, e attentatorio o alla libertà individuale, o ai diritti civici di uno o più cittadini, o alle costituzioni dell'Impero, sarà condannato alla pena della degradazione civica.

Se peraltro giustifica di aver agito per ordine dei suoi superiori per oggetti di loro incombenza, e sopra i quali era ad essi dovuta obbedienza gerarchica, sarà esente dalla pena, che in tal caso si applicherà soltanto ai superiori che avranno dato l'ordine.

(1) *Degradazione civica*. (Vedi gli articoli 34. 341. e la nota.)

115. Se l'atto o atti mentovati nell'articolo precedente sono stati ordinati o eseguiti da un ministro, e se, dopo gli inviti dei quali trattasi negli articoli 63 e 67. del senatus-consulto del 28, Fiorile anno XII., egli ha ricusato o trascurato di far riparare questi atti nei termini fissati dal detto senatus-consulto, sarà punito col bando.

(1) *Bando o esilio*. (Ved gli artic. 32, 48. 116. e le note.)

116. Se i ministri prevenuti di aver ordinato o autorizzato l'atto contrario alle Costituzioni, pretendono che la firma ad essi objettata è stata a loro carpita, saranno obbligati, nel far cessar l'atto di denunziar colui che essi dichiareranno autore dell' inganno; diversamente saranno personalmente processati.

(1) *Sorpresa*. In generale i funzionarj e le altre persone delle quali fosse stata sorpresa la firma con alcuni strattagemmi appiè di un atto suscettibile di eccezione, sarebbero nel caso di essere assoluti dalla pena, perchè secondo lo spirito della nostra legislazione criminale quello che non ha partecipato a un misfatto o a un delitto se non per ignoranza, senza volontà nè intenzione, non è assolutamente reo; (articolo 59.) tuttavia per fare ammettere questa scusa, bisognerebbe, che la firma facesse vedere in qualche maniera la prova della sorpresa; cosa però, che non la dispenserebbe dall' esser sottoposta al giudizio; mentre nell' ipotesi di quest'articolo, sembra, che la semplice as-

serzione del Ministro possa bastare per discolparlo, purchè faccia cessar l' atto, e denunzi immediatamente l'autore della sorpresa.

117. I danni e interessi che potessero esser dovuti per causa degli attentati dichiarati nell' articolo 114., saranno dimandati o nel processo criminale, o in via civile, e saranno regolati avuto riguardo alle persone, alle circostanze, e al pregiudizio sofferto; senza che in qualunque caso, e qualunque sia l'individuo offeso, possano i detti danni e interessi essere al disotto di 25 franchi per ciascun giorno di arresto illegale e arbitrario, e per ciascun individuo.

(1) *Danni ed interessi*. (Vedi gli artic. 1051. 54. e 55.

118. Se l'atto contrario alle costituzioni è stato fatto col mezzo di falsa sottoscrizione del nome di un ministro o di un funzionario pubblico, gli autori del falso, e quelli che ne avranno scientemente fatto uso, saranno puniti con i pubblici lavori a tempo, il di cui *maximum* si applicherà sempre in questo caso.

(1) Vedi gli artic. 15. 16 19 70. 71 72. 163. 164. e 165

119. I funzionarj pubblici incaricati della polizia amministrativa o giudiciaria, che avranno ricusato o trascurato di prestarsi ad un reclamo legale che avesse in mira di comprovare gli arresti illegali o arbitrarj, o nelle case destinate alla custodia dei detenuti o in qualunque altro luogo, e che non giustificheranno di averli denunziati all'autorità superiore, saranno puniti con la degradazione civica, e obbligati per i danni ed interessi, i quali saranno regolati, com'è stabilito nell'articolo 117.

(1) *Amministrativa o giudiciaria ec.* Il che comprende tutti quelli indicati nell' artic. 9. del Codice d' instruzione. (Vedi gli artic. 615. e 616 del medesimo Codice .)

(2) *Degradazione civica*. (Vedi l' artic. 34. del presente Codice e la nota.)

120. I custodi e carcerieri delle case di deposito, di arresto, di giustizia, o di pena che avranno ricevuto un prigioniero senza mandato o sentenza, o senza ordine provisorio del Governo; quelli che lo avranno ritenuto, o ricusato di esibirlo all' ufficiale di polizia, o al latore de' di lui ordini, senza giustificarne un divieto del procuratore imperiale o del giudice; quelli che avranno ricusato di mostrare i loro registri all' ufficiale di polizia, saranno, come colpevoli di arresto arbitrario, puniti con prigionia di sei mesi almeno e due anni al più, e con un' ammenda da sedici a duecento franchi.

(1) *I custodi ec.* (Vedi gli artic. 609 e 618 del Codice d' instruzione e gli artic. 40. 41 e 52. del presente Codice e le note.)

121 Sarà, come colpevole di prevaricazione, punito con la degradazione civica qualunque ufficiale di polizia giudiciaria, procurator generale o imperiale, sostituto, o giudice, che avrà provocata, resa o firmata una sentenza, un ordine o un mandato tendente alla inquisizione personale o all' accusa, o di un ministro, o di un membro del Senato, del Consiglio di Stato, o del Corpo Legislativo, senza le autorizzazioni prescritte dalle costituzioni; o che, fuori del caso di delitto flagrante, o di clamor pubblico, avrà, senza le medesime autorizzazioni, dato o firmato l' ordine o il mandato di catturare o

arrestare uno o più ministri, o membri del Senato, del Consiglio di Stato, o del Corpo Legislativo.

(1) *Come rei di essersi lasciati corrompere ec.* (Ved. gli articoli 40. 91. 484 e seg. del Codice d'instruzione, e le note unitamente agli artic. 34. 168. e seg. del presente Codice.

122. Saranno egualmente puniti con la degradazione civica i procuratori generali o imperiali; i loro sostituti, giudici o ufficiali pubblici che avranno ritenuto o fatto ritenere un individuo fuori dei luoghi destinati dal Governo, o dalla pubblica amministrazione, o che avranno tratto un cittadino avanti una corte d'assise o una corte speciale, senza che ci sia stato per lo innanzi posto legalmente in accusa.

Ved. l'artic. 34. del presente Codice e gli artic 271. 615. 616. del Cod. d'instruzione e le note.

Sezione III.

Coalizione (1) tra i Funzionarj.

123. Qualunque intrapresa di misure contrarie alle leggi, instituita, o mediante riunione di individui o corpi depositarj di qualche parte della pubblica autorità, o per mezzo di deputazione o corrispondenza tra essi, sarà punita con prigionia di due mesi almeno e di sei al più, contro ciascun colpevole, che potrà inoltre esser condannato alla interdizione dei diritti civici, e da ogni impiego pubblico per dieci anni al più.

(1) *Sarà punito ec.* Ben inteso che è per mezzo della polizia correzionale (Ved gli artic 40.

(1) Si è adottato questo termine per mancanza di equivalente.

41. 42. e le note) Affinchè vi sia luogo alle procedure, bisogna, che vi sia un *concertato di misure contrarie alle leggi*.

124. Se con uno dei mezzi sopra indicati sono state concertate intraprese contro la esecuzion delle leggi o contro gli ordini del Governo, la pena sarà il bando.

Se un tal accordo ha avuto luogo tra le autorità civili, ed i corpi militari o loro capi, coloro che ne saranno gli autori o provocatori saranno puniti colla deportazione; gli altri colpevoli saranno banditi.

(1) *Bando o esilio*. (Ved. gli artic 32. 48. e le note.)

(2) *Deportazione*. (Ved l'artic 17.)

125. Nel caso che questo accordo avesse avuto in mira, o prodotto una trama attentatoria alla sicurezza interna dello stato; i colpevoli saranno puniti colla morte, ed i loro beni saranno confiscati.

(1) *Nel caso ec* (Ved. gli artic 7 12 86 e seg. fino e compreso l' artic. 108. e le note)

126. Saranno colpevoli di prevaricazione, e puniti con la degradazione civica.

I funzionarj pubblici che avranno, con deliberazione, decretato di dar dimissioni l' oggetto delle quali, o l' effetto fosse impedire, o sospendere o l' amministrazione della giustizia, o l' esecuzione di un disimpegno pubblico qualunque.

(1) *Essersi lasciati corrompere ec.* (Ved. gli artic. 34. 166 e le note.)

Sezione IV.

Usurpazioni delle autorità amministrative e giudiciarie.

127. Saranno colpevoli di prevaricazione, e puniti con la degradazione civica,

1.° I giudici, procuratori generali o imperiali, o loro sostituti, gli ufficiali di polizia che si saranno intrusi nell'esercizio del potere legislativo, o per mezzo di regolamenti contenenti disposizioni legislative, o arrestando o sospendendo l'esecuzione di una o più leggi, o deliberando se debbano o no esser pubblicate o eseguite le leggi;

2.° I giudici, procuratori generali o imperiali o loro sostituti, gli ufficiali di polizia giudiciaria, che avessero ecceduto il loro potere, intrudendosi nelle materie attribuite alle autorità amministrative, o facendo regolamenti intorno a queste materie, o impedendo l'esecuzioni degli ordini emanati dall'amministrazione; o che, avendo permesso o ordinato di citare gli amministratori a motivo dell'esercisio delle loro funzioni, avessero persistito nell'esecuzione delle loro sentenze o decreti, non ostante la nullità pronunziatane, o la notificazione ad essi fatta del conflitto di poteri.

(1) *Degradazione civica ec* (Ved il surriferito artic. 34 ed insieme le note sugli artic. 91. 137 del Cod d'instruzione, gli artic. 403. e seg. del medesimo Codice)

128. I giudici, che malgrado la avocazione formalmente fatta dalla autorità amministrativa di un affare avanti di essa introdotto avranno ciò non ostante proceduto alla sentenza prima della decisione della autorità superiore, sa-

ranno puniti ciascuno con un'ammenda di sedici franchi almeno, e cento cinquanta al più.

Agli ufficiali del ministero pubblico, che avranno richiesto mandati, o date conclusioni per la detta sentenza, sarà inflitta la medesima pena.

(*Ved. l'artic.* 383. *e seg. del Cod. d' instruzione.*)

129. La pena sarà un'ammenda di duecento franchi almeno e cinquecento al più, contro qualunque giudice, che malgrado un reclamo legale delle parti interessate o dell'autorità amministrativa, avrà, senza autorizzazion del Governo, reso decreti, o dati ordini contro i di lui agenti o impiegati imputati di misfatti o delitti commessi nell'esercizio delle loro funzioni.

La stessa pena si applicherà agli ufficiali del pubblico ministero, o di polizia, che avranno richieste le dette ordinanze, o mandati.

(*Ved la nota* 3. *agli artic.* 91. *del Cod. d' instruzione, l' artic.* 483. *e seg. del medesimo Codice.*)

130. I prefetti, sotto-prefetti, maires, ed altri amministratori che si saranno intrusi nell'esercizio del potere legislativo, come è espresso al n. 1.° dell'articolo 127, o che si saranno ingeriti in emanare decreti generali tendenti a intimare ordini o proibizioni qualunque a qualche corte o tribunale, saranno puniti con la degradazione civica.

(1) *Degradazione civica*. (Ved. l'artic 34 e la nota.)

131. Allorchè questi amministratori usurperanno le funzioni giudiciarie, ingerendosi in decidere su i diritti e interessi privati di competenza dei tribunali, e che malgrado il recla-

mo delle parti o di una di esse, avranno nonostante deciso l'affare prima che l'autorità superiore abbia pronunziato, saranno puniti con un'ammenda di sedici franchi almeno, e cento cinquanta al più.

(*Ved. la nota sull' artic. 91. del Cod. d'instruzione e gli artic. 32. 33. 34. 35. del presente.*)

CAPITOLO TERZO

Misfatti e delitti contro la quiete pubblica.

Sezione prima

Del falso.

Il misfatto della falsificazione ha dei caratteri estremamente diversificati, come si è già fatto osservare nelle note sul capit 1. tit. 4. lib 2. del Codice d'instruzione criminale; attesochè può commettersi con *fatti scritti* e *parole*.

Con *fatti*; contraffacendo e alterando la moneta; facendo circolare la moneta contraffatta o alterata; contraffacendo o falsificando il sigillo, i bolli, i martelli, i ponzoni dello stato, i biglietti della Banca o altri effetti che si danno fuori dal pubblico tesoro, i bolli o sigilli di ogni e qualunque autorità, o di uno stabilimento di Banca di commercio, oppure commettendo altri atti specificati negli artic. 132 e seg. del Codice dei delitti e delle pene fino e compreso l'artic. 144.

Con iscritti, tanto fabbricando degli atti falsi autentici o con firma privata apponendovi delle false sottoscrizioni, alterando gli atti le

scritture o sottoscrizioni, con supposizioni di persone, addizioni e interlineazioni nel carattere ed altri fatti compresi negli articoli 145. e seg del medesimo Codice fino e compreso l artic. 162.

Con parole, facendo delle false deposizioni, tanto in materia criminale correzionale e di polizia, quanto in materia civile, e prestando un giuramento falso, come nei casi degli artic 361. 362. 363. 364. 365. 366. del medesimo Codice

Queste tre classi di falsità si suddividono in diverse specie che non erano state ben distinte nel Codice del 1791; il nuovo Codice penale fissando le degradazioni di questo misfatto, ha calcolate le pene sopra una scala molto più estesa, e per far ben conoscere lo spirito di questa parte importante della nuova legislazione, riporteremo il discorso dell' oratore, che ha presentato al Corpo Legislativo il primo titolo del terzo libro.

Dopo aver fatto osservare, che la falsità occupa il primo grado tra i *misfatti e delitti contro la pubblica quiete*, perchè va a ledere più specialmente il corpo dello stato, e de' particolari (il che si applica principalmente alla falsità della prima classe) il predetto oratore del Governo così prosegui:

„ Non si può pronunziare questa parola falsità, senza pensare a prima vista alla moneta falsa a motivo della gravità di questo misfatto e dello sbigottimento, che sparge nella società. „

„ Se l' Assemblea costituente ridusse a' fer-

ri la pena di questo misfatto, fino a quel tempo punito con la morte si sà, che questa beneficenza filantropica non fu punto felice, e che non passò lungo tempo, che bisognò ristabilire la pena capitale. „

„ Il nostro progetto ha mantenuta questa pena, e vi ha assoggettati ugualmente quelli, che contraffanno o alterano monete d'oro o d'argento, che hanno un corso legale nell' Impero e quelli che le distribuiscono, l'espongano o le introducono in Francia.

„ Questa disposizione aveva a prima vista spaventati alcuni spiriti, (*) i quali avrebbero desiderato, che fosse stabilita una distinzione tra il distributore e il fabbricatore; ma qualunque inquietudine su tal proposito era vana, perche da un lato il distributore, che ignora la falsità della cosa non commette verun misfatto nè delitto; e dall' altro canto quelli, che hanno messe in circolazione delle monete, che sapevano esser false, ma avevano ricevute per buone, non sono punite se non con una semplice ammenda, attesochè la legge deve compatire la loro situazione, e non vede in essi, se non dei disgraziati, che cercano di far ridondare sulla massa la perdita di cui erano personalmente minacciati. „

„ Ciò presupposto, chi sarà quel distributore o introduttore che conoscendo la falsità delle monete, non abbia per lui la scusa di averle ricevute per buone? Ma sarà egli il fattore e l' agente volontario, ed in conseguen-

(*) Ved Osservazioni di alcune Corti consultate sul progetto del Codice penale.

za il complice del fabbricatore? In questo solo caso dovrà subire la medesima pena. ,,

,, Tuttavia questa pena sì grave sarà ella applicata a qualunque specie di moneta falsa, a quella plateale, o di rame per esempio, ed alle monete estere? Il valore intrinseco delle prime non cagiona il medesimo grado di apprensione, ed il valore puramente commerciale delle seconde, ne rende parimente la circolazione meno pericolosa per la moltitudine, che il più delle volte non conosce punto le cifre monetarie. e dall'altro canto non è obbligata a riceverle; la pena capitale non sarà dunque applicata a queste due classi di monete false, ed i rei saranno sufficientemente puniti con i lavori forzati. ,,

,, Inoltre, il misfatto di moneta falsa, senza essere precisamente della categoria di quelli, che sono diretti contro la sicurezza dello stato, ha con i medesimi non pochi rapporti ,,

,, Voi non rimarrete punto dunque o Signori stupefatti di vedere applicare a questo misfatto e la remissione della pena in caso di rivelazione, e la pena della taciturnità come misfatto di stato. Il supremo interesse, che ha la società di allontanare o far cessare un flagello di tal natura, rende una tale applicazione legittima e necessaria ,,

,, Voi non resterete nemmeno stupefatti di trovarvi la confiscazione unita alla perdita capitale: *Le perdite dello Stato*, si è espresso un oratore nei casi stessi di cui ora si tratta, (*)

(*) Ved il discorso preliminare del Sig. Target sul Cod. che disopra abbiamo riportato.

possono essere immense, esse sono vaghe ed incalcolabili; ed è perciò, che a titolo di danni, ed interessi, è giusto e necessario, che sieno compensati con la confiscazione generale de' beni del condannato. „

„ Da un altro canto ciò resta giustificato dalla nostra legislazione attuale, e da una spiegazione molto semplice. „

„ Nei misfatti o delitti ordinarj, dove non vi sono se non poche parti lese, e dove la misura del danno è nota o suscettibile di esserlo, le indennizzazioni civili bastano a tuttociò, che riguarda l'interesse privato; ma può esser forse l istessa cosa quando il danno è sparso su migliaja e migliaja di persone? E se il frutto del misfatto, deve, in mancanza delle parti civili, passare necessariamente dalle mani del reo a quelle de' suoi figli, non sarebbe ella una specie di connivenza e preferenza accordata ai monetarj falsi su tutti gli altri malfattori?

„ Adottando la confiscazione in questo caso, voi ravviserete facilmente o Signori, che essa non ha punto l'odioso oggetto di spogliare le famiglie, ma solo l'unica veduta, di non gratificarle con le spoglie degli altri. La giustizia e l'interesse dello stato reclamano questa disposizione „

„ Voi troverete senza dubbio ugualmente giusto e convenevole, che le medesime regole e le medesime pene sieno applicabili agli effetti, che si danno fuori dal pubblico tesoro col suo bollo, e a biglietti della banca che hanno tanta affinità con la moneta istessa del-

la quale sono in qualche maniera il supplemento e di cui fanno le veci. „

„ Ma se la pena capitale conviene a tali misfatti, e può essere applicata ancora alla contraffazione de' sigilli dello stato, alcune pene inferiori dovranno essere pronunziate contro la contraffazione degli altri sigilli, bolli, punzoni e cifre, classificando queste pene secondo l'importanza del destino che avea l'instrumento contraffatto. „

„ Si è parimente distinta la fabbricazione di un bollo falsificato col falso uso di un bollo vero. Questa disposizione mancava nella nostra legislazione. „

„ Fin quì Signori nelle diverse specie di falsità delle quali si è data l'analisi è lo stato, o il corpo sociale, che ne è principalmente attaccato o leso; nella falsità applicata nelle scritture pubbliche o private, l'interesse individuale fa una maggior figura, e forse si sarebbe ciò potuto rimettere al capitolo *dei misfatti contro i privati*, se non si fosse creduto nocivo il dividere questa materia. „

„ La falsità nelle scritture è materiale quando si è operata con false sottoscrizioni alterazione o interlineazione del carattere di scritto, oppure con la supposizione delle persone. Ma vi è ugualmente un' altra specie di falsità meno facile a caratterizzarsi, e che ha luogo quando un pubblico uffiziale scrive delle convenzioni diverse da quelle che gli sono state ordinate o dettate, ed attesta come veridici dei fatti falsi, o come confessati dei fatti che non lo sono. „

,, Non ostante bisogna guardarsi dal considerare come un misfatto ciò che forse non è se non un mal' inteso o uno sbaglio. Quello, che stende un atto può aver mal capita la volontà delle parti, ed in conseguenza non esser reo; lo sarà solo, quando secondo i termini del progetto, *avrà fraudolentemente snaturata la sostanza e le circostanze dell' atto*. Dopo questo carattere non vi resta niente che possa atterrire l' innocenza. ,,

,, La falsità nelle scritture private sarà punita con la reclusione, e la falsità nelle scritture pubbliche con i lavori forzati; ma in quest' ultima specie di falsità, se la pena non è, che temporaria a riguardo del semplice particolare contraffattore di scritture autentiche, sarà perpetua per il pubblico uffiziale, che commettesse questo misfatto, stante che è doppiamente colpevole avendo tradita la pubblica fede dovuta al suo carattere. ,,

,, Le falsita commesse nelle scritture di commercio e della Banca, hanno meritata una special menzione, senza la quale sarebbero rimaste confuse con le scritture private. Il sommo favore dovuto al commercio ha dato luogo di mettere al livello simili falsità con quelle commesse sulle pubbliche scritture ,,

,, Ma evvi ancora un altra specie di falsità, che nel silenzio delle leggi, ha sovente imbarazzati i tribunali ed è la falsità commessa sui passaporti, fogli di rotta e certificati. ,,

,, Senza dubbio sarebbe un offendere la giustizia, l' assomigliare la contraffazione di un passaporto a quella di una lettera di cambio,

o la fabbricazione di un attestato di malattia, a quella di una obbligazione creata a proprio vantaggio e a danno di un terzo. „

„ Le pene di Polizia correzionale possono bastare ordinariamente per la repressione de' passaporti falsificati, quando però non vi sieno de' pubblici uffiziali, che abbiano partecipato a questa contraffazione, attesochè sono più rei dei semplici particolari qualora abusano in tal guisa dell' autorità che è stata loro affidata „

„ Le medesime vedute sono sembrate applicabili a fogli di rotta falsificati, prendendosi inoltre in considerazione la lesione, che viene a soffrire il pubblico erario dal pagamento di somme indebite, perchè allora evvi il furto unito alla falsità, qual furto è soggetto a una maggior pena. „

„ Relativamente agli attestati di malattie o infermità fabbricati ad oggetto di liberare qualcheduno da un pubblico servizio oppure se si tratta di attestati di povertà o buona condotta, fabbricati per procurare alla persona, che vi è indicata o che ne è munita, dei sussidj, del credito o degl' impieghi; un tal delitto è parso solo degno di pene di polizia correzionale; ma si è procurato di evitare di confondere con gli attestati di questa quelli che hanno per oggetto il farsi dare o pagare delle somme dovute a un terzo, mentre in tal caso deve essere pronunziata l' ordinaria pena della falsità. Negli atti da noi descritti facea di mestieri il classificare non solamente quelli che sono materialmente

falsi; ma quelli ancora, che veri nella loro origine fossero stati alterati per servire ad altre persone. „

„ Il progetto prevede ed abbraccia tutte queste differenti specie; per il che vi è motivo di sperare, che resteranno con maggiore efficacia represse, con disposizioni meglio adattate al carattere particolare di ciascheduna di essa. „

„ Alcune disposizioni comuni a tutte le classi o specie di falsità terminano questa parte del progetto. „

„ In tal guisa l' uso di una carta falsa, essendo ovunque punito come la falsificazione medesima, conveniva dissipare tutte le inquietudini, esprimendo, che questo terribile anatema non riguarda se non quelli che hanno avuta notizia della falsità. „

„ Il bollo rare volte applicabile a delle pene temporarie, verrà pronunziato contro qualunque falsario condannato ai lavori forzati per un dato tempo o alla reclusione. Tale è lo stato attuale della legislazione e sarebbe stato assai difficile il cangiarlo per un misfatto che arreca tanto disturbo alla società, e i di cui autori non si può bastantemente mai bene indicare. „

„ Finalmente in tutti i casi ne'quali la falsità non meriterà nè la pena capitale nè la confiscazione generale, un ammenda verrà unita a quella pena, che sarà pronunziata: E' ragionevole ed utile (*), *che i misfatti, che*

(*) Ved. il discorso del Sig. Target.

hanno per principio una vile cupidigia sieno repressi con delle condanne, che attacchino ed affligghino quella passione medesima da cui sono stati inspirati. „

§ I.

Falsa moneta.

132. Chiunque avrà contraffatte o alterate le monete d'oro o d'argento aventi corso legale in Francia, o contribuito all'emissione o spaccio delle medesime monete contraffatte o alterate, o alla loro introduzione sul territorio francese, sarà punito colla morte, e i suoi beni saran confiscati.

(1) *Sarà punito con la morte ec.* (Ved. gli artic. 7. 12. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 163. e le note, unitamente all'eccezioni ammesse dagli artic. 64. 66. 67.

133. Chi avrà contraffatte o alterate le monete di billone, o di rame aventi corso legale in Francia, o contribuito all'emissione o spaccio delle medesime monete contraffatte o alterate, o alla loro introduzione nel territorio francese, sarà punito con la pena dei pubblici lavori a vita.

(1) *Lavori forzati a vita.* (Ved. gli artic. 15. 16 18. 64. 56. 67. 70. 71. 72. 136. e seg. 163. 164 e le note.)

(2) *Plateale* (Billon.) Bisogna intendere con questo termine la moneta di rame puro o di rame mischiato con un poco d'argento, vale a dire quando l'argento è minore di sei denari o di cinquecento millesimi di metallo fi-

no. Le monete di 15. o 30. soldi francesi non possono essere considerate plateali (o Billon) perche sono al titolo di 7. denari e 22. grani, e le monete di uno o due franchi lo sono meno ancora.

134. Qualunque individuo che avrà contraffatte o alterate in Francia monete estere, o contribuito all' emissione, spaccio, o introduzione in Francia di monete estere contraffatte o alterate sarà punito colla pena dei pubblici lavori a tempo.

(1) *Lavori forzati per un dato tempo*. (Ved. gli artic. 16. 19. 70. 71. 72.; unitamente all' eccezioni risultanti dagli artic. 64. 66. 67. 135. e seg. 163. 164. 165.)

135. La complicità annunziata negli articoli precedenti non si applica a coloro, che avendo ricevute per buone monete contraffatte o alterate le hanno rimesse in circolo. Ciò non ostante chi avrà fatto uso delle dette monete, dopo averne riconosciuti o fatti riconoscere i vizj, sarà punito con una ammenda maggiore tre volte almeno, o sei al più della somma rappresentata dalle monete ch' egli avrà rimesse in circolo; senza che questa ammenda possa mai esser minore di sedici franchi.

(1) *Quelli, che avendo ricevute per buone ec.* Di due cose, una. O quello, che le ha ricevute per buone, le mette in circolazione senza averne verificata o fatta verificare la falsità; in questo caso si presume essere di buona fede e non vi è luogo ad imputarli verun misfatto nè delitto, o non le da fuori se non dopo averle verificate o fatte verificare, ed allora vi è la

cattiva fede dal canto suo ed in conseguenza il *delitto*. Non ostante non sarà punito se non con un ammenda attesochè, disse l'oratore del Governo „ la legge deve compatire la sua situazione e non vedere in lui, che un disgraziato, che procura di rigettare sulla massa una perdita da cui era minacciato. „

136. Quelli che avranno avuto notizia d' un fabbrica o di un deposito di monete d'oro d' argento, di billione o di rame aventi corso legale in Francia, contraffatte o alterate, e che dentro ventiquattro ore non avranno rivelato ciò che ne sanno alle autorità amministrative o di polizia giudiciaria, ancorchè fossero riconosciuti esenti da ogni sorta di complicità, saranno puniti, per causa soltanto di non rivelazione, con prigionia di un mese almeno e di due anni al più.

(1) (Ved. gli articoli 41. 42. 103 107.)

137. Sono peraltro eccettuati dalla disposizion precedente, gli ascendenti, e discendenti, i conjugi, anche separati per divorzio, i fratelli e sorelle dei rei, e i loro affini negli stessi gradi.

(*Ved. gli articoli* 103. 107. *del Codice d'instruzione*.)

138. Le persone colpevoli dei misfatti mentovati negli articoli 132. e 133. saranno esenti da ogni pena, se prima della consumazione di questi misfatti, e innanzi qualunque procedura, ne avran data cognizione, e rivelati gli autori alle autorità costituite, o se, anche dopo la procedura incominciata, hanno procurato l' arresto degli altri colpevoli.

Potranno però essere sottoposte, a vita o a tempo, alla vigilanza speciale dell' alta polizía.

(1) Ved. l' articolo 108. e la nota. *Vigilanza* (Ved. l' art. 11.)

§. II.

Falsificazione dei sigilli dello Stato, dei biglietti di banca, degli effetti pubblici e dei Ponzoni Bolli, e Marchi.

139. Coloro che avranno falsificato il sigillo dello Stato, o fatto uso del sigillo falsificato,

Coloro che avranno contraffatti o falsificati effetti emessi dal pubblico tesoro con il suo bollo, o biglietti di banche autorizzate dalla legge o che avranno fatto uso di questi effetti o biglietti contraffatti o falsificati, o che gli avranno introdotti nell' estensione del territorio francese.

Saranno puniti colla morte, e i loro beni saran confiscati.

(1) *Saranno puniti con la morte ec.* (Ved. gli articoli 7. 12. 64. 66. 67. 136. 137. 138 142, 144. 163. e le note.)

140. Coloro che avranno contraffatto o falsificato uno o più bolli nazionali, o i martelli dello Stato, che servono al marco nelle foreste, o il ponzone o ponzoni destinati al marco dell' oro e dell' argento, o che avranno fatto uso di carte, effetti, bolli, martelli, o ponsoni falsificati o contraffatti, saranno puniti con i lavori pubblici a tempo il di cui *maximum* si applicherà sempre in questo caso.

(1) *Lavori forzati per un dato tempo.*) Ved. gli articoli 16. 19 64. 66. 67. 70. 71. 72. 163. 164. 165.

141. Sarà punito colla reclusione chiunque essendosi indebitamente procurato i veri bolli, martelli, o ponzoni destinati a qualcuno degli oggetti specificati nell'articolo 140, ne avrà fatto un' applicazione o uso pregiudicievole ai diritti o interessi dello Stato.

(1) *Reclusione*. Ved. gli articoli 21. 64. 66. 67. 163. 164 165.)

142. Quelli che avranno contraffatto i marchi destinati ad apporsi in nome del Governo alle diverse specie di derrate o merci, o che avranno fatto uso di questi falsi marchi;

Quelli che avranno contraffatto il sigillo, bollo o marco di un' autorità qualunque o di uno stabilimento particolare di banca, o di commercio, o che avranno fatto uso di sigilli, bolli, o marchi falsificati;

Saranno puniti colla reclusione.

(1) *Reclusione*. (Ved. gli articoli 21. 64. 66. 67. 163. 164. 165.

143. Sarà punito colla gogna chiunque, essendosi indebitamente procurato i veri sigilli, bolli, o marchi destinati a qualcuno degli oggetti specificati nell'articolo 141. ne avrà fatta applicazione o uso in pregiudizio dei diritti o interessi dello Stato, o di una autorità qualunque, o anche di un stabilimento particolare.

(1). *Esposizione alla berlina* (Ved. gli articoli 22. 24. 64. 66. 67. 163 164)

144. Le disposizioni degli articoli 136, 137, e 138 sono applicabili ai misfatti dei quali si parla nell'articolo 139.

§. III.

Del falso nei documenti pubblici o autentici, o di commercio o di banca.

145. Ogni funzionario, o pubblico ufficiale che nell' esercizio delle proprie funzioni avrà commesso un falso,

O con false firme,

O con alterazione di atti, scritture, o firme

O con supposizione di persone,

O con scritture fatte o inserite sui registri o altri atti pubblici dopo la loro terminazione, o chiusura,

Sarà punito con i pubblici lavori a vita.

(1) *Lavori forzati a vita* (Ved. gli articoli 15. 64. 70. 71. 72. 164 e le note sul titolo 4 lib 2. del Codice d' instruzione pag. 411. e seg.)

146. Sarà egualmente punito con i pubblici lavori a vita qualunque funzionario o pubblico ufficiale che stendendo gli atti del suo ministero ne avrà maliziosamente alterata la sostanza o le circostanze, o scrivendo patti diversi dagli indicati o dettati dalle parti, o dichiarando veri fatti falsi, o dichiarando confessati, fatti che non fossero tali.

(1) *Fraudolentemente.* (Ved sui caratteri del misfatto di falsità sopra un documento in iscritto, il passaggio del discorso degli Oratori del Governo ultimamente riportato come pure la nota sull' articolo 4. lib 2 del Codice d' instruzione.)

147. Sarà punita con i pubblici lavori a tempo qualunque altra persona, che abbia com-

messo un falso in scrittura autentica e pubblica, o in scrittura di commercio o di banca,

O con falsificazione o alterazione di scritture o firme,

O fabbricando convenzioni, disposizioni, obbligazioni o discarichi, o inserendoli posteriormente in questi atti,

O con aggiunta o alterazione di clausule, dichiarazioni o fatti, che doveano esser ricevuti o comprovati negli atti stessi.

(1) *Lavori forzati per un dato tempo* (Ved. gli articoli 15. 16. 19. 64 66. 67. 70. 71. 72. 118. 164. 165) La specie di falsità i di cui caratteri sono determinati dall'articolo 146, chiamata falsità intellettuale, non sembrava, che fosse compresa nè in quest'articolo nè nell'articolo 150.; dimodochè i funzionarj ed uffiziali pubblici sembravano i soli contro i quali potesse esser diretta un accusa principale per falsità intellettuale, nel caso del suddetto articolo 146. Frattanto, se una persona si fosse resa complice, ne' termini del surriportato articolo 59 del funzionario o pubblico uffiziale incolpato del misfatto accennato nell'articolo 146 non vi è dubbio, che non si potesse procedere contro quest'altra persona e punirla relativamente alla sua complicità. Tuttavia non potrebbe esser punita se non con una delle pene pronunziate nell'art. 147. o dall'art. 150. e non con quella stabilita dall'art. 146. che non può essere inflitta, se non al funzionario o pubblico uffiziale, sempre riputato in tal caso molto più reo de' semplici particolari suoi complici, perchè non solamente trasgredisce le leggi comuni agli uni ed

agli altri, ma trasgredisce eziandio la fede dovuta al suo carattere.

148. In tutti i casi espressi nel presente paragrafo, chi avrà fatto uso degli atti falsi sarà punito con i pubblici lavori a tempo.

(1) *Lavori forzati per un dato tempo*. (Ved. gli articoli 16. 19. 64 66 67. 70. 71. 72. 163. 164 165. e le note.)

149. Sono eccettuati dalle disposizioni surriferite i falsi commessi nei passaporti, e carte di rotta, sui quali sarà particolarmente stabilito in appresso.

(1) *Quì appresso*. (Ved. gli articoli 153 e seg. fino a tutto l'art. 158.)

§. IV.

Del falso nella scrittura privata.

150. Qualunque individuo che avrà in una dei modi espressi nell'articolo 147. commesso un falso in scrittura privata sarà punito colla reclusione.

(1) *Reclusione*. (Ved. gli articoli 21. 64. 66. 67 163. 164 165. e le note sul tit. 4. seconda parte del Codice d'instruzione).

151. Sarà punito colla medesima pena quegli che avrà fatto uso del documento falso.

(1) *Reclusione* (Ved. gli articoli 21. 64. 66. 67. 163. 164. 165. e le note.)

152. Sono eccettuati dalle antecedenti disposizioni i certificati falsi, della specie della quale si parlerà in appresso.

(1) *Quì appresso*. (Ved. gli articoli 159 160. 161. 162.)

§. V.

Del falso commesso nei passaporti, carte di rotta, e certificati.

153 Chiunque fabbricherà un passaporto falso, o falsificherà un passaporto vero in origine, o farà uso di un passaporto fabbricato o falsificato, sarà punito con prigionia di un anno almeno, e di cinque al più.

(1) *Carcerazione ec.* (Ved. gli articoli 40. 41. 64. 163. 164. 281. 463.)

154. Chiunque in un passaporto prenderà un nome supposto, sarà punito con prigionia di tre mesi almeno e di un anno al più.

I locandieri ed albergatori che scientemente inscriveranno su i loro registri, sotto nomi falsi o supposti, le persone che alloggiano, saranno puniti con prigionia di sei giorni almeno e di un mese al più.

(1) *Carcerazione ec.* (Ved gli articoli 40. 41. 64. 163 164. 281. 463.)

155. Gli ufficiali pubblici che rilascieranno un passaporto a un individuo che non conosceranno personalmente, senza aver fatto attestare i suoi nomi e qualità da due cittadini a loro cogniti, saranno puniti con prigionia di un mese almeno e di sei al più.

Se l'ufficiale pubblico informato della supposizione di nome, ha nonostante rilasciato il passaporto sotto il nome supposto, sarà punito col bando.

(1) *Carcerazione ec.* (Ved. gli articoli 40. 41. 164. 463.)
(2) *Bando o esilio ec.* (Ved. gli articoli 32. 46. e le note)

156. Chiunque fabbricherà una carta di rotta falsa, o falsificherà una carta di rotta vera in origine, o farà uso di una carta di rotta fabbricata o falsificata, sarà punito, cioè,

Con una prigionia di un anno almeno o di cinque anni al più, se la falsa carta di rotta ha avuto soltanto in mira di eludere la vigilanza della pubblica autorità.

Col bando, se il tesoro pubblico ha pagato al latore della falsa carta, per spese di rotta, una somma che non gli era dovuta, o che eccedeva quella a cui poteva aver diritto; purchè il tutto sia però al disotto di cento franchi.

E colla reclusione, se le somme indebitamente ricevute dal latore della carta ammontano a cento franchi, o più.

(1) *Carcerazione ec.* (Ved. gli articoli 40. 41. 163. 164. 463 e le note.)
(2) *Bando ec.* (Ved. gli articoli 32. 48. 164. e le note.)
(3) *Reclusione*. (Ved. gli articoli 21. 164. 165.)

157. Le pene stabilite dall' articolo precedente saranno applicate, secondo le distinzioni ivi specificate, a qualunque persona che si sarà fatta rilasciare dall' ufficiale pubblico una carta di rotta sotto un nome supposto.

(*Ved. l' articolo* 281.)

158. Se l' ufficiale pubblico era conscio della supposizione del nome, allorchè ha rilasciato la carta, sarà punito cioè,

Nel primo caso determinato dall'articolo 156. col bando;

Nel secondo caso dello stesso articolo, colla reclusione;

E nel terzo caso, coi lavori pubblici a tempo.

(*Ved. la nota sull'art.* 156. *e l'art.* 19)

159. Qualunque persona che per redimer se stessa o liberarne un'altra da un servigio pubblico qualunque, fabbricherà, sotto nome di un medico, chirurgo, o altro ufficiale di sanità, un certificato di malattie o d'infermità, sarà punita con prigionia di due anni almeno e di cinque al più.

(1) *Carcerazione*. (Ved. gli artic 40. 41. 164. 281. 463.)

160. Qualunque medico, chirurgo o altro ufficiale di sanità che, per favorir qualcuno, attesterà falsamente l'esistenza di malattie o infermità capaci di esimere da un servizio pubblico, sarà punito con prigionia non minore di due anni, nè maggiore di cinque.

Se vi è stato indotto da doni o promesse, sarà punito col bando; i corruttori saranno in questo caso puniti con la pena medesima.

(1) *Carcerazione*. (Ved. gli articoli 40. 41 164.) *Bando o esilio* (Ved. gli articoli 32. 48.)

161. Chiunque fabbricherà, sotto nome di un funzionario o ufficiale pubblico, un certificato di buona condotta, povertà, o altre circostanze atte a richiamare la beneficenza del Governo o dei particolari sulla persona indicativi, ed a procurarli impieghi, crediti o soccorsi, sarà punito con prigionia di sei mesi almeno e due anni al più.

La stessa pena sarà applicata; 1. a quegli che falsificherà un certificato di questa specie, vero in origine, per appropriarlo a una persona diversa da quella a cui è stato primitivamente rilasciato; 2. a qualunque individuo che si sarà servito del certificato in tal modo fabbricato o falsificato.

(1) *Carcerazione*.(Ved. gli articoli 40. 41. 161. 164. 281. 463.)

162. I certificati falsi di qualunque altra specie, e dai quali potesse ridondarne danno ai terzi, o pregiudizio al pubblico tesoro, saranno puniti, a norma dei casi, secondo le disposizioni dei paragrafi 3. e 4. della presente sezione.

(*Ved. gli articoli* 145. *fino a tutto il* 151. *e le note*)

Disposizioni comuni.

163. L'applicazione delle pene stabilite contro coloro che hanno fatto uso di monete, biglietti, sigilli, bolli, martelli, ponzoni, marchi, e scritti falsi, contraffatti, fabbricati o falsificati, non avrà luogo allorchè il falso non sarà stato a notizia della persona che avrà fatto uso della cosa falsa.

(1) *Non sarà stata nota*. Questa disposizione conforme all'artic. 145. sezione 2 tit. 2 seconda parte del Codice penale 1791 si applica agli articoli 132. 133. 134. 139. 140. 141 142. 143. 150. 151. 153. 154. 156. 161.

164. In tutti i casi, nei quali la pena di falso non è accompagnata dalla confisca dei beni, sarà pronunziata contro i colpevoli un

ammenda, che potrà nel suo *maximum* estendersi fino al quarto dell'utile illegittimo che il falso avrà procurato, o era destinato a procurare agli autori del delitto, ai loro complici, o a quelli che hanno fatto uso del falso titolo. Il *minimum* di questa ammenda non potrà essere inferiore ai cento franchi.

(1) *Un ammenda* (Ved. gli art. 52. 53. 54. 55.

165. Sarà impresso il bollo a qualunque falsario condannato ai lavori pubblici a tempo, o anche alla reclusione.

(1) *Bollo*. (Ved l'art. 20. e la nota.)

Sezione seconda.

Della prevaricazione, e dei misfatti e delitti dei funzionarj pubblici nell' esercizio delle loro funzioni.

166. Qualunque misfatto commesso da un funzionario pubblico nelle sue funzioni è prevaricazione.

(1) *Prevaricazione*. (Ved. gli art.. 121. 126. 127. 167. 168. 183. unitamente all' art. 383. e seg. del Codice d'instruzione e le note.

167. Qualunque prevaricazione per la quale la legge non destina pene più gravi, è punita colla degradazione civica.

(1) *Degradazione civica*. (Ved. l'art. 34. e la nota.)

168. I semplici delitti non costituiscono i funzionarj pubblici in prevaricazione.

§ I.

Delle sottrazioni commesse dai depositarj pubblici.

169. Qualunque percettore, o incaricato di una percezione, depositario e qualunque persona tenuta verso il pubblico a render conto, che avrà sottratti o distratti denari del pubblico o dei privati, o effetti attivi che li rappresentino, o documenti, titoli, atti, effetti mobili, che erano nelle sue mani in virtù delle sue funzioni, sarà punito coi lavori pubblici a tempo, se le cose distratte sono di un valore al disopra di tremila franchi.

(1) *Lavori forzati per un dato tempo. ec.* (Ved. gli articoli 15. 19. 64. 70. 71. 72. 172.)

170. Avrà egualmente luogo la pena dei lavori pubblici a tempo, qualunque sia il valore dei danari o effetti distratti o sottratti, se questo valore eguaglia o supera il terzo della riscossione o del deposito, (trattandosi di danari o effetti già ricevuti o depositati;) se eguaglia o supera quello della cauzione (trattandosi di una riscossione o di un deposito annesso a un impiego soggetto a cauzione; (o se finalmente eguaglia o supera il terzo del prodotto ordinario della riscossione d'un mese, (trattandosi di una riscossione composta di successivi pagamenti, e non soggetta a cauzione.)

(*Ved. la nota sull' art.* 169.)

171. Se il valore degli oggetti distratti o sottratti è al disotto di tre mila franchi, ed in oltre inferiore ai quantitativi espressi nell' art. precedente, la pena sarà la prigionia di due

anni almeno, e di cinque anni al più; ed il condannato sarà inoltre dichiarato per sempre incapace di esercitare qualunque pubblica funzione.

(1) *Carcerazione*. (Ved. gli articoli 40 41. 42 172.) Si osserverà forse una mancanza di combinazione tra quest' art. e l' art. 9. in quanto che l' art. 9. pare, che limiti le pene in materia correzionale all' interdizione per un *dato tempo*, mentre la pena stabilita dall' ultima disposizione di quest' articolo 171. può essere considerata come una vera interdizione perpetua o perdita dell' impiego. Una tal mancanza di combinazione però non può dar luogo a una difficoltà molto seria, essendo positiva la disposizione dell' art. 171. onde non dubito, che ne' casi di un tale articolo il tribunale correzionale non possa validamente dichiarare l' accusato *incapace per sempre di esercitare alcuna pubblica funzione*. L' istessa riflessione si applica all' art. 175.

172. Nei casi espressi nei tre articoli precedenti sarà sempre pronunziata contro il condannato un' ammenda, il di cui *maximum* sarà il quarto delle restituzioni ed indennizzazioni, ed il *minimum* il dodicesimo.

(1) *Ammenda*. (Ved. gli art. 10. 52. 54. 55. e e le note.)

173. Qualunque giudice, amministratore, funzionario, o ufficiale pubblico che avrà distrutto, soppresso, sottratto o distratto gli atti e documenti dei quali era depositario in questa qualità o che gli saranno stati rimessi o comunicati per causa delle sue funzioni, sarà punito con i lavori pubblici a tempo.

Tutti gli agenti, preposti o commessi del Governo, o dei pubblici depositarj che si saranno resi colpevoli delle medesime sottrazioni, saranno soggetti alla stessa pena.

(1) *Lavori forzati per un dato tempo*. (Ved. gli articoli 15. 19. 64. 70. 71. 72. 253. 254 255. e le note)

§. II.

Delle concussioni commesse dai funzionarj pubblici.

174. Qualunque funzionario, ufficiale pubblico, loro agenti o preposti, qualunque percettore di diritti, tasse, contribuzioni, denari, rendite pubbliche o comunali, e loro agenti o preposti, che si saranno resi colpevoli del misfatto di concussione, ordinando di ricevere o esigendo o percipendo ciò che sapevano non esser dovuto, o eccedere ciò che era dovuto per diritti, tasse, contribuzioni, danari o rendite, o per mercedi o provisioni, saranno puniti, cioè, i funzionarj o ufficiali pubblici con la pena della reclusione, ed i loro agenti o preposti con la prigionia di due anni almeno e di cinque anni al più.

I colpevoli saranno inoltre condannati a una ammenda, il di cui *maximum* sarà il quarto delle restituzioni, e dei danni e interessi; ed il *minimum* il dodicesimo.

(1) *Reclusione*. (Ved. gli articoli 21. 64.) *Carcerazione* (Ved. gli articoli 40. 41. 4 3.) *ammenda*. (Ved. gli articoli 52. 53. 54. 55.)

§ III.

Dei delitti dei funzionarj che si saranno ingeriti in affari o traffici incompatibili colla loro qualità.

175. Qualunque funzionario, ufficiale pubblico, o agente del Governo che, o apertamente, o con atti simulati, o per mezzo d'interposte persone, avrà preso o ricevuto un interesse qualunque negli atti, aggiudicazioni, intraprese, o amministrazioni di cui Egli ha o aveva, nel tempo dell'atto, in tutto o in parte, la gerenza o la sopraintendenza, sarà punito con prigionia di sei mesi almeno, e di due anni al più, e sarà condannato a un'ammenda, che non potrà eccedere il quarto delle restituzioni e indennizzazioni, nè essere al di sotto del dodicesimo.

Sarà inoltre dichiarato per sempre incapace di esercitare alcuna pubblica funzione.

La presente disposizione è applicabile a qualunque funzionario o agente del Governo, che avrà preso qualunque siasi interesse in un affare del quale egli era incaricato di ordinare il pagamento, o di farne la liquidazione.

(1) *Carcerazione, ammenda, danni, interessi ec.* (Ved. gli articoli 40. 41 42. 52. 53 54. 55. 171 e le note)

176. Qualunque comandante di divisioni militari, di dipartimenti, piazze e città, qualunque prefetto o sotto prefetto, che avrà nell' estensione dei luoghi nei quali ha diritto di esercitare la propria autorità, fatto apertamente, o con atti simulati, o per mezzo d'interposte persone, il commercio di grani, biade, farine, sostanze farinacee, vini o bevande, fuo-

ri di quelle provenienti dai suoi proprj beni, sarà punito con un'ammenda di cinquecento franchi almeno, e di dieci mila al più, e con la confisca delle derrate appartenenti a questo traffico.

(1) *Ammenda*. (Ved. gli articoli 52. 53. 54. 55. del presente, e la nota sull' articolo 91. del Codice d' instruzione.)

§. IV.

Della corruzione dei funzionarj pubblici.

177. Qualunque funzionario pubblico dell' ordine amministrativo o giudiciario, qualunque agente o preposto di una pubblica amministrazione, che avrà accettate offerte o promesse, o ricevuti doni o presenti per fare un atto della sua funzione o del suo impiego, anche giusto, ma non soggetto a salario, sarà punito colla gogna, e condannato ad un'ammenda doppia del valore delle promesse accettate, o delle cose ricevute, senza che questa ammenda possa esser minore di 200. franchi.

La presente disposizione è applicabile a qualunque funzionario, agente o preposto della qualità sopra espressa, che per offerte o promesse accettate, doni o presenti ricevuti, si sarà astenuto dal fare un atto ch' era nella classe dei suoi doveri.

(1) *Esposizione alla berlina ammenda* (Ved. gli articoli 22. 24. 52. 53. 54. 55. 180. 181. e le note, unitamente alla nota 91. del Codice d' instruzione.)

178. Nel caso che la corruzione avesse per oggetto un fatto criminoso portante una pena

più grave di quella della gogna, questa pena più grave sarà applicata ai colpevoli.

179. Chiunque avrà costretto o tentato di costringere con violenze o minacce, corrotto o tentato di corrompere con promesse, offerte, doni o presenti, un funzionario, agente o preposto, della qualità espressa nell' articolo 177. per ottenere o una opinion favorevole, o processi verbali, stati, certificati, o valutazioni contrarie alla verità, ovvero posti, impieghi, aggiudicazioni, intraprese, o altro utile qualunque, finalmente qualunque altro atto del ministero del funzionario, agente o preposto, sarà punito colla medesima pena del funzionario, agente o preposto corrotto.

Peraltro, se i tentativi di coazione o corruzione non hanno avuto effetto alcuno; gli autori di questi tentativi saranno soltanto puniti con prigionia di tre mesi almeno, e di sei mesi al più, e con un' ammenda da cento a trecento franchi.

(1) *Tentato*. (Ved. gli artic. 3. 177. 180 181.) *Carcerazione ed Ammenda*. (Ved. gli artic. 40. 41. 52. 53. 54. 55.)

180. Non si restituiranno mai al corruttore le cose che egli ha date, nè il loro valore, ma saranno confiscate a vantaggio degli ospizj dei luoghi nei quali la corruzione è stata commessa.

181. Se un giudice nel dar sentenza criminale, o un giurato si è lasciato corrompere, in favore o contro l' accusato, sarà punito colla reclusione, oltre l' ammenda ordinata dall' articolo 177.

(1) *Reclusione*. (Ved. l' art. 21., e la nota.)

182. Se a motivo della corruzione n'è seguita condanna a una pena più grave di quella della reclusione, questa pena, qualunque sia, sarà applicata al giudice o giurato colpevole di corruzione.

183. Qualunque giudice o amministratore che si sarà deciso per parzialità in favor di una parte, o per inimicizia contro di lei, sarà colpevole di prevaricazione, e punito con la degradazione civica.

(1) *Degradazione civica*. (Ved. gli artic. 34; 166. 167. e le note.)

§. V.

Degli abusi d' autorità.

PRIMA CLASSE.

Degli abusi d' autorità contro i privati.

184. Qualunque giudice, procurator generale, o imperiale, qualunque sostituto, amministratore, o qualunque altro ufficiale di giustizia o di polizia, che si sarà introdotto nel domicilio di un cittadino, fuorchè nei casi previsti dalla legge, e senza le formalità da essa prescritte, sarà punito con un' ammenda di sedici franchi almeno, e di duecento al più.

(1) *Ammenda*. (Ved. gli artic. 10. 52. 53. 54. 55. e le note.)

185. Qualunque giudice o tribunale, amministratore od autorità amministrativa, che, sotto qualsisia pretesto, anche di silenzio o di oscurità di legge, avrà negato di render la giustizia che deve alle parti, dopo esserne sta-

to richiesto, e che avrà perseverato nel suo rifiuto dopo gli avvertimenti o gli ordini dei suoi superiori, potrà essere processato, e sarà punito con un' ammenda non minore di duecento franchi, nè maggiore di cinquecento, e con l' interdizione dell' esercizio delle funzioni pubbliche per cinque anni almeno, o per venti al più.

(1) *Ammenda*. (Ved. gli artic. 10. 52. 53. 54. 55.)

(2) *Interdizione*. (Ved l'artic. 42. e la nota.)

186. Allorchè un funzionario od ufficiale pubblico, un amministratore, un agente o un preposto del Governo o della polizia, un esecutore dei mandati di giustizia, o delle sentenze, un comandante in capo o subalterno della forza pubblica, avrà senza motivo legittimo usato o fatto usar violenza alle persone, durante l' esercizio, o a cagion dell' esercizio, delle sue funzioni, sarà punito secondo la natura e gravità delle sue violenze, e accrescendo la pena secondo la regola fissata dall' articolo 198. qui appresso.

(1) *Secondo la natura e la gravità ec.* (Ved. l'art. 198. 309. 310. 311.)

187. Qualunque soppressione, qualunque apertura di lettere confidate alla posta, commessa o agevolata da un funzionario o da un agente del Governo o dell' amministrazione delle poste, sarà punita con un' ammenda da sedici a trecento franchi. Al colpevole sarà inoltre interdetta qualunque funzione o impiego pubblico per cinque anni almeno, e dieci al più.

(1) *Ammenda e interdizione*. (Ved. gli artic. 10. 42. 52. 53. 54. 55.)

SECONDA CLASSE.

Degli abusi d' autorità contro l' interesse pubblico.

188. Qualunque funzionario pubblico, agente o preposto del Governo, di qualunque grado e condizione, che avrà richiesto o ordinato, fatto richiedere o ordinare l' azione o l' impiego della forza pubblica contro la esecuzione di una legge, o contro la riscossione di un' imposta legale, o contro l' esecuzione di un ordinanza o mandato di giustizia, o di qualunque altro ordine emanato dall' autorità legittima, sarà punito con la reclusione.

(1) *Reclusione*. (Ved. gli artic. 21. 190. 191)

189. Se questa richiesta o quest' ordine hanno prodotto il loro effetto, la pena sarà la deportazione.

(1) *Deportazione*. (Ved. gli artic. 17. 70. 71. 72. 190. 191.)

190. Le pene indicate negli articoli 188. e 189. non si applicheranno ai funzionarj o preposti che avessero agito per ordine dei loro superiori, se non in quanto quest' ordine sarà stato dato da questi per oggetti di loro giurisdizione, e sopra i quali fosse ad essi dovuta obbedienza gerarchica. In questo caso le pene sopra indicate, si applicheranno soltanto ai superiori che i primi avranno dato quest' ordine.

191. Se in sequela dei detti ordini o richieste, sopravvengono altri delitti punibili con pene più gravi di quelle espresse negli articoli 188. e 189. queste pene più gravi si ap-

plicheranno ai funzionarj, agenti o preposti colpevoli di aver dati gli ordini suddetti, o fatte le suddette richieste.

§. VI.

Di alcuni delitti relativi al modo di tener gli atti dello stato civile.

192. Gli ufficiali dello stato civile che avranno inscritto i loro atti su semplici fogli volanti, saranno puniti con prigionia di un mese almeno, e tre mesi al più, e con un'ammenda da sedici a duecento franchi.

(1) *Carcerazione, ammenda*. (Ved. gli artic. 40. 41. 52. 53. 54. 55. 195.)

193. Allorchè per la validità di un matrimonio la legge prescrive il consenso dei genitori o altre persone, l'ufficiale dello stato civile che non si sarà assicurato della esistenza di un tal consenso, sarà punito con una ammenda da sedici a trecento franchi, e con prigionia di 6. mesi almeno e di 1. anno al più.

(1) *Carcerazione ammenda*. (Ved. gli artic. 40. 41. 52 53. 54. 55. 195.)

194. L'ufficiale dello stato civile sarà anche punito con un'ammenda da sedici a trecento franchi, quando abbia ricevuto prima del termine prescritto dall' articolo 228. del Codice Napoleone l'atto di matrimonio di una donna stata per l'innanzi già maritata. (1)

(1) *Ammenda*. (Ved. gli artic. 52. 53. 54. 55. 195. 340.)

(1) Cod. Nap. art. 228. La donna non può contrarre un nuovo matrimonio se non sono trascorsi dieci mesi dopo lo scioglimento dell' antecedente.

195. Le pene stabilite dagli articoli precedenti contro gli ufficiali dello stato civile, saranno ad essi applicabili, anche allorquando la nullità dei loro atti non fosse stata domandata, o fosse stata nascosta; il tutto senza pregiudizio delle pene più gravi in caso di collusione, e senza pregiudizio pure delle altre disposizioni penali del titolo V. del libro primo del Codice Napoleone.

(1) *Nel caso di collusione*. Segnatamente se l' uffiziale si è lasciato sedurre. (Ved. gli artic. 177. 340.)

§. VII.

Dell' esercizio della pubblica autorità illegalmente anticipato o prolungato.

196. Qualunque funzionario pubblico, che sarà entrato in esercizio delle sue funzioni senza aver prestato il giuramento, potrà esser processato, e punito con un' ammenda di sedici franchi almeno, e cento cinquanta al più.

(1) *Ammenda*. (Ved. gli articoli 52. 53. 54. 55.) In tal guisa la prestazione del giuramento costituisce la vera istallazione, e conferisce al pubblico funzionario il carattere del suo impiego.

197. Qualunque funzionario pubblico revocato, destituito, sospeso o legalmente interdetto, che, dopo averne avuto la notizia ufficiale, avrà continuato nell' esercizio delle sue funzioni, o che, essendo elettivo o temporario, le avrà esercitate, dopo che altri gli è stato sostituito, sarà punito con prigionia di sei mesi almeno, e di 2. anni al più, e con un' am-

menda da cento a cinquecento franchi: gli sarà interdetto l'esercizio di qualunque pubblico ufficio per cinque anni almeno, e dieci al più, da contarsi dal giorno nel quale avrà subito la pena; il tutto senza pregiudizio delle pene più gravi stabilite contro gli ufficiali, o comandanti militari dall' articolo 93. del presente Codice.

(1) *Carcerazione, interdizione ammenda*. (Ved. gli artic. 40. 41. 42. 52. 53. 54. 55.)

Disposizione particolare.

198. Fuori dei casi in cui la legge regola specialmente le pene incorse per misfatti o delitti commesssi dai funzionarj o ufficiali pubblici, quelli di essi che avranno partecipato ad altri misfatti o delitti sopra i quali fossero incaricati di invigilare, o di reprimere, saranno puniti come segue:

Se trattasi di un delitto di polizia correzionale, subiranno sempre il *maximum* della pena imposta a quella data specie di delitto;

E se si tratta di misfatti portanti pena afflittiva, saranno condannati, cioè,

Alla reclusione, se il misfatto porta, contro qualunque altro colpevole, la pena del bando o della gogna;

Ai lavori pubblici a tempo, se il misfatto porta contro qualunque altro colpevole la pena della reclusione;

Ed ai lavori pubblici a vita, allorchè il misfatto porta contro qualunque altro colpevole la pena della deportazione, o quella dei lavori pubblici a tempo.

Al di là dei casi espressi, la pena comune si applicherà senza aggravarla.

(1) *Fuori de' casi ec.* Bisogna, che le due con-

dizioni volute dall' articolo trovinsi riunite affinchè vi sia luogo all' aumento delle pene.

SEZIONE III.

Dei disturbi cagionati all' ordine pubblico dai ministri dei culti nell' esercizio del lor ministero.

§. I.

Delle trasgressioni che possono porre in pericolo lo stato civile delle persone.

199. Qualunque ministro di un culto che procederà alle cerimonie religiose di un matrimonio, senza che sia stata a lui giustificata l' esistenza dell' atto precedente di matrimonio, ricevuto dagli ufficiali dello stato civile, sarà, per la prima volta, punito con un' ammenda da sedici a cento franchi.

(1) *Ammenda*. (Ved. gli artic. 52. 53. 54. 55.

200. In caso di nuove trasgressioni della qualità espressa nell' articolo precedente, il ministro del culto che le avrà commesse sarà punito, cioè,

Per la prima recidiva con prigionia di due anni almeno, e di cinque al più;

E per la seconda, con la deportazione.

(1) *Carcerazione*. (Ved. gli artic. 40. 41.)

(2) *Deportazione*. (Ved. gli artic. 17. 64 70. 71. 72.)

§. II.

Delle critiche, censure, o provocazioni dirette contro la pubblica autorità in un discorso pastorale pubblicamente pronunziato.

201. I ministri dei culti che pronunzieranno, nell' esercizio del lor ministero, e in una pubblica adunanza, un discorso contenente la critica o la censura del Governo, di una legge, di un decreto imperiale, o di qualunque altro atto della pubblica autorità, saranno puniti, con prigionia di tre mesi almeno e di due anni al più.

(1) *Carcerazione*. (Ved. gli artic 40. 41.

202. Se il discorso contiene una provocazione diretta alla disobbedienza alle leggi o altri atti della pubblica autorità; o se tende a sollevare, o armare una parte dei cittadini contro l'altra, il ministro del culto che lo avrà pronunziato sarà punito con prigionia di due anni almeno e di cinque al più, se la provocazione non ha prodotto effetto; e col bando, se ha dato luogo a disobbedienza, diversa però da quella, che sarebbe degenerata in sedizione, o rivolta.

(1) *Carcerazione*. (Ved gli artic 40. 41)

(2) *Bando ec*. (Ved. gli artic. 32 48. 64.)

203. Allorchè la provocazione sarà stata seguita da una sedizione o rivolta, la di cui natura dia luogo contro uno o più fra i colpevoli a una pena più grave di quella del bando, questa pena, qualunque siasi, sarà applicata al ministro reo della provocazione.

(1) *Sedizicne*. (Ved gli artic. 96. e seg. 313. 440. 441. 442.)

§. III.

Delle critiche, censure o provocazioni dirette contro la pubblica autorità in uno scritto pastorale.

204. Qualunque scritto contenente istruzioni pastorali, di qualsivoglia forma, e nel quale un ministro del culto si sarà ingerito in criticare o censurare o il Governo, o qualunque atto della pubblica autorità, porterà la pena del bando contro il ministro che l' avrà pubblicato.

(1) *Bando*. (Ved. gli artic. 32. 48. 64.)

205. Se lo scritto mentovato nell' articolo precedente contiene una provocazione diretta alla disobbedienza alle leggi o altri atti della pubblica autorità, o se tende a sollevare o armare una parte dei cittadini contro l' altra, il ministro che l' avrà pubblicato sarà punito con la deportazione.

(1) *Deportazione*. (Ved. gli artic. 17 64. 70. 71. 72.)

206. Allorchè la provocazione contenuta nello scritto pastorale sarà stata seguita da sedizione o rivolta, la di cui natura dia luogo contro uno o più fra i colpevoli a una pena più grave di quella della deportazione, questa pena qualunque siasi, sarà applicata al ministro reo della provocazione.

(1) *Sedizione*. (Ved. gli artic. 96. e seg. 265. e seg. 440. e seg.)

§. IV.

Della corrispondenza dei ministri dei culti con corti o potenze estere in materia di religione.

207. Qualunque ministro di un culto, che avrà in questioni o materie religiose, tenuta corrispondenza con una corte o potenza estera, senza averne preventivamente informato il ministro dell'Imperatore, incaricato della sopraintendenza ai culti, è senza averne ottenuto il suo assenso, sarà per questo solo fatto punito con un'ammenda da cento a cinquecento franchi, e con prigionia di un mese almeno e di due anni al più.

(1) *Corrispondenza*. „ Non si tratta ha detto l'Oratore del Governo, di rompere i legittimi rapporti di verun culto co' respettivi capi stranieri. Non si chiede se non di conoscerli, e questo diritto del Governo fondato sulla necessità di mantenere la pubblica tranquillità, impone ai ministri del culto dei doveri che saranno adempiti con trasporto da tutti quelli, i di cui cuori sono puri e le vedute oneste. Se quest'obbligo inquieta gli altri, la sua utilità non sarà se non meglio provata. „ *Carcerazione*, e *ammenda*. (Ved. gli artic. 40. 41. 52. 53. 54. 55.

208. Se la corrispondenza mentovata nell' articolo precedente è stata accompagnata o seguita da altri fatti contrari alle disposizioni formali di una legge o di un decreto dell'Imperatore, il colpevole sarà punito col bando, a meno che la pena risultante dalla natura di questi fatti non fosse più grave; nel qual ca-

so questa pena più grave sarà soltanto applicata.

(1) *Bando ec.* (Ved. gli artic. 32. 48.)

SEZIONE IV.

Resistenza, disobbedienza, ed altre mancanze verso la pubblica autorità.

§. I.

Ribellione.

209. Qualunque attacco o resistenza con violenza e vie di fatto verso gli ufficiali ministeriali, le guardie campestri o dei boschi, la forza pubblica, i preposti all' esazione delle tasse e contribuzioni, i loro latori di sentenze, i preposti delle dogane, i sequestrarj, gli ufficiali o agenti della polizia amministrativa e giudiciaria, che agiscono per esecuzione delle leggi, ordini e ordinanze della autorità pubblica, dei mandati di giustizia, o sentenze, è qualificato, secondo le ciscostanze, misfatto, o delitto di ribellione.

(1) (Ved. gli artic. 219. 313.) Se l' unione è composta degl' individui della classe di quelli indicati nell' artic 256., la loro combriccola serve per caratterizzare un misfatto, che deve esser punito in conformità degli artic. 267. 268.)

210. Se la ribellione è stata commessa da più di venti persone armate, i colpevoli saranno puniti con i lavori pubblici a tempo; e se non vi è stata delazione di armi, saranno puniti con la reclusione.

(1) *Armate*. (Ved. gli artic. 101. 214. 217. 313. 314., e la nota sull'artic. precedente.

(2) *Lavori forzati per un dato tempo*. (Ved. gli artic. 19. 64. 70. 71. 72)

(3) *Reclusione*. (Ved. l'artic. 21., e la nota.)

211. Se la ribellione è stata commessa da una riunione armata di tre persone o più, fino a venti inclusive, la pena sarà la reclusione; se non vi è stata delazione di armi, la pena sarà la prigionia di sei mesi almeno, e di due anni al più

(1) *Armata*. (Ved. gli artic. 101. 214. 217. 314.)

(2) *Reclusione*. (Ved. l'artic. 21. e la nota.)

(3) *Carcerazione*. (Ved gli artic. 40. 41. 218: e la nota sull'artic. 209.

212. Se la ribellione è stata commessa soltanto da una o due persone con armi, sarà punita con prigionia di sei mesi almeno e due anni al più; e se ha avuto luogo senza armi, con prigionia non minore di sei giorni nè maggiore di sei mesi.

(1) *Carcerazione*. (Ved. gli artic. 40. 41. 218. e la nota sull'artic. 209.)

214 In caso di ribellione in banda o attruppamento, l'articolo 100. del codice presente sarà applicabile ai ribelli senza funzioni nè impiego nella banda, che si saranno ritirati alla prima intimazione della pubblica autorità, o anche di poi, se sono stati presi fuori del luogo della ribellione, e senza nuova resistenza, e senza armi.

(*Ved. la nota sull' artic.* 100.

(1) *Delle armi*. (Ved. l'artic 101.)

214. Qualunque riunione d'individui per un misfatto o un delitto, è riputata riunione armata, allorchè più di due persone portano armi palesi.

215. Le persone che si trovasser munite d'armi nascoste, e che avessero fatto parte di una truppa o riunione non riputata armata, saranno individualmente punite come se avessero fatto parte di una truppa o riunione armata.

(1) *Delle armi nascoste*. (Ved. gli artic. 101. 111.)

216. Gli autori dei misfatti e delitti commessi nel corso e in occasione d' una ribellione, saranno puniti con le pene stabilite contro ciascuno di questi delitti, e se esse sono più gravi quelle della ribellione.

217. Sarà punito come colpevole della ribellione chiunque l' avrà provocata o con discorsi tenuti in luoghi o adunanze pubbliche, o con cartelli affissi, o con scritti stampati.

Nel caso in cui la ribellione non avesse avuto luogo, il provocatore sarà punito con prigionia di sei giorni almeno, e di un anno al più.

(1) *Eccitata*. (Ved. le disposizioni analoghe agli artic. 102. 210. 211. 212. 218. 313.)

218 In tutti i casi nei quali sarà pronunziata per causa di ribellione una semplice pena di prigionia, i colpevoli potranno inoltre esser condannati a una multa da sedici a ducento franchi.

(1) *Ammenda*. (Ved. gli artic. 52 53. 54. 55. (Quest'articolo riceve la sua applicazione nei casi degli artic. 211. 212. 217.

219. Saranno punite come riunioni di ribelli quelle che saranno state formate con armi o senza, e accompagnate da violenze o minacce contro l'autorità amministrativa, gli ufficiali, o gli agenti di polizia, o contro la forza pubblica,

1. Dagli operaj, o lavoranti a giornata nelle pubbliche officine o manifatture;

2 Dagli individui ammessi negli ospizj;

3. Dai prigionieri, imputati, accusati o condannati.

(1) *Saranno puniti*. (Ved. gli artic. 210. 111. 212. e seg.)

220. La pena applicata per ribellione ai carcerati imputati, accusati o condannati per altri misfatti o delitti, sarà dai medesimi subita, cioè,

Da quelli, i quali per causa di misfatti o delitti che hanno cagionato la loro prigionia, sono o sarebbero condannati a una pena non capitale nè perpetua, immediatamente dopo lo spirar di questa pena;

E dagli altri, immediatamente dopo il decreto o sentenza divenuta definitiva, che gli avrà rilasciati, o rimandati assoluti del fatto per cui erano detenuti.

221. I capi di una ribellione, o quelli che l'avranno provocata, potranno esser condannati a rimanere, spirato il termine della lor pena, sotto la vigilanza speciale dell'alta polizia, per cinque anni almeno e dieci al più.

(1) *Vigilanza speciale*. (Ved. l'artic. 11. e la nota.)

§. II.

Oltraggi e violenze verso i depositarj dell' autorità e forza pubblica.

222. Allorchè uno o più magistrati dell' ordine amministrativo o giudiciario, avranno ricevuto nell' esercizio delle loro funzioni, o per causa di questo esercizio, qualche oltraggio di parole tendente a ferirli nel loro onore, o nella loro delicatezza, quegli che gli avrà così oltraggiati sarà punito con prigionia di un mese almeno e di due anni al più.

Se l' oltraggio ha avuto luogo all' udienza di una corte o di un tribunale, la prigionia sarà di due anni almeno e di cinque al più.

(1) *Carcerazione*. (Ved. gli artic. 40. 41. 228. 463. Ved. anche gli artic. 304. e seg. del Codice d'instruzione.)

223. L' oltraggio fatto con gesti o minacce a un magistrato nell' esercizio, o a cagione dell' esercizio delle sue funzioni sarà punito con prigionia di un mese almeno e di sei al più; e se l' oltraggio è accaduto all' udienza di una corte o di un tribunale, sarà punito con prigionia non minore d' un mese nè maggiore di due anni.

(1) *Carcerazione*. (Ved. gli artic. 40. 41. 206. 463.)

224. L' oltraggio fatto con parole, gesti, o minacce a qualunque official ministeriale, o agente depositario della forza pubblica nell' esercizio o a cagion dell' esercizio delle sue funzioni, sarà punito con un' ammenda da sedici a duecento franchi.

(1) *Ammenda* . (Ved. gli artic. 52. 53 54. 55. 227. 463. (

225. La pena sarà la prigionia di sei giorni almeno e di un mese al più se l'oltraggio mentovato nel precedente articolo è stato diretto contro un comandante della forza pubblica.

(1) *Carcerazione* . (Ved. gli artic. 40. 41. 226. 463)

226. Nel caso degl' articoli 222. 223 e 225. l'offensore potrà, oltre la prigionia, esser condannato alla riparazione, o alla prima udienza o in scritto, ed il tempo della prigionia decretata contro di lui si principierà a contare dal giorno soltanto in cui la riparazione sarà stata fatta.

227. Nel caso dell' articolo 224. l'offensore potrà anche oltre l'ammenda esser condannato a una riparazione verso l'offeso; e se dilaziona, o ricusa, potrà esservi costretto coll' arresto personale.

228. Qualunque individuo anche senz'armi e senza che ne sia derivata ferita avrà percosso un magistrato nell' esercizio delle sue funzioni, o a cagion di questo esercizio, sarà punito con prigionia di due anni almeno e di cinque al più.

Se una tal violenza è accaduta all' udienza di una corte o di un tribunale il colpevole sarà punito con la gogna.

(1) *Carcerazione esposizione alla berlina* . (Ved. gli artic. 22. 24 40. 41. 229.)

229. Nell'uno e nell' altro dei casi espressi nell' art. precedente il colpevole potrà inoltre esser condannato ad allontanarsi per il tempo di cinque anni almeno e di dieci al più, dal

luogo ove risiede il magistrato, e alla distanza di due miriametri. (1)

Questa disposizione si eseguirà contando dal giorno nel quale il condannato avrà subito la pena.

Se il condannato trasgredisce quest' ordine, avanti lo spirar del tempo prefisso, sarà punito col bando.

(1) *Bando ec.* (Ved. l' artic. 32.)

230. Le violenze della specie espressa nell' articolo 228. dirette contro un ufficiale ministeriale; un agente della forza pubblica, o un cittadino incaricato di un ministero di pubblico servizio, se sono accadute nel tempo che esercitavano il loro ministero o a cagione di esso, saranno punite con prigionia di un mese almeno, e di sei al più.

(1) *Carcerazione*. (Ved. gli artic. 40. 41. 463.)

231. Se le violenze esercitate contro i funzionarj ed agenti indicati nell' art. 228. e 230. sono state causa di spargimento di sangue. ferite e malattia, la pena sarà la reclusione; se nei quaranta giorni ne è accaduta la morte, il colpevole sarà punito colla morte.

(1) *Reclusione*, *morte*. (Ved. gli artic 12. 21 e le note.)

232. Anche nel caso nel quale queste violenze non avessero cagionato spargimento di sangue, ferite, o malattia, le percosse saranno punite con la reclusione, se esse saranno state date con premeditazione o insidie.

(1) *Reclusione*. (Ved. l' artic 21) *Premeditazione*, *tradimento* (Ved. gli artic. 297. 298.)

(1) Poco più di dodici antiche miglia toscane.

233. Se le ferite sono nella classe di quelle che portano il carattere di omicidio, il colpevole sarà punito colla morte.

(1) *Morte, omicidio*. (Ved. gli art. 12 295.)

§. III.

Rifiuto di un servigio dovuto legalmente.

234. Qualunque comandante, ufficiale, o sotto ufficiale della forza pubblica, che dopo esserne stato legalmente richiesto dall'autorità civile avrà ricusato di far agire la forza sottoposta ai suoi ordini, sarà punito con prigionia di un mese almeno e di tre al più, senza pregiudizio delle riparazioni civili, che fessero dovute a termini dell'articolo 51. del presente Codice.

(1) *Carcerazione*. (Ved. gli artic. 40. 41. 463.)

285. Le leggi penali e regolamenti relativi alla conscrizione militare continueranno a ricevere la loro esecuzione.

236 I testimonj e giurati che avranno allegata una scusa riconosciuta falsa, saranno condannati oltre le ammende fissate per aver mancato di comparire alla prigionia di sei giorni almeno e di due mesi al più.

(1) *Carcerazione*. (Ved. gli artic. 40. 41. 463.

§. IV.

Evasione dei prigionieri, occultamente dei rei.

237. Ogni qualvolta accaderà fuga di detenuti, gli uscieri, comandanti in capo e subalterni, o della gendarmeria, o della forza armata

destinata alla scorta, o alla guardia dei posti, i soprastanti, guardiani, carcerieri, e qualunque altro preposto alla condotta, trasporto o custodia dei detenuti, saranno puniti come segue.

238. Se il fuggitivo era imputato di delitti di polizia, o di misfatti semplicemente infamanti o se era prigioniere di guerra, i preposti alla di lui guardia o scorta saranno puniti in caso di negligenza con prigionia di sei giorni almeno e di due mesi al più.

E in caso di connivenza con prigionia di sei mesi almeno e due anni al più.

Coloro che non essendo incaricati della custodia o scorta del detenuto avranno procurata o agevolata la di lui fuga, saranno puniti con prigionia di sei giorni almeno e di tre mesi al più.

(1) *Carcerazione*. (Ved. gli artic 40. 41. 242. 246. 247. 463.)

239. Se i detenuti fuggitivi o uno di essi erano imputati o accusati di un misfatto di natura tale da portare pena afflittiva, a tempo, o condannati per uno di questi misfatti, la pena contro i preposti alla custodia o scorta in caso di negligenza, sarà la prigionia di due mesi almeno, e di sei al più;

In caso di connivenza, la reclusione.

Gl'individui non incaricati della custodia dei detenuti che avranno procurata o agevolata la fuga saranno puniti con prigionia, non minore di tre mesi nè maggiore di due anni.

(1) *Carcerazione*, *reclusione*. (Ved. gli artic. 21. 40. 41. 242. 246. 247.)

240. Se i fuggitivi, o uno di essi sono imputati o accusati di misfatti di natura tale da portare pena di morte o pene perpetue, o se sono con-

dannati ad una di queste pene, le loro scorte, o custodi saranno puniti con prigionia di un anno almeno e di due al più, in caso di negligenza; e coi lavori pubblici a tempo in caso di connivenza.

Gli individui non incaricati della custodia o scorta dei prigionieri, che in caso di negligenza n'avranno o facilitata o procurata la fuga, saranno puniti con prigionia di un'anno almeno, e di cinque al più.

(1) *Carcerazione*. (Ved gli artic 40. 41. 242. 246. 247 463. (*Lavori forzati*) artic. 19. 70. 71. 72.

241. Se la fuga è accaduta o è stata tentata con violenza o rottura della carcere, le pene contro coloro che l'avranno favorita, somministrando gli istrumenti atti ad effettuarla, saranno, in caso che il fuggitivo fosse della qualità espressa nell'articolo 238. la prigionia di tre mesi almeno e di due al più;

Nel caso dell'articolo 239, la prigionia di due anni almeno e di cinque al più; e nel caso dell'articolo 240. la reclusione.

(1) *Carcerazione*, *reclusione*. (Ved. gli artic. 21. 40. 41 246. 247. 463.)

242. In tutti i casi che sopra, allorchè i terzi che avranno procurata o facilitata la fuga vi saran pervenuti corrompendo i custodi o carcerieri, o di connivenza con essi, saranno puniti con le pene medesime da infliggersi ai custodi o carcerieri.

243. Se la fuga con rottura o violenza è stata favorita con trasmissione d'armi, i custodi e scorte che vi avranno contribuito saranno puniti con i lavori pubblici a vita; le altre persone con i lavori pubblici a tempo.

(1) *Lavori forzati*. (Ved. gli articoli 15. 16. 19. 70. 71. 72.) *Armi*. (Ved. l'artic. 101.)

244. Tutti quelli che saranno stati conniventi alla fuga di un detenuto, saranno solidalmente condannati, a titolo di danni e interessi, a tutto ciò che la parte civile del detenuto avrebbe avuto diritto di ottenere contro di lui.

(1) *Danni e interessi*. (Ved. gli artic. 10. 51. e le note)

245. A riguardo dei detenuti che saranno fuggiti, o che avranno tentato di fuggire con rottura di carcere o violenza, saranno, per questo solo fatto, puniti con prigionia di sei mesi almeno e di un' anno al più; e subiranno questa pena subito dopo consumata quella che avranno incorso per il misfatto o delitto, a cagion del quale erano detenuti, o immediatamente dopo il decreto o sentenza che gli avrà rilasciati, o rimandati assoluti del detto misfatto o delitto; il tutto senza pregiudizio delle pene più gravi che avrebbero potuto incorrere per altri misfatti commessi nelle loro violenze.

(1) *In quanto a' detenuti ec.* Per meglio far comprendere lo spirito di quest' articolo l'oratore del Governo disse „ Il desiderio della libertà è sì naturale all' uomo, che veramente non si potrebbe dire, che divenisse reo, qualora trovata aperta la porta della sua prigione, se ne andasse via di là. Il delitto incomincia in lui solo quando ha fatto uso di mezzi violenti e non permessi cioè rompendo la prigione a viva forza. „

246. Chiunque sarà condannato, per aver favorito una fuga, o i tentativi di fuga a una

prigionia al di là de' sei mesi, potrà in oltre esser sottoposto alla vigilanza speciale dell'alta polizia per un' intervallo di cinque anni almeno e di dieci al più.

(1) *Vigilanza*. (Ved. l'artic. 11. e la nota.)

247. Le pene di prigionia di sopra stabilite contro le scorte o custodi in caso di negligenza soltanto, cesseranno allorchè i fuggitivi saranno ripresi, o di nuovo esibiti, purchè ciò cada dentro quattro mesi dal giorno della fuga, e che non siano arrestati per altri misfatti o delitti commessi posteriormente.

248. Quelli, che avranno nascosto o fatto nascondere persone che essi sapevano aver commessi misfatti portanti pena afflittiva, saranno puniti con tre mesi di prigionia almeno, e di due anni al più.

Sono eccettuati dalla presente disposizione gli ascendenti o discendenti, coniugi, anche dopo il divorzio, fratelli o sorelle dei rei nascosti, o i loro affini nel medesimo grado.

(1) *Carcerazione*. (Ved gli artic. 40. 41. 463.)

§. V.

Rottura di sigilli, e furto di documenti nei depositi pubblici.

249. Quando i sigilli apposti per ordine del Governo, e in seguito di un' ordinanza di giustizia pronunziata in qualunque siasi materia, saranno stati rotti, i custodi saranno puniti, per semplice negligenza, con prigionia di sei giorni almeno, e di sei mesi al più.

(1) *Carcerazione*. (Ved. gli artic. 40. 41. 463.)

250. Se la rottura dei sigilli riguarda carte e

effetti di una persona imputata o accusata di un misfatto portante pena di morte, lavori pubblici a vita, o deportazione, o condannata ad una di queste pene, il custode negligente sarà punito con prigionia di sei mesi almeno, e di due anni al più.

(1) *Carcerazione*. (Ved. gli artic. 40. 41. 463.)

251. Chiunque avrà appostatamente rotto sigilli apposti su carte o effetti della specie indicata nell'articolo 249. o contribuito alla rottura dei sigilli sarà punito con la reclusione; e se questi è il custode stesso sarà punito colla pena dei lavori pubblici a tempo.

(1) *Reclusione, lavori forzati*. (Ved. gli artic. 16. 19. 21. 70. 71. 72.

252. Per ciò che concerne qualunque altra rottura di sigilli, i colpevoli saranno puniti con prigionia non minore di sei mesi nè maggiore di due anni; e se questi è il custode stesso, sarà punito colla medesima pena per due anni almeno, e per cinque al più.

(1) *Carcerazione*. (Ved. gli artic. 40. 41. 463.)

253. Qualunque furto commesso per mezzo di rottura di sigilli, sarà punito come furto con scasso.

(1) *Rottura*. (Ved. l'artic. 384.)

254. In quanto alle sottrazioni, distruzioni, toglimenti di carte o processi criminali, o altre scritture, registri, atti, ed effetti contenuti in archivj, cancellerie o depositi pubblici, o rimessi a un depositario pubblico in tal qualità, le pene saranno contro i cancellieri, archivisti, notari, o altri depositari negligenti, la prigionia di tre mesi almeno, e di un anno

al più, ed un'ammenda di cento a trecento franchi.

(1) *Carcerazione*. (Ved. gli artic. 40 41. 52. 53. 54. 55 463. Ved. anche gli artic. 169. 170. 171. 172. 173. 255 408.)

255. Chiunque si sarà reso colpevole delle sottrazioni, toglimenti, o distruzioni mentovate nell'articolo precedente sarà punito con la reclusione.

Se n'è colpevole lo stesso depositario, sarà punito con i lavori pubblici a tempo.

(1) *Reclusione*, *lavori forzati*. (Ved. gli artic. 19. 21. 70. 71. 72. 408.)

256. Se la rottura dei sigilli, le sottrazioni, toglimenti, e distruzioni di scritture sono state commesse con violenza verso le persone, la pena sarà contro qualunque colpevole, quella dei pubblici lavori a tempo, senza pregiudizio delle pene più gravi, ove occorra, secondo la natura delle violenze, ed altri misfatti che vi fosser congiunti.

(1) *Lavori forzati*. (Ved. gli artic. 19. 70. 71. 72. 408.)

(2) *Senza pregiudizio ec.* (Ved. gli artic. 295. e seg.

§. VI.

Degradazioni di monumenti.

257. Chiunque avrà distrutto, abbattuto, mutilato, o degradato monumenti, statue, ed altri oggetti destinati alla utilità ed ornament pubblico, ed inalzati dall'autorità pubblica.

con la sua autorizzazione, sarà punito con prigionia di un mese almeno e di due anni al più, e con un'ammenda non minore di cento nè maggiore di cinquecento franchi.

(1) *Carcerazione, e ammenda.* (Ved gli artic. 40. 41. 52. 53. 54. 55. 463.)

§. VII.

Usurpazione di titoli o funzioni.

258. Chiunque senza titolo si sarà intruso in funzioni pubbliche, civili o militari, o avrà esercitato gli atti di una di queste funzioni, sarà punito con prigionia di due anni almeno e di cinque al più, senza pregiudizio della pena di falso, se l'atto porta il carattere di questo misfatto.

(1) *Carcerazione.* (Ved. gli artic. 40. 41. 463.)

259. Qualunque persona che avrà pubblicamente portato un abito d'ufizio, un uniforme, o una decorazione che non li apparteneva, o che si sarà attribuito titoli imperiali che non gli fossero stati legalmente conferiti, sarà punito con prigionia non minore di sei mesi, nè maggiore di due anni.

(1) *Carcerazione.* (Ved. gli artic. 40. 41. 463.)

§. VIII.

Ostacoli al libero esercizio dei culti.

260. Qualunque privato che, con vie di fatto o minacce, avrà costretto o impedito uno o più persone di esercitare uno dei culti autorizzati, di assistere all'esercizio di questo culto, di celebrare certe feste, osservare certi

giorni di riposo, ed in conseguenza d'aprir o chiudere le loro officine, botteghe o magazzini, e di fare, o tralasciare certi lavori, sarà punito per questo solo fatto con un'ammenda di sedici franchi almeno, e dugento al più, e con prigionia non minore di sei giorni, nè maggiore di due mesi.

(1) *Carcerazione ammenda*. (Ved. gli art. 40. 41. 52. 53. 54. 55. 463)

261. Coloro che avranno impedito, ritardato, o interrotto gli esercizj di un culto con tumulti o disordini cagionati nel tempio o altro luogo destinato o inserviente attualmente a questi esercizj, saranno puniti con un'ammenda da sedici a trecento franchi, e con prigionia di sei giorni almeno, e di tre mesi al più.

(1) *Carcerazione ammenda*. (Ved. gli artic. 40. 41. 52. 53. 54 55. 463.)

262. Qualunque persona, che avrà con parole o gesti oltraggiato gli oggetti di un culto nei luoghi destinati, o inservienti attualmente al suo esercizio, o i ministri di questo culto nelle loro funzioni, sarà punita con un'ammenda da sedici a cinquecento franchi, e con prigionia di quindici giorni almeno, e di sei mesi al più.

(1) *Carcerazione e ammenda*. (Ved. gli artic. 40. 41. 52. 53. 54 55. 463.)

(2) *Ne' luoghi destinati o inservienti attualmente al suo esercizio*. ,, Quest' espressioni medesime ha detto l'oratore del Governo, indicano i limiti entro i quali il legislatore ha creduto dover ristringersi. La giusta propor-

zione dovuta a' differenti culti, potrebbe perdere quest' imponente carattere, e degenerare eziandio in vessazione o tirannia, se alcuni pretesi oltraggj fatti ai segnali collocati fuori del sacro recinto, potessero divenire l'oggetto di giuridiche indagini. Ciascheduno di noi si rammenterà la condanna pronunziata nel passato secolo contro il giovane e sventurato *Delabarre*, e nessuno vorrà, che l'aver gettato imprudentemente un sasso in mezzo a una strada oppure in un campo somministri la materia ad un accusa di sacrilegio. „

263. Chiunque avrà percosso il ministro di un culto nelle sue funzioni sarà punito con la gogna.

(1) *Esposizione alla berlina*. (Ved. gli artic. 22. 24.

264. Le disposizizioni del presente paragrafo si applicano soltanto ai tumulti, oltraggi, o vie di fatto, la di cui natura, o le di cui circostanze non daranno luogo a pene più gravi, secondo le altre disposizioni del presente codice.

(1) *Maggiori pene*. (Ved. gli artic. 295. e seg.

Sezione V.

Associazione di malfattori, vagabondaggio, *e mendicità*.

§. I.

Associazione di malfattori.

265. Qualunque associazione di malfattori contro le persone, o le proprietà è un misfatto contro la pubblica quiete.

Ogni riunione ec. Le disposizioni di questo paragrafo, si applicano a norma di quanto è stato esposto dall' oratore del Governo ,, alle bande e riunioni di questi esseri scellerati i quali facendo un mestiere del latrocinio e del saccheggio mettono poi in comune il prodotto delle loro rapine. Una tal riunione è in se medesima un delitto, che quando non fosse stato accompagnato nè seguito da alcun altro misfatto, sarà punito con i lavori forzati a tempo relativamente a' capi, e con la reclusione di *tutti gli altri individui componenti la banda*. ,,

Nei casi dove queste bande avranno commesso uno dei misfatti specificati nella seconda sezione capit. 1. tit. 1. e nella quinta sezione cap. 3. tit. lib. III. come sopra, i membri che le compongono saranno puniti con le pene stabilite da queste due sezioni. (Vedgli artic. 313. 440. 441. 442. e la nota sull' artic. 96.)

266. Questo misfatto esiste col solo fatto

della formazione di bande, o di corrispondenza tra esse e i loro capi o comandanti, o di convenzioni tendenti a render conto, e a far distribuzione o divisione del prodotto dei misfatti.

267. Quando questo misfatto non fosse stato accompagnato o seguito da alcun altro, gli autori, i direttori dell' associazione, e i comandanti in capo o subalterni di queste bande saranno puniti coi lavori pubblici a tempo.

(1) *Lavori forzati*. (Ved. gli artic 15. 16. 19. 70. 71. 72. e le note sugli artic 100. e 275.

268. Tutti gli altri individui incaricati di un servigio qualunque in queste bande, e quelli che avranno scientemente e volontariamente somministrato alle bande, e loro divisioni, armi, munizioni, istrumenti del misfatto, alloggio, ritiro, o luogo di riunione saranno puniti con la reclusione.

(1) *Reclusione*. (Ved. gli artic. 21. 100. 265. e le note.)

§. II.

Vagabondaggio.

269. Il vagabondaggio è un delitto,

270 I vagabondi, o persone sconosciute sono quelle che non hanno nè domicilio certo, nè mezzi di sussistenza, e che non esercitano abitualmente nè mestiere nè professione.

(1) *I vagabondi ec*. (Ved. il Codice d'instruzione artic. 583. e seg.)

271. I vagabondi o persone sconosciute, che saranno state legalmente dichiarate tali, verranno per questo solo fatto punite con prigio-

nia di tre mesi almeno, o di sei al più, e resteranno dopo subita la loro pena a disposizione del Governo per il tempo che egli determinerà, e secondo la loro condotta.

(1) *Carcerazione per la via correzionale*. (Ved. gli artic 40. 41.)

(2) *Alla disposizione del Governo*. Il modo di mettere i vagabondi alla disposizione del Governo è stato spiegato dall'oratore, che ha presentata la legge ne' seguenti termini „Colui che non ha domicilio, nè mezzi di sussistenza nè professione nè mestiere alcuno, non è in fatti membro della città. Ella può rigettarlo e lasciarlo alla disposizione del Governo, che potrà secondo i dettami della sua prudenza o ammetterlo alla malleva-doria prestata da un onesto e solvente cittadino, che si offra di esserne responsabile o collocarlo in una casa di lavoro finchè abbia imparato a sovvenire a' suoi bisogni, oppure tenerlo chiuso come un essere miserabile e pericoloso, se non evvi veruna emenda da sperare. „ Si vede da questa spiegazione, che l'effetto della remissione *sotto la vigilanza dell' alta polizia* determinata dall' artic. 44. non è così esteso come quando il reo è *messo a sua disposizione ec.*

272. Le persone dichiarate vagabonde per sentenza potranno, se sono esteri, esser condotte per ordine del Governo fuori del territorio dell' Impero.

273. I vagabondi nati in Francia potranno dopo una sentenza, anche passata in cosa giu-

dicata, esser reclamati con deliberazione del consiglio municipale della comune nella quale sono nati, o può esser per essi prestata cauzione da un cittadino solvente.

Se il Governo accoglie il reclamo, o accetta la cauzione, gl' individui così reclamati, o cautelati, saranno per suo ordine rimandati o condotti nella comune che gli ha reclamati, o in quella che sarà loro assegnata per residenza a richiesta del mallevadore.

(1) *E per cui è stata prestata la mallevadoria ec.* Questa mallevadoria deve avere il risultato medesimo di quello mentovato nell' artic. 44. (Ved. l'artic. 46.)

§. III.

Mendicità.

274. Ogni persona che sarà stata trovata mendicando in un luogo, nel quale esisterà uno stabilimento pubblico organizzato affine d' ovviare alla mendicità, sarà punita con prigionia di tre mesi almeno, e sei al più, e sarà spirato il tempo della sua pena, condotta al deposito di mendicità.

(1) *Carcerazione*. (Ved. gli art. 40. 41. 463.)

275 Nei luoghi nei quali non esistono peranche tali stabilimenti, i mendicanti per abitudine, e validi, saranno puniti con prigionia di un mese almeno e tre al più.

Se sono stati arrestati fuori del cantone di loro residenza, saranno puniti con prigionia di sei mesi almeno, e di due anni al più.

(1) *Carcerazione*, (Ved. gli art. 40. 41. 463.)

276. Tutti i mendicanti, anche invalidi che

avranno usato minacce, o saranno entrati senza permesso del proprietario, o delle persone di sua casa, o in un' abitazione, o in un recinto annesso;

O che fingeranno piaghe o malattie;

O che mendicheranno in riunione, a meno che non sia il marito e la moglie, o il padre e la madre e i loro piccoli figlj, il cieco e la sua guida;

Saranno puniti con prigionia di sei mesi almeno, e di due anni al più.

(1) *Carcerazione*. (Ved. gli art. 40. 41. 463.)

Disposizioni comuni ai vagabondi e mendicanti.

277. Qualunque mendicante o vagabondo che sarà stato preso travestito in qualunque modo,

O con armi indosso, benchè non ne abbia fatto uso, nè minacciato alcuno.

O munito di lime, grimaldelli o altri istrumenti atti a commetter furti o altri delitti, o a procurarli i mezzi di penetrar nelle case, sarà punito con prigionia di due anni almeno, e di cinque al più.

(1) *Armi, prigionia*. (Ved. gli art. 40. 41. 101.)

278. Qualunque mendicante o vagabondo che sarà trovato con uno o più effetti in dosso di un valore superiore a cento franchi, e che non giustificherà d'onde gli provengono, sarà punito con la pena stabilita dall' art. 276.

279. Qualunque mendicante o vagabondo che avrà esercitato qualsisia atto di violenza verso le persone sarà punito con la reclusione, senza pregiudizio delle pene più gravi, se vi è luogo, in proporzione del genere e delle circostanze della violenza.

(1) *Reclusione*. (Ved. l' artic. 21.)

280. Qualunque vagabondo o mendicante che avrà commesso un misfatto portante la pena dei lavori pubblici a tempo, sarà inoltre bollato.

(1) *Bollato*. (Ved. gli artic. 7. 20.)

281. Le pene stabilite dal presente Codice contro gl'individui latori di certificati falsi, falsi passaporti, o carte di rotta false, saranno sempre nella loro specie portate al *maximum*, quando saranno applicate a vagabondi o mendicanti.

(1) (Ved. gli artic. 153. e seg. a tutto l'artic. 162. inclusivamente.)

282. I vagabondi o mendicanti, che avranno subito le pene stabilite dagli articoli precedenti, spirato il termine di queste pene, rimarranno a disposizione del Governo.

(1) *A disposizione del Governo*. (Ved. la nota sull'artic. 271.)

Sezione IV.

Delitti commessi per via di scritti, immagini, a stampe distribuite senza nome d'autore stampatore, o incisore.

283. Qualunque pubblicazione o distribuzione d'opere, scritti, avvisi, bullettini, affissi, giornali, fogli periodici o altri stampati, nei quali non si troverà la vera indicazione dei nomi, professione e dimora dell'autore o dello stampatore, sarà per questo solo fatto punita con prigionia di sei giorni almeno, e di sei mesi al più, contro qualunque persona che scientemente avrà contribuito alla pubblicazione o distribuzione.

(1) *Carcerazione*. (Ved. gli artic. 40. 41. 463.)

284. Questa disposizione sarà ridotta a pene di semplice polizia.

1. Per i banditori, affiggitori, venditori, distributori che avranno fatto conoscer la persona dalla quale hanno ricevuto lo scritto stampato;

2. Per chiunque avrà fatto conoscere lo stampatore;

3. Anche per lo stampatore che avrà fatto conoscer l' autore.

(*Ved. l'art.* 475. *num.* 13. *e l'art* 477.)

285. Se lo scritto stampato contiene qualche provocazione a misfatti o delitti, i banditori, affiggitori, venditori e distributori saranno puniti come complici dei provocatori, a meno che non abbiano fatto conoscere quelli dai quali hanno ricevuto lo scritto contenente la provocazione.

In caso di rivelazione non incorreranno se non nella pena di prigionia di sei giorni almeno, e di tre mesi al più, e la pena di complicità sarà soltanto applicabile a quelli che non avranno fatto conoscere le persone dalle quali avranno ricevuto lo scritto stampato, ed allo stampatore, se è noto.

(1) *Complici de' provocatori*. (Ved. gli art. 60. 102. e le note.)

286. In tutti i casi sopra espressi gli esemplari presi saranno confiscati.

287. Ogni esposizione o distribuzione di canzoni, libelli, figure, o immagini contrarie ai buoni costumi, sarà punita con un' ammenda da sedici a cinquecento franchi, con prigionia di un mese almeno, e di un anno al più, e con la confisca dei rami e degli esemplari impressi

o stampati delle canzoni, figure, o altri oggetti del delitto.

(1) *Carcerazione*, *ammenda*. (Ved. gli artic. 40. 41. 52. 53. 54. 55. 463.)

288. La pena di prigionia e l'ammenda determinata dall'articolo precedente saranno ridotte a pene di semplice polizia,

1. Per i banditori, venditori, o distributori che avranno fatto conoscere la persona, che loro ha rimesso l'oggetto delittuoso;

2. Per chiunque avrà fatto conoscere lo stampatore, o l'incisore;

3. Anche per lo stampatore, o l'incisore, che avranno fatto conoscere l'autore, o la persona dalla quale saranno stati incaricati della stampa o dell'incisione.

(*Ved. l'art.* 475. *num.* 13. *e l'art.* 477.)

289. In tutti i casi espressi nella presente sezione, e nei quali l'autore sarà noto, ei subirà il *maximum* della pena annessa alla specie del delitto.

Disposizioni particolari.

290. Qualunque individuo, che senza esservi stato autorizzato dalla polizia, farà il mestiere di banditore, o affiggitore di scritti impressi, disegni, o incisioni, anche rivestiti del nome degli autori, stampatori, disegnatori, o incisori sarà punito con prigionia di sei giorni almeno e di due mesi al più.

(1) *Carcerazione*. (Ved. gli artic. 40. 41. 453.

Sezione VII.

Delle società o riunioni illecite.

291. Niuna società di più di venti persone il di cui oggetto sarà di riunirsi tutti i giorni, o in certi giorni determinati per occuparsi di oggetti religiosi, letterarj, politici, o di altro genere non potrà formarsi se non col consenso del Governo, e sotto le condizioni che all'autorità pubblica piacerà d'imporre alla società.

Nel numero di persone indicate nel presente articolo non sono comprese quelle domiciliate nella casa, ove si riunisce la società.

292. Qualunque società della natura sopra espressa, che si sarà formata senza autorizzazione, o che dopo averla ottenuta avrà violate le condizioni impostele, sarà sciolta.

I capi, direttori o amministratori della società saranno inoltre puniti con un'ammenda da 16 a 200 franchi.

(1) *Ammenda* (Ved. gli artic. 32 53 54 55.)

293. Se con discorsi, esortazioni, invocazioni, o preghiere in qualunque lingua siasi, o con letture, affissi, pubblicazioni o distribuzioni di scritti qualunque, sono state fatte in queste società provocazioni a misfatti o delitti, la pena sarà un'ammenda di cento a trecento franchi, e la prigionia di tre mesi almeno, e di due anni al più contro i capi, direttori, e amministratori di queste società, senza pregiudizio delle pene più gravi che fossero stabilite dalla legge contro gli individui personalmente colpevoli della provocazione, i quali in nessun caso potranno esser puniti con pena minore di quella inflitta ai capi direttori, e amministratori della società.

(1) *Carcerazione, ammenda.*)Ved. gli art. 40. 41. 52. 53. 54 55. 60. 102. 313. 463.

294. Qualunque individuo, che senza permissione dell' autorità municipale, avrà accordato o concesso l' uso della sua casa o del suo appartamento in tutto o in parte per la riunione dei membri di una società, anche autorizzata, o per l' esercizio di un culto, sarà punito con un' ammenda di sedici franchi almeno, e duecento al più.

(1) *Ammenda.* (Ved. gli art. 52. 53. 54. 463.)

TITOLO II.

Misfatti e delitti contro i privati.

CAPITOLO I.

Misfatti e delitti contro le persone.

Sezione Prima.

Omicidj ed altri misfatti capitali, minacce d' attentati contro le persone.

§. I.

Omicidio semplice, Assassinio, Parricidio, Infanticidio, Veneficio.

295. L' omicidio commesso con sola volontà di commetterlo è caratterizzato omicidio semplice.

(1) *Volontariamente ec.* Secondo l' esposizione fatta dall' oratore del Governo, si attenta alla vita di una persona tanto dandole la morte, quanto esercitando contro di essa degli

atti di violenza. Questi sebbene non producano immediatamente la perdita della vita, possono però abbreviarne i giorni, o cagionare delle malattie o infermità. Affinchè l'*omicidio* sia un misfatto bisogna, che sia *volontario*. Se è tale allora vien qualificato come omicidio; ma se è commesso con premeditazione o a tradimento, la legge lo qualifica come assassinio o grassazione ec. (Ved. gli artic 64 66. 67. 319 321. 322. 324. 326. 327. 328. 329.)

296. Qualunque omicidio commesso con premediitazione o con insidie è caratterizzato assassinio.

(1) *Assassinio*. (Ved. gli artic. 279. 298. 302. 303 304. e per gli scusati gli artic. 64. 66. 67. 68. 327. 328. 329.)

297. La premeditazione consiste nel disegno formato prima dell'azione di attentare alla persona di un individuo determinato, o anche di quello che sarà trovato e incontrato, quando anche un tal disegno dipendesse da qualche circostanza o condizione.

298. L'aguato consiste nell'attendere per un corso minore o maggiore di tempo in uno o diversi luoghi, un individuo, o per dargli la morte, o per esercitare sopra di lui atti di violenza.

299. L'omicidio del padre o della madre legittimi, naturali, o adottivi, o di qualunque altro ascendente legittimo, è caratterizzato parricidio.

(1) *Parricidio*. (Ved. gli artic. 13. 86. 319. 323.)

300. E' caratterizzato infanticidio l'uccisione di un fanciullo recentemente nato.

(1) *Infanticidio*. (Ved. gli artic. 64. 302. 319.)

301. E' caratterizzato veneficio qualunque attentato alla vita di una persona per mezzo di sostanze capaci di dar la morte più o meno prontamente, in qualunque modo queste sostanze siano state impiegate o amministrate, e qualunque ne siano state le conseguenze.

(1) *E' qualificato veneficio ec.* „Questo misfatto è un vero assassinio, mentre suppone necessariamente un vero e premeditato disegno. Dall' altro canto è di tutti i misfatti il più vile ed iniquo tra i più atroci ec. . . Era inutile l' aggiungere la disposizione del Codice del 1791., che dice, che se prima che il veneficio abbia avuto effetto, o prima, che l'avvelenamento degli alimenti o bevande sia stato scoperto, l' avvelenatore avesse sospesa l'esecuzione di un tal misfatto nascondendo o gettando via i cibi o bevande avvelenate o impedendo che veruno ne faccia uso l' accusato può essere assoluto. Una disposizione di tal natura era necessaria quando fu adottata, perchè allora non esisteva veruna legge contro i tentativi del misfatto. Ma l' artic. 2. del nuovo Codice, che gli prevede, e gli definisce, annunzia bastantemente, che veruno di questi tentativi, non sarà considerato come il misfatto medesimo, qualora sarà stato sospeso volontariamente dall' autore e non da circostanze fortuite e indipendenti dalla di lui volontà. „ Tale è il discorso fatto dall' Oratore del Governo. (Ved. l' artic. seguente, e gli artic. 64. 66. 67. 68. 319.

302. Qualunque colpevole di assassinio, parricidio, infanticidio, e veneficio, sarà punito con la morte; non derogando alla disposizion particolare contenuta nell' art. 18. rapporto al parricidio.

(1) *Punito con la morte*. (Ved. gli artic. 12. 64. 66. 67. 68. 319.

303. Saranno puniti come colpevoli di assassinio tutti i malfattori, qualunque sia la loro denominazioue, che per la esecuzione dei loro delitti impiegano torture, o commettono atti di barbarie.

304. L' omicidio semplice porterà la pena di morte quando avrà preceduto, accompagnato o seguito un altro misfatto o delitto.

In qualunque altro caso il colpevole d' omicidio semplice sarà punito colla pena de' lavori pubblici a vita.

(1) *Punito con la morte. Lavori forzati ec.* (Ved. gli artic. 12. 15. 19. e per gli scusati gli artic. 64. 66. 67. 68. 70. 71. 72. 319. 321. 322. 324. 326. 327. 328. 329.)

§. II.

Minaccie.

305. Chiunque avrà minacciato con scritto anonimo o firmato, un assassinio, un veneficio, o qualunque altro attentato contro le persone, che sarebbe punibile colla pena di morte, dei pubblici lavori a vita, o della deportazione, sarà punito con la pena dei lavori pubblici a tempo, nel caso in cui la minaccia fosse stata fatta con ordine di deporre una somma di denaro in un luogo indicato, o di adempire a qualunque altra condizione.

(1) *Lavori forzati ec.* (Ved. gli artic. 15. 16. 19. e le note.)

386. Se questa minaccia non è stata accompagnata da alcun ordine o condizione, la pena sarà la prigionia di due anni almeno, e di cinque al più, e un' ammenda da cento a seicento franchi.

(1) *Carcerazione, e ammenda.* (Ved. gli artic. 40. 41. 52 53. 54 55 308. 463.)

507. Se la minaccia fatta con ordine o sotto condizione è stata verbale, il colpevole sarà punito con prigionia di sei mesi almeno, e di due anni al più, e con un' ammenda da venticinque a trecento franchi.

(1) *Carcerazione e ammenda.* (Ved. gli artic. 40. 41. 52. 53. 54. 55. 308. 463.

308. Nei casi preveduti dai due articoli precedenti il colpevole potrà inoltre esser posto, per decreto o sentenza, sotto la vigilanza della alta polizia, per cinque anni almeno o dieci al più.

(1) *Vigilanza.* (Ved. gli artic. 11. 44.)

SEZIONE II.

Ferite e percosse volontarie non caratterizzate omicidio, e altri misfatti, e delitti volontarj.

309. Sarà punito con la pena della reclusione, qualunque individuo che avrà ferito, o percosso, se da questi atti di violenza è derivata una malattia o incapacità di lavoro personale per più di venti giorni.

(1) *Reclusione*. (Ved. gli artic. 21. 64. 66. 67. 312. 320. 321. 322. 327 329)

310. Se il misfatto mentovato nell' articolo precedente è stato commesso con premeditazione e aguato, la pena sarà quella dei pubblici lavori a tempo.

(1) *Lavori forzati*. (Ved. gli artic. 15. 19. 312.)

311. Quando le ferite o percosse non avranno cagionata alcuna malattia o incapacità di lavoro personale della specie mentovata nell' articolo 309. il colpevole sarà punito con prigionia di un mese almeno e di due anni al più, e con un' ammenda da sedici a duecento franchi.

Se vi è stata premeditazione o aguato la prigionia sarà di due anni almeno, e di cinque al più, e l' ammenda di cinquanta a cinquecento franchi.

(1) *Carcerazione*, *Ammenda*. (Ved. gli artic. 40. 41. 52. 53. 54 55. 312. 315. 320. 321. 327. 328. 329. 463.)

(2) *Premeditazione*. *Tradimento o atto proditorio*. (Ved. gli artic. 297. 298.)

312. Nei casi previsti dagli art. 300, 310, e 311. se il colpevole ha commesso il misfatto verso i suoi padre o madre legittimi, naturali, o adottivi, o altri ascendenti legittimi, sarà punito come segue.

Se l' articolo al quale si riferisce il caso stabilisce la prigionia e l' ammenda, il colpevole subirà la pena della reclusione;

Se l' articolo stabilisce la pena della reclusione, il colpevole subirà quella dei pubblici lavori a tempo;

Se l' articolo stabilisce la pena dei lavori

pubblici a tempo, subirà quella dei lavori pubblici a vita.

(1) *Padre, o Madre.* (Ved. gli artic. 320 328. 329.)

313. I misfatti e delitti previsti nella presente e nella precedente sezione, se son commessi in riunione sediziosa, o con rivolta o saccheggio, sono imputabili ai capi, autori, istigatori, e provocatori di queste riunioni, rivolte, o saccheggi, i quali saranno puniti come colpevoli di questi misfatti, o delitti, e condannati alle stesse pene di quelli che li avranno personalmente commessi.

(1) *Riunione sediziosa* (Ved. gli artic. 96. 97. 203. 206. 217. 221. 226 293. 315. 401. 440. 442.)

314. Qualunque individuo che avrà fabbricato o smerciato stiletti, tromboni, o qualunque specie siasi di armi vietate dalla legge o dai regolamenti di pubblica amministrazione, sarà punito con prigionia non minore di sei giorni, nè maggiore di sei mesi.

Il delatore delle dette armi sarà punito con un' ammenda di sedici franchi almeno, e di dugento al più.

Nell' uno e nell' altro caso le armi saranno confiscate.

Il tutto senza derogare alle pene più gravi, se vi ha luogo, in caso di complicità di misfatto.

(1) *Carcerazione, ammenda.* (Ved. gli artic. 40. 41. 52. 53. 54 55 315. 463.)

315. Oltre le pene correzionali mentovate negli articoli precedenti, i tribunali potranno decretare la sottoposizione alla vigilanza dell' alta polizia da due anni fino a dieci.

(1) *Gli artic. precedenti ec.* (Ved. gli artic. 11. 14. 311. 312. 314.)

316. Qualunque colpevole del delitto di castrazione subirà la pena dei lavori pubblici a vita.

Se prima dello spirar di quaranta giorni dopo commesso il misfatto, ne è seguita la morte, il colpevole subirà la pena di morte.

(1) *Lavori forzati ec.* (Ved. gli artic. 15. 16. (*Morte*) (Ved l'art. 12. (*Scuse speciali*) Ved. gli artic. 325. 326.

317. Chiunque con cibi, bevande, medicamenti, violenze, o qualunque altro mezzo avrà procurato l'aborto di una donna incinta, vi abbia essa o non vi abbia acconsentito, sarà punito con la reclusione.

La stessa pena sarà pronunziata contro la donna che si sarà da per se stessa procurato l'aborto, o che avrà acconsentito di far uso dei mezzi a lei indicati o dati a tal uopo, se l'aborto ne è susseguito.

I medici, chirurghi e altri ufficiali di sanità, o sivvero speziali, che avranno indicati o amministrati questi mezzi, saranno condannati alla pena dei lavori pubblici a tempo in caso che l'aborto abbia avuto effetto.

(1) *Reclusione.* (Ved l'artic. 21.) *Lavori forzati.* (Ved gli artic. 15. 19.)

318. Chiunque avrà venduto o smerciato bevande falsificate contenenti mistioni nocive alla salute sarà punito con prigionia di sei giorni almeno, e di due anni al più, e con un'ammenda da sedici a cinquecento franchi.

Le bevande falsificate che si troveranno appartenere al venditore, o distributore saranno confiscate.

(1) *Carcerazione*, *ammenda*. (Ved. gli artic. 40. 41. 52. 53. 54. 55. 463. 475. num. 6.)

SEZIONE III.

Omicidio, ferite, e percosse involontarie, misfatti, e delitti scusabili, e casi nei quali non possono essere scusati: omicidio, ferite, o percosse che non sono nè misfatti nè delitti.

§. I.

Omicidio, ferite e percosse involontarie.

319. Chiunque per inavvertenza, imprudenza, disattenzione, negligenza, o inosservanza dei regolamenti avrà commesso involontariamente un omicidio, o ne sarà stato causa involontariamente, sarà punito con prigionia di tre mesi almeno, e due anni al più, e con un' ammenda non minore di cinquanta nè maggiore di seicento franchi.

(1) *Omicidio.* (Ved. gli artic. 295. 299. 300. 301. 304.)

(2) *Carcerazione*, *ammenda*. (Ved. gli artic. 40. 41. 52. 53. 54. 55.)

320. Se dalla mancanza d' avvertenza o di precauzione ne son resultate sole ferite o percosse, la prigionia sarà di sei giorni almeno, e di due mesi al più, e l' ammenda da sedici a cento franchi.

(1) *Ferite*. (Ved. gli artic. 309. 311. 312 317. non meno che gli artic. 40. 41. 52. 53. 54. 55.)

§. II.

Misfatti e delitti scusabili, e' casi ne' quali non possono scusarsi.

321. L'omicidio, come pur le ferite e percosse sono scusabili, se sono stati provocati da percosse o violenze gravi verso le persone.

(1) *Scusabili* (Ved. gli artic. 295. 304. 309. 311 326) „ Quest' eccitamento deve essere di natura da fare la più viva impressione sullo spirito il più forte. „ Discorso dell' oratore del Governo.

322. I misfatti e delitti mentovati nell' articolo precedente sono egualmente scusabili se sono stati commessi respingendo di giorno la scalata o lo scasso di recinti, muri o ingresso di una casa o di un appartamento abitato, o dei loro annessi.

Se il fatto è accaduto di notte, un tal caso è regolato dall' articolo 329.

(1) *Scusabili*. (Ved. gli artic. 295. 304. 309. 311 326.

(2) *Rottura scalata*. (Ved. gli artic. 316. 326.)

323. Il Parricida non è mai scusabile.

(1) *Il parricidio*. (Ved. non ostante l' art. 13. e la nota)

324. L' omicidio semplice commesso dal conjuge sull' altro conjuge non è scusabile, se pure la vita del conjuge che ha commesso l' omicidio non è stata posta in pericolo, nell' atto stesso nel quale l' omicidio è accaduto.

Ciò non pertanto, nel caso d'adulterio preveduto dall' articolo 336. l' omicidio semplice commesso dal marito sulla moglie o sul complice, nel momento in cui gli sorprende in delitto flagrante nella casa conjugale, è scusabile.

(1) *Nel caso d' adulterio ec.* „ Si osserva che la legge non scusa quest' omicidio, se non sotto due condizioni; 1. Se il marito l'ha commesso nell' istante medesimo in cui ha sorpreso l'adultero; più tardi ha avuto il tempo di riflettervi, e ha avuto campo di pensare, che non è permesso a veruno il farsi giustizia con le proprie mani; 2. Se ha sorpreso l' adultero nella sua propria casa. Questa restrizione è sembrata necessaria, essendosi temuto, che se l' omicidio fosse ugualmente scusabile, la tranquillità delle famiglie non fosse disturbata da i mariti diffidenti ed ingiusti accecati dalla speranza di vendicarsi dai pretesi traviamenti delle loro mogli. „ Discorso degli oratori del Governo.

325. Il delitto di castrazione, se è stato immediatamente provocato da un oltraggio violento al pudore, sarà considerato come omicidio o ferite scusabili.

(1) *Castrazione*. (Ved. gli artic. 320. 326.)

326 Allorchè il fatto che serve di scusa sarà provato.

Se si tratta di un misfatto portante la pena di morte, o quella dei lavori pubblici a vita, o della deportazione, la pena sarà ridotta alla prigionia di un anno almeno, o di cinque al più.

Se si tratta di qualunque altro misfatto sarà

ridotta a una prigionia da sei mesi a due anni.

In questi due primi casi i colpevoli potranno inoltre esser sottoposti dal decreto o sentenza alla vigilanza dell' alta polizia per cinque anni almeno e dieci al più.

Se si tratta di un delitto, la pena sarà ridotta alla prigionia da sei giorni a sei mesi.

§. III.

Omicidio, ferite, e percosse non caratterizzate misfatti nè delitti.

327. Non esiste nè misfatto nè delitto allorchè l'omicidio, le ferite, e le percosse erano ordinate dalla legge, o comandate dalla legittima autorità.

(1) *Non evvi nè misfatto nè delitto ec.* (Ved. gli artic 295 304. 309. 311.)

328. Non esiste nè misfatto, nè delitto, allorchè l' omicidio, le ferite, e le percosse erano comandate dalla necessità attuale della difesa legittima di se stesso o di altri.

(1) *Legittima difesa ec.* (Ved. gli artic. 295. 309. 311. *Necessità attuale*. „ Queste parole provano che non si tratta se non del momento medesimo in cui uno si trova obbligato a respingere la forza con la forza. „ Discorso dell' oratore del Governo.

329. Sono compresi nei casi di necessità attuale di difesa i due seguenti.

1. Se l' omicidio è stato commeso, se le ferite sono state fatte, o le percosse date rispingendo di notte la scalata o lo scasso di recinti, muri, o ingresso di una casa o di un appartamento abitato o suoi annessi;

2. Se il fatto è accaduto difendendosi contro gli autori dei furti o latrocinj eseguiti con violenza.

(1) *In tempo di notte ec.* (Ved. gli artic. 295. 309. 311. 395 397.

SEZIONE IV.

Attentati contro i costumi.

330. Qualunque persona che avrà commesso un oltraggio pubblico al pudore, sarà punita con prigionia da tre mesi a un'anno, o con un'ammenda da sedici a duecento franchi.

(1) *Carcerazione*. (Ved. gli artic. 40. 41. 52. 53. 54. 55. 463)

331. Chiunque avrà commesso uno stupro violento, o sarà colpevole di qualunque altro attentato al pudore, consumato o tentato con violenza, contro persone dell'uno o dell'altro sesso, sarà punito con la reclusione.

(1) *Reclusione*. (Ved. l'artic. 21. la nota e gli artic. 332. 333.)

332. Se il misfatto è stato commesso sulla persona di un fanciullo al di sotto della età di anni quindici compiti, il delinquente subirà la pena dei lavori pubbblici a tempo.

(1) *Lavori forzati.* (Ved. gli artic. 15. 19. 333)

333. La pena sarà dei lavori pubblici a vita, se i colpevoli sono della classe di quelli che hanno autorità sulla persona, verso la quale hanno commesso l'attentato se sono di lei institutori, o domestici salariati, o funzionarj pubblici, o ministri di un culto, o se il reo chiun-

que egli sia, è stato ajutato nel suo delitto da una o più persone.

(1) (Ved. l'artic 15. e la nota.)

334. Chiunque avrà attentato ai costumi, eccitando, favorendo, o agevolando abitualmente il libertinaggio o la corruzione della gioventù dell'uno o dell'altro sesso, sotto l'età di anni ventuno, sarà punito con prigionia da sei mesi a due anni, e con un'ammenda da cinquanta a cinquecento franchi.

Se la prostituzione o corruzione è stata eccitata, favorita o agevolata dai genitori, tutori, o altre persone incaricate d'invigilarvi, la pena sarà la prigionia da due a cinque anni, e l'ammenda da trecento a mille franchi.

(1) *Carcerazione, ammenda*. (Ved. gli art. 40. 41. 52 53 54. 55. 335 463)

335. Ai colpevoli del delitto mentovato nell' articolo precedente sarà interdetta qualunque tutela e curatela, e qualunque partecipazione nei consigli di famiglia; a coloro, cioè, ai quali si applica il primo paragrafo del detto articolo per due anni almeno e cinque al più, e a coloro dei quali si parla nel paragrafo secondo, per dieci anni almeno e venti al più.

Se il delitto è stato commesso o dal padre o dalla madre, il colpevole sarà inoltre privato dei diritti e vantaggi a lui accordati dal Codice Napoleone, Libro Primo, Titolo IX. *Della patria potestà*, sulla persona ed i beni del figlio.

In tutti i casi i colpevoli potranno inoltre esser sottoposti dal decreto o sentenza alla vigilanza dell'alta polizia, osservando per la durata di tal sottoposizione i termini stabiliti per la durata della interdizione mentovata nel presente articolo.

(1) *Interdetto*. (Ved. gli artic. 11. 42. 44.

336. L' adultero della moglie non potrà esser denunziato se non dal marito; ed anche una tal facoltà dovrà cessare se si trova nel caso prescritto dall' articolo 339.

(1) *L' adulterio*. (Ved. la nota 2 sull' art. 1. del Cod. d' Instruzione),, La donna non essendo rea se non verso il marito, egli solo ha il diritto di reclamare. L' azione è vietata a qualunque altro, perchè ogni altro è senza qualità e senza interesse. Inoltre il marito sarebbe pure privo della suddetta azione qualora egli medesimo fosse stato condannato per cagione d' adulterio. In tal caso la giustizia lo rigetterebbe come indegno della sua fiducia, e non avendo potuto, come si vedrà in appresso, esser convinto d' adulterio, se non mediante un ricorso fatto da sua moglie vi sarebbe un forte motivo di temere, che non agisse per recriminazione.,, Discorso dell' oratore del Governo.

337. La moglie convinta d' adulterio subirà la pena della prigionia per tre mesi almeno e due anni al più.

Il marito potrà arrestare l' effetto di una tal condanna, accensentendo a riprender la moglie.

(1) *Carcerazione*. (Ved gli artic. 40. 41. 463.)

338. Il complice della moglie adultera sarà punito con prigionia durante lo stesso spazio di tempo ed inoltre con un' ammenda da cento a due mila franchi.

Le sole prove che potranno essere ammesse contro l' imputato di complicità saranno oltre

il delitto fragrante, quelle risultanti da lettere o altre carte scritte dall'imputato.

(1) *Complice*. (Ved. l'artic. 59)

339. Il marito che avrà tenuto seco una concubina nella casa conjugale, e che ne sarà stato convinto, sul reclamo della moglie, sarà punito con un'ammenda da cento a due mila franchi.

(1) *Ammenda*. (Ved. gli artic. 52. 53. 54. 55)
„ La procedura contro il marito per motivo d'adulterio non può aver luogo, che in forza di un reclamo della moglie, perchè essa sola ha un interesse di reclamare contro l'infedeltà di suo marito. „ Discorso dell'oratore del Governo. (Ved. la nota 2. sull'art. 1. del Codice d'instruzione.)

340. Qualunque persona che già stretta in matrimonio ne avrà contratto un'altro prima dello scioglimento del precedente, sarà punita con la pena dei lavori pubblici a tempo.

Il pubblico ufficiale, che avrà prestato il suo ministero a un tal matrimonio, conoscendo l'esistenza del precedente, sarà condannato alla medesima pena.

(1) *Lavori forzati*. (Ved. gli artic. 15. 16. 19)

(2) *Il pubblico uffiziale*. (Ved. l'art. 194.)

SEZIONE V.

Arresti illegali e sequestri di persone.

341. Sarà punito con la pena dei pubblici lavori a tempo chiunque senza l'ordine delle autorità costituite, e fuori dei casi nei quali la

legge ordina l'arresto degl'imputati, avrà arrestata, detenuta, o sequestrata qualunque persona.

Chiunque avrà somministrato il luogo per eseguire la detenzione o il sequestro subirà la medesima pena.

(1) *Avranno arrestato, ritenuto, o sequestrato ec.* „ Non si tratta punto quì degli arresti illegali commessi dai pubblici funzionarj. Una tal materia vien regolata dal primo titolo del terzo libro. Le attuali disposizioni non riguardano se non gli attentati alla libertà commessi dai particolari. Si può essere arrestati da qualunque individuo quando si è sorpresi commettendo un misfatto, che qualunque persona ha il diritto di denunziare. Si può essere parimente arrestati da quello che a tal uopo viene autorizzato da una legge, o che è munito di un ordine di un autorità competente. Fuori di questi due casi chi si fa lecito di eseguire un arresto è reo di un misfatto; e il presentare una stanza per sequestrare e ritenere la persona arrestata è un atto di complicità ec. „ Discorso degli oratori del Governo. (Ved. gli artic. 15. 16. 19. 114. e seg.)

342. Se la detenzione o il sequestro è durato per più di un mese, la pena sarà quella dei lavori pubblici a vita.

(1) *Lavori forzati*. (Ved. gli art. 15. 16. 19.)

343. La pena sarà ridotta alla prigionia da due a cinque anni, se i colpevoli dei delitti contemplati nell'articolo 341. prima di essere

effettivamente processati, hanno reso la libertà alla persona arrestata, sequestrata o detenuta avanti lo spirar del decimo giorno da quello dell' arresto, detenzione o sequestro in poi. Potranno ciò non pertanto esser sottoposti alla vigilanza dell' alta polizia per l' intervallo di cinque anni almeno, e di dieci al più.

(1) *Carcerazione vigilanza*. (Ved. gli art. 11. 40. 41. 44. 463.)

344. In qualunque dei tre casi seguenti.

1. Se l' arresto è stato eseguito con il falso abito d' ufizio, il falso nome, o il falso ordine della pubblica autorità;

2. Se la persona arrestata, detenuta, o sequestrata è stata minacciata di morte;

3. Se è stata assoggettata a torture corporali,

I colpevoli saran puniti con la morte.

(1) *Puniti con la morte*. (Ved. l'artic. 12.)

SEZIONE VI.

Misfatti e delitti tendenti a impedire o distruggere la prova della stato civile di un fanciullo, o a porre in dubbio la di lui esistenza. Toglimento. Infrazioni delle leggi sulle inumazioni.

§. I.

Misfatti e delitti contro un fanciullo.

345. I colpevoli di aver tolto, nascosto, o soppresso un fanciullo, di aver sostituito un fanciullo ad un' altro, o di aver supposto un figlio ad una donna che non avrà partorito, saranno puniti colla reclusione.

La medesima pena avrà luogo contro coloro

che, avendo in custodia un fanciullo, non lo esibiranno alle persone che han diritto di reclamarlo.

(1) *Reclusione*. (Ved. l'artic. 21.)

346. Qualunque persona che, avendo assistito ad un'parto, non avrà fatta la dichiarazione a lei ordinata dall'articolo 56. del Codice Napoleone e nel termine fissato dall'articolo 55. di detto codice (1), sarà punita con prigionia di sei giorni a sei mesi, e con ammenda da sedici a trecento franchi.

(1) *Carcerazione*, *Ammenda*. (Ved. gli artic. 40. 41. 52. 53. 54. 55. 463.)

347. Qualunque persona, che avendo trovato un fanciullo recentemente nato non lo avrà rimesso all'officiale dello stato civile, come è prescritto dall'articolo 58. del Codice Napoleone (2) sarà punita con le pene stabilite nell'articolo precedente.

(1) Cod. Nap. Art. 55. Le dichiarazioni di nascita dovranno farsi, nei tre giorni consecutivi al parto, all'ufficiale dello stato civile, cui si dovrà presentare il fanciullo.

56 La nascita del fanciullo sarà dichiarata dal padre, ed in mancanza di questo, dai dottori di medicina o di chirurgia, dalle levatrici, dagli ufficiali di sanità, o da altre persone che abbiano assistito al parto: e qualora la madre avesse partorito fuori del suo domicilio, anche dalla persona presso di cui si sarà sgravata.

L'atto di nascita sarà senza dilazione esteso, alla presenza di due testimonj.

(2) Cod. Nap. Art. 58. Chiunque ritrovasse un fanciullo recentemente nato, sarà tenuto a farne la consegna all'ufficiale dello stato civile, colle vesti e cogli altri effetti ritrovati presso il medesimo, ed a dichiarare tutte le circostanze e il tempo e luogo in cui sarà stato ritrovato.

Se ne estenderà un circostanziato processo verbale, che enuncierà inoltre l'età apparente del fanciullo, il sesso, il nome che gli sarà dato, l'autorità civile cui verrà consegnato. Questo processo verbale sarà inscritto nei registri.

La presente disposizione non si applica a colui che avesse acconsentito di incaricarsi della cura del fanciullo, e che avesse fatta la sua dichiarazione a tal effetto avanti la municipalità del luogo ove il fanciullo è stato trovato.

348. Coloro che avranno portato ad un ospizio un fanciullo sotto l'età di sette anni compiti, che lor fosse stato confidato ad oggetto di averne cura, o per qualunque altra cagione, saranno puniti con prigionia da sei settimane a sei mesi, e con un'ammenda de sedici a cinquanta franchi.

Ciò non per tanto niuna pena sarà pronunciata, se non erano tenuti od obbligati a supplire gratuitamente agli alimenti e mantenimento del fanciullo, e se niuno vi avea supplito.

(1) *Carcerazione*, *ammenda*. (Ved gli artic. 40 41. 52. 53. 54. 55. 463.)

349. Coloro che avranno esposto ed abbandonato in un luogo solitario un fanciullo sotto l'età di sette anni compiti, coloro che avranno dato l'ordine di così esporlo, se questo ordine è stato eseguito, saranno per questo solo fatto condannati alla prigionia da sei mesi a due anni, e ad un'ammenda da sedici a duecento franchi.

(1) *Carcerazione*, *ammenda*. (Ved. gli art. 40. 41. 52. 53. 54. 55. 463.)

350. La pena stabilita nell'articolo precedente sarà da due a cinque anni, e l'ammenda da cinquanta a quattrocento franchi, contro i tutori o tutrici, istitutori o istitutrici del fanciullo esposto ed abbandonato da essi o per loro ordine.

351. Se in seguito della esposizione ed abbandono contemplati dagli articoli 349 e 350. il fanciullo è rimasto mutilato, o storpiato, l' azione sarà considerata come ferite volontarie per parte della persona che lo ha esposto ed abbandonato: se ne è accaduta la morte, l' azione sarà considerata come omicidio semplice: nel primo caso i colpevoli subiranno la pena applicabile alle ferite volontarie, e nel secondo caso quella dell' omicidio.

(1) *Ferite volontarie*. (Ved. gli art. 309. e seg.)

(2) *Omicidio*. (Ved. gli artic. 295. 304)

352. Coloro che avranno esposto e abbandonato in un luogo non solitario un fanciullo sotto l'età di sette anni compiti, saranno puniti con prigionia da tre mesi a un anno, e con una ammenda da sedici a cento franchi.

(1) *Carcerazione, ammenda*. (Ved. gli artic. 40. 41. 52. 53. 54. 55. 463.)

353. Il delitto preveduto dall' articolo precedente sarà punito con prigionia da sei mesi a due anni, e con un' ammenda da venticinque a duecento franchi, se è stato commesso dai tutori o tutrici, institutori o institutrici del fanciullo.

(1) *Carcerazione, ammenda*. (Ved. gli artic. 40. 41. 52. 53. 54. 55. 463.)

§. II.

Toglimento dei minori.

354. Chiunque avrà con frode o violenza tolto o fatto togliere un minore, o lo avrà por-

tato via, rimosso o distratto, fatto portar via, rimovere o distrarre dai luoghi, nei quali egli era stato posto da coloro all'autorità o direzione dei quali era soggetto o affidato, subirà la pena della reclusione.

(1) *Reclusione*. (Ved. l'artic. 21.)

355. Se la persona così tolta, o sviata è una fanciulla sotto i sedici anni compiti, la pena sarà quella dei lavori pubblici a tempo.

(1) *Lavori forzati*. (Ved. l' artic. 15. 16. 19., e l'art. seg.

356. Quando la fanciulla minore di sedici anni avesse acconsentito al suo ratto, o seguito volontariamente il rapitore, se questi era maggiore di ventun anno o più, sarà condannato ai lavori pubblici a tempo

Se il rapitore non avea per anche ventun anno sarà punito con prigionia da due a cinque anni.

(1) *Lavori forzati*. (Ved. gli artic. 15. 19.)

357. In caso che il rapitore avesse sposata la fanciulla da lui rapita, non potrà essere processato se non che sul reclamo delle persone, che secondo il Codice Napoleone hanno il diritto di domandare la nullità del matrimonio; nè condannato se non dopo che la nullità del matrimonio sarà stata pronunciata.

(1) *Non si potrà procedere contro di lui*. „ Non basta neppure affinchè lo sposatore possa essere molestato criminalmente, che sia stata domandata la nullità del matrimonio; è necessario inoltre, che il matrimonio sia stato dichiarato nullo; mentre sarebbe possibile,

che nell'epoca in cui l'azione di nullità fosse stata intentata, vi fosse un motivo di non ammetterla contro i parenti, tanto perchè avessero espressamente o tacitamente approvato il matrimonio, o perchè fosse passato senza che dal canto loro sia stato fatto verun reclamo, sebbene abbiano avuta notizia del seguito maritaggio ... Se l'interesse della società è che verun misfatto non resti impunito, il suo maggiore interesse in tale occasione si è di mostrarsi indulgente, e non sagrificare a una tarda vendetta la felicita di una famiglia „ Discorso dell' oratore del Governo.

(Ved. la nota 2. sull'artic. 1. del Codice d' instruzione.

§ III.

Infrazione alle leggi sulle inumazioni.

358. Coloro che senza precedente autorizzazione dell' ufficiale pubblico ne' casi in cui è prescritta, avranno fatto inumare un individuo morto, saranno puniti con prigionia da sei giorni a due mesi, e con un'ammenda da sedici a cinquanta franchi, senza pregiudizio del processo da intentarsi contro i misfatti dei quali potessero esser imputati in tal circostanza gli autori di questo delitto.

La stessa pena avrà luogo contro coloro che avranno trasgredito in qualunque maniera alla legge e ai regolamenti relativi alle inumazioni affrettate.

(1) *Senza pregiudizio*. „ Quelli a' quali la legge impone il dovere di far simili dichiara-

zioni, non devono perderle di vista se non nel caso, in cui insorgesse qualche presunzione di morte violenta, stante, che la loro negligenza potrebbe esporli ad esser molestati come rei di aver nascosto il cadavere di una persona ammazzata. (Ved. il seguente articolo.)

359. Chiunque avrà ricevuto per nascondere, o nascosto il cadavere di una persona uccisa o morta in seguito di percosse o ferite, sarà punito con prigionia da sei mesi a due anni, e con un'ammenda da cinquanta a quattrocento franchi; senza pregiudizio delle pene più gravi se ha preso parte al misfatto.

(1) *Carcerazione, ammenda*. (Ved. gli art. 40. 41. 52. 53. 54 55. 295. 309. 463.)

360. Sarà punito con prigionia da tre mesi a un'anno e con un' ammenda da sedici a duecento franchi, chiunque si sarà reso colpevole di violazione di tombe o sepolcri; senza pregiudizio delle pene stabilite contro i misfatti o delitti che fossero con questo congiunti.

(1) *Carcerazione, ammenda*. (Ved. gli art. 40. 41. 52. 53. 54. 55. 463.)

SEZIONE VII.

Falsa testimonianza, Calunnie, Ingiurie, Rivelazione di segreti.

§. I.

Falsa testimonianza.

361. Chiunque sarà colpevole di falsa testimonianza in materia criminale, o contro l' accusato o in di lui favore, sarà punito con la pena dei pubblici lavori a tempo.

Se ciò non pertanto l' accusato è stato condannato ad una pena più grave di quella dei pubblici lavori a tempo, il falso testimone che ha deposto contro di lui subirà la medesima pena.

(1) *Falsa testimonianza*. (Ved. la nota 1. sull' artic. 71 del Codice d' instruzione; e gli artic. 15. 16. 19. del presente Codice.)

362. Chiunque sarà colpevole di falsa testimonianza in materia correzionale o di polizia, o contro l' imputato o in di lui favore, sarà punito con la reclusione.

363. Il colpevole di falsa testimonianza in materia civile sarà punito con la pena stabilita nell' articolo precedente.

(1) *Reclusione*. (Ved. l'artic. 21. e la nota 1. sull' artic 71. del Cod. d' instruzione.)

364. Il falso testimone in materia correzionale, di polizia, o civile, che avrà ricevuto danaro, ricompensa qualunque o promesse, sarà punito colla pena de' pubblici lavori a tempo: in ogni caso sarà confiscato ciò che il falso testimone avrà ricevuto.

(1) *Lavori forzati*. (Ved. gli art. 15. 16. 19.)

365. Il colpevole di subornazione di testimonj sarà condannato alla pena de' lavori pubblici a tempo, se la falsa testimonianza, che ne fu l'oggetto, porta la pena della reclusione: ai lavori pubblici a vita, se la falsa testimonianza porta la pena dei lavori pubblici a tempo, o quella della deportazione; ed alla pena di morte se porterà quella dei pubblici lavori a vita, o la pena capitale.

366. Quegli a cui sarà stato deferito o riferito il giuramento in materia civile, e che avrà preso un giuramento falso sarà punito con la degradazione civica.

(1) *Degradazione civica*. (Ved. l'artic. 34.)
,, La procedura contro un tal delitto appartiene specialmente al pubblico ministero. In quanto alla parte o il giuramento è stato da essa deferito o lo è stato *ex officio*. Nel primo caso la parte vien rigettata dall'art. 1363. del Cod Napoleone... Nel secondo caso la parte interessata può essere ammessa a provare la falsità della dichiarazione, ma deve conformarsi alle regole prescritte dal Codice di procedura civile. ,,

,, Riguardo poi al suddetto pubblico ministero la questione di sapere, se la parte civile è o no ammissibile a pretendere che il giuramento è falso è a lui straniera. L'interesse della società esige, che il misfatto del giuramento falso non resti impunito; e sebbene la parte non possa agire per suo privato interesse, la pena dovuta al misfatto deve esser sempre promossa dal pubblico ministero ,,

(Ved. *il discorso dell'Oratore del Governo*.)

§. II.

Calunnie, Ingiurie, Rivelazione di segreti.

367 Sarà colpevole del delitto di calunnia quegli che o in luoghi o riunioni pubbliche, o in un atto autentico e pubblico, o in uno scritto stampato o non stampato che sarà stato affisso, venduto, o distribuito, avrà imputato ad un individuo qualunque, fatti che, se fosser veri, esporrebbero quegli contro il quale sono asseriti, a processi criminali o correzionali o anche soltanto al disprezzo o all' odio dei cittadini.

La presente disposizione non si applica ai fatti, la pubblicità dei quali è autorizzata dalla legge, nè a quelli, che l' autore della imputazione era obbligato a rivelare o reprimere per la natura delle sue funzioni, o de' suoi doveri.

368. Si reputa falsa qualunque imputazione in appoggio della quale non si allega la prova legale. In conseguenza l' autor della imputazione non sarà ammesso a domandare in propria difesa, che ne sia fatta la prova: non potrà neppure allegare come mezzo di scusa, che i documenti o i fatti sono notorj, o che le imputazioni che danno luogo al processo sono copiate o estratte da fogli esteri, o altri scritti stampati.

(1) *A domandare che ne sia fatta la prova ec.* ,, Ma se l' autore dell' imputazione denunzia i fatti, i Giudici devono sospendere di giudicare il delitto di calunnia, finchè sia deciso se l' individuo a cui i suddetti fatti sono imputati sia effettivamente reo; perchè se fosse condannato, non si potrebbe ragionevol-

mente condannare il denunziatore. „ Discorso dell' oratore del Governo. (Ved. gli artic. 370. 372.)

369. Le calunnie pubblicate per via di giornali esteri potranno dar luogo a processo contro coloro che avranno mandato gli articoli, o dato l'ordine d'inserirvegli, o contribuito alla introduzione o alla distribuzione di questi fogli in Francia.

370. Allorchè il fatto imputato sarà legalmente provato vero, l'autore della imputazione sarà al coperto da qualunque pena.

Non sarà considerata come prova legale se non quella risultante da una sentenza, o da qualunque altro atto autentico.

371. Allorchè la prova legale non sarà allegata, il calunniatore sarà punito con le seguenti pene.

Se il fatto imputato è di tal natura da meritar la pena di morte, i lavori pubblici a vita, o la deportazione, il colpevole sarà punito con prigionia da due a cinque anni, e con un' ammenda di dugento a cinquecento franchi.

In tutti gli altri casi la prigionia sarà da uno a sei mesi, e l' ammenda da cinquanta a due mila franchi.

(1) *Prigionia*, *ammenda*. (Ved. gli artic. 40. 41. 52. 53. 54. 55. 463.

372. Allorchè i fatti imputati saranno punibili secondo la legge, e l'autore della imputazione li avrà denunziati, sarà, durante l'informazione su questi fatti, sospeso il processo e il giudizio sul delitto di calunnia.

(*Ved. l'art.* 368. *e la nota.*)

373. Chiunque avrà in scritto intentato una accusa calunniosa contro una o più persone, davanti ufficiali di giustizia, o di polizia amministrativa e giudiciaria, sarà punito con prigionia di un mese a un anno, e con un' ammenda da cento a tremila franchi.

(1) *Prigionia, ammenda*. (Ved. gli artic 40. 41. 42. 52. 53. 54. 55. 374. 463. del presente Codice, e la nota sull' artic. 30. del Cod. d' instruzione.

374. In tutti i casi ai calunniatori saranno, contando dal giorno in cui avran subita la pena, interdetti per cinque anni almeno e dieci al più i diritti mentovati nell' articolo 42. del presente Codice.

375. In quanto alle ingiurie o espressioni oltraggianti che non contenessero imputazione di alcun fatto preciso, ma soltanto di un vizio determinato; se sono state proferite in luoghi o riunioni pubbliche, o inserite in scritti stampati o non stampati, che fossero stati sparsi o distribuiti, la pena sarà un' ammenda da sedici a cinquecento franchi

(1) *Di un vizio determinato ec.* ,, Rimproverare per esempio *pubblicamente* a qualcheduno un vizio, come sarebbe l' ubriachezza o il libertinaggio, è un oltraggio, che non deve lasciarsi impunito, se la persona offesa ne chiede sodisfazione; ma l' ingiuria non è così grande come se alcuni fatti fossero precisati. L' ingiuria vaga è di una minor forza, e la sola ammenda è una pena sufficiente ... L' autore dell' imputazione di un vizio non ha verun mezzo di sottrarsi dalla pena. Chiederà egli di essere ammesso alla prova? La legge

non lo permette. Vorrà egli denunziare? Non si denunziano se non i fatti precisi e qualificati misfatti, delitti, o contravvenzione, il che non può applicarsi all'imputazioni di un vizio in generale. ,, Discorso dell' oratore del Governo. (Ved gli artic 52. 53 54. 55.)

376. Tutte le altre ingiurie o espressioni oltraggianti che non avranno avuto questo doppio carattere, di gravità, e di pubblicità, daranno luogo soltanto a pene di semplice polizia.

(1) *Di semplice polizia*. (Ved. l'artic 471. num. 11)

377. In quanto alle imputazioni ed ingiurie contenute negli scritti relativi alla difesa delle parti, o nelle aringhe, i giudici avanti i quali si agita la causa, potranno nel sentenziare, o pronunciar la soppressione delle ingiurie o scritti ingiuriosi, o ingiunger silenzio agli autori del delitto; o sospenderli dalle loro funzioni, e decretare su i danni e interessi.

La durata di questa sospensione non potrà eccedere sei mesi: in caso di recidiva sarà di un anno almeno, e di cinque al più.

Se le ingiurie o scritti ingiuriosi portano il carattere di calunnia grave, ed i giudici innanzi i quali si agita la causa non possono conoscere del delitto, non potranno pronunciare contro i prevenuti se non una sospension provvisoria dalle loro funzioni, e gli rimanderanno, onde sia sentenziato sul delitto, ai giudici competenti.

(1) *Calunnia grave ec.* Così nel caso in cui le calunnie fossero di natura da esser punite in

conformità degli articoli 371. 374., se fossero state inserite o nelle scritture o ne' contradittori davanti a un tribunale civile, questo tribunale potrà pronunziare provvisionalmente la sospensione, e rimetterne quindi la decisione al tribunale correzionale competente per pronunziare la pena.

378. I medici, chirurghi, ed altri ufficiali di sanità, non meno che gli speziali, levatrici, e tutte le altre persone depositarie, a causa del loro stato o professione, dei segreti a loro affidati, che fuori del caso in cui la legge obbliga alla denunzia avranno rivelato questi segreti saranno punite con prigionia di un mese almeno, o di sei al più, e con un'ammenda di cento a cinquecento franchi.

(1) Ved. gli artic. surriportati 358. 359, e la nota sull' artic. 156. del Codice d' instruzione.

CAPITOLO II.

Misfatti e delitti contro le Proprietà.

Sezione prima.

Furti.

379. Chiunque ha sottratto fraudolentemente una cosa che non gli appartiene è colpevole di furto.

(1) *Fraudolentemente*. ,, Questa parola prova, che bisogna ancora perchè esista il furto, che la cosa involata appartenga altrui. Se non appartiene ad alcuno non può esservi *frode*, mentre l'espressione è relativa e suppone,

che qualcheduno possa essere stato ingannato o spogliato. ,, Discorso dell'oratore del Governo.

380. Le sottrazioni commesse dai mariti in pregiudizio delle loro mogli, dalle mogli in pregiudizio de' loro mariti, da un vedovo o da una vedova, in quanto alle cose che erano appartenute al coniuge defunto, dai figli o altri discendenti in pregiudizio dei loro padri o madri o altri ascendenti, dai padri o madri o altri ascendenti in pregiudizio de' loro figli o altri discendenti, e da affini nello stesso grado, non potranno dar luogo se non a riparazioni civili.

Rapporto agli altri individui che avessero nascosto o si fossero appropriati tutti o parte degli oggetti furtivi, saranno puniti come colpevoli di furto.

(1) *Se non a compensazioni civili*. Il motivo, che in tali casi ha fatta rigettare la pubblica azione e non ammettere se non l' azione privata, vale a dire l'azione per i danni ed interessi, è secondo l'esposizione dell' oratore del Governo, perchè ,, i rapporti tra le persone sono troppo intimi, affinchè vi sia luogo in occasione d' interessi pecuniarj d'incaricare il pubblico ministero a scrutinare i segreti di una famiglia, che forse non dovrebbero esser giammai svelati, essendo al sommo pericoloso che un accusa venga promossa in affari ne'quali è difficile assai il tracciare una linea inserviente a separare la mancanza di delicatezza dal delitto effettivo; in fine acciò, che il pubblico ministero possa promovere delle pene il cui effetto non si limitereb-

be a spargere la costernazione fra tutti gl'individui di una famiglia, ma inoltre esser potrebbero una sorgente eterna di divisione e di odio. „

381. Saranno puniti di morte gl' individui colpevoli di furti commessi colla riunione delle cinque seguenti circostanze;

1 Se il furto è stato commesso di notte;

2. S'è stato commesso da due o più persone;

3. Se i colpevoli o uno di essi portavano armi palesi o nascoste;

4. S' essi hanno commesso il misfatto, o col mezzo di scasso esterno o di scalata, o di chiavi false, in una casa, appartamento, camera, o quartiere abitati o ad uso di abitazione, o loro annessi; o prendendo il titolo di un pubblico funzionario o d' un ufficiale civile o militare, o dopo essersi rivestiti dell' uniforme o dell' abito d' ufizio del funzionario o dell' ufiziale, o allegando un ordine falso dell' autorità civile o militare;

5. Se hanno commesso il misfatto con violenza o minaccia di far uso delle loro armi.

(1) *Nella pena di morte ec* (Ved. gli artic. 12. 64 66. 67) „ Il furto con violenza non è punibile con pena di morte, se non qualora sarà stato commesso con un unione di circostanze il di cui complesso offre un carattere di tal natura da esser messo nel medesimo grado dell' assassinio. „ Discorso dell' Oratore del Governo.

(2) *D' armi apparenti o nascoste*. (Ved. l'art. 101.)

(3) *Rottura esteriore*. (Ved. gli artic. 393. 394. 395.

(4) *Scalata*. (Ved. l'artic. 397.)

(5) *Chiavi false*. (Ved gli artic. 398. 399.)

(6) *Casa abitata ec.* Affinchè la quarta circostanza sia completa, bisogna, che il furto sia stato commesso in una casa appartamento, camera o quartiere abitati, o servino d'abitazione con le loro dipendenze o che i ladri siensi introdotti in una delle seguenti maniere, cioè;

O per scalata,

O con chiavi false,

O assumendo il titolo di pubblico funzionario,

Oppure il titolo di uffiziale civile,

O eziandio il titolo di uffiziale militare,

O dopo essersi rivestito dell'uniforme o abito apposito del funzionario o di uffiziale.

O allegando un ordine falso dell'autorità civile o militare.

Se i ladri si sono introdotti nella casa, camera, alloggio o loro dipendenze o in altra guisa la surriferita quarta circostanza non ha luogo.

Ella non ha luogo neppure, se il furto è stato commesso in una casa camera o quartiere abitati o inservienti all'abitazione o nelle loro dipendenze.

382 Sarà punito colla pena dei lavori pubblici a vita qualunque individuo colpevole di furto commesso col mezzo di violenza, e di più con due delle quattro prime circostanze prevedute nell'articolo precedente.

Che anzi se la violenza col di cui mezzo è

stato commesso il furto ha lasciato tracce di ferite o di contusione, questa sola circostanza sarà sufficiente perchè sia pronunziata la pena dei pubblici lavori a vita.

(1) *Con violenza ec.* „ La circostanza che più di ogni altra cosa aggrava il furto è la violenza perchè allora il misfatto mostra la qualità di attentato contro la persona e contro la proprietà. In tal guisa il furto con violenza, sebbene non esista altra circostanza, e non abbia lasciata veruna traccia di ferite, sarà punito con la pena di lavori forzati per un dato tempo; ma se il furto oltre la violenza è stato accompagnato da diverse altre circostanze aggravanti, per esempio se è stato commesso in tempo di notte con armi, o se solamente nella violenza vi sono state delle ferite o contusione, è punibile non più coi lavori forzati per un dato tempo, ma co' lavori forzati a vita. „ Discorso dell'Oratore del Governo (Ved gli artic. 15. 16. 19. 64. 66. 67. 68. 70. 71. 72.)

183. I furti commessi nelle pubbliche strade saranno ugualmente puniti colla pena dei pubblici lavori a vita.

(1) *Sulle pubbliche strade ec.* „ Queste specie di delitti hanno sempre un carattere di violenza, che minaccia la sicurezza personale degl' individui ... Devesi però supporre, che non vi sia stato per parte del reo verun aggressione con premeditato disegno di uccidere, altrimenti subirebbe la pena dovuta agli assassini. „ Discorso dell' oratore del Go-

verno. (Ved. gli artic. 15. 16. 19. 64. 66. 67. 70. 71. 72. 391)

184. Sarà punito colla pena dei lavori pubblici a tempo qualunque individuo colpevole di furti commessi coll' ajuto d' uno dei mezzi enunciati al num. 5. dell' art. 301, ancorchè lo scasso, la scalata, o l' uso delle chiavi false abbia avuto luogo in edifizj, parchi, o recinti che non servono ad uso d'abitazione e non dipendenti da case abitate; e anco quando non vi sarà lo scasso se non internamente.

(1) *Parchi o recinti*. (Ved. l' artic. 391.)
(2) *Rottura interna*. (Ved. gli artic. 393 394. 395. 396)

375. Sarà ugualmente punito colla pena dei pubblici lavori a tempo qualunque individuo colpevole di furti commessi, o con violenza, quando questa non avrà lasciata traccia alcuna di ferita o di contusione, e che non sarà accompagnata da verun' altra circostanza; o senza violenza, ma colla riunione delle tre circostanze seguenti;

1. Se il furto è stato commesso di notte;
2. Se è stato commesso da due o più persone;
3. Se il colpevole, o uno di essi portava armi palesi o nascoste.

(1) *Lavori forzati ec.* (Ved. gli artic. 15. 16. 19. 64. 66. 67. 68. 70. 71. 72 391. e le note.)

386. Sarà punito colla pena della reclusione qualunque individuo colpevole di furti commessi in uno de' seguenti casi;

1. Se il furto è stato commesso di notte, e da due o più persone, o se è stato commesso con una di queste due circostanze soltanto,

ma nel tempo stesso in un luogo abitato, o ad uso d'abitazione;

2. Se il colpevole, o uno di essi, portava armi palesi o nascoste, quando anche il luogo ove il furto è stato commesso non fosse abitato, nè ad uso d'abitazione, e quando anche il furto sia stato commesso di giorno, e da una sola persona;

3. Se il ladro è un domestico, o un servitore a salario, quando anco abbia commesso il furto a pregiudizio delle persone che ei non serviva, ma che si trovavano nella casa del di lui padrone, o in quella ove ei l'accompagnava: o se è un operajo, lavorante, o apprendista, nella easa, officina o bottega del suo padrone; o se è un individuo che lavora abitualmente nell'abitazione ove avrà rubato;

4. Se il furto è stato commesso da un locandiere, oste, vetturale, barcajuolo, o uno de' loro preposti, allorchè avranno rubato tutti o parte degli oggetti affidati loro per tal titolo; o finalmente se il colpevole ha commesso il furto nella locanda od osteria in cui era stato ricevuto.

(1) *Reclusione*. (Ved. gli artic. 21. 64. 66. 67. 68.)

387. I vetturali, barcajuoli o loro preposti, che avranno alterato vini o qualunque altra specie di liquidi o mercanzie, delle quali era stato loro affidato il trasporto, e che avranno commesso queste alterazioni con mescolarvi sostanze nocive, saranno puniti colla pena stabilita nell'articolo precedente.

Se non v'è stata mescolanza di sostanze nocive, la pena sarà la prigionia non minore di un mese nè maggiore d'un anno, ed un'ammenda non minore di sedici franchi, nè maggiore di cento.

388. Chiunque avrà rubato nei campi, cavalli, bestie da soma, da trasporto o da sella, grosso o minuto bestiame, strumenti per l'agricoltura, raccolte, o biche di biade formanti parte delle raccolte, sarà punito colla reclusione.

Si applicherà la medesima pena trattandosi di furti di legname già tagliato ne' boschi, o di pietre già estratte nelle cave, ugualmente che per il furto di pesce dentro peschiere, vivaj, o conserve.

(1) *Reclusione*. (Ved. gli artic 21. 64. 66. 67. 68 Quest'articolo fa le veci delle disposizioni delle precedenti leggi relativi al furto ed oggetti esposti alla publica fede Tolti i casi espressi in quest'articolo, gli oggetti derubati potendo essere ritenuti o essendo stati volontariamente affidati alla pubblica fede., non è altro, che un semplice furto, che non può punirsi se non con pene correzionali. (Ved. l'artic. 401.)

389. Avrà luogo la pena medesima se per commettere un furto saranno stati tolti o rimossi i termini che servivano di separazione alle proprietà.

(1) *Oltrepassare i confini*. (Ved. l'artic 456.)

390. E' considerata casa abitata, qualunque fabbrica, alloggio, tugurio, capanna anco mobile, che, senza essere abitata attualmente, è destinata all'abitazione, e tutto ciò che ne dipende, come cortili, chiostre, granaj, scuderie, edifizj che vi sono racchiusi, qualunque sia il loro uso, e quando anco avessero un recinto particolare inchiuso nel recinto o circuito generale.

391. E' considerato *parco* o *recinto*, qualunque terreno circondato di fosse, pali, graticci o palanche, di siepi vive o secche, o di muri di qualunque materia essi siano, qualunque sia l'altezza, la profondità, la vetustà, o la degradazione di questi diversi recinti, quando anche non vi fosse porta da chiudersi a chiave o in altro modo, o quando la porta fosse senza sode imposte, e aperta abitualmente.

392. Sono ugualmente considerati recinti i parchi mobili destinati a rinchiudere armenti in campagna aperta, di qualunque materia sian fatti; e allorchè sono annessi a capanne mobili o altri ricoveri destinati ai custodi, son considerati come dipendenze di una casa abitata.

393. E' qualificato *scasso* ogni sforzo, rottura, degradazione, demolizione, toglimento di muri, tetti, pavimenti, porte, finestre, toppe, catenacci, altri utensili o istrumenti destinati a chiudere, o impedire il passaggio, e di ogni specie di recinto qualunque siasi.

394. Gli scassi sono esterni o interni.

395. Gli scassi esterni son quelli per mezzo de' quali uno può introdursi nelle case, cortili, chiostre, recinti o annessi, o negli appartamenti o quartieri particolari.

396. Gli scassi interni son quelli, che (dopo l'introduzione nei luoghi mentovati nell' articolo precedente) son fatti alle porte o recinti interni, ugualmente che agli armadj, o altri mobili chiusi.

E' compreso nella classe degli scassi interni il semplice furto di casse, scatole, ballette, involti in tela e corda, e altri mobili chiusi, contenenti effetti di qualunque sorte, quantunque lo scasso non sia stato eseguito sul luogo.

397. E' qualificata *scalata*, qualunque entrata nelle case, fabbriche, cortili, edifizj di

qualunque sorte, giardini, parchi e recinti, eseguita per il di sopra dei muri, porte, tettoje o qualunque altra chiusura.

L' entrata per un' apertura sotterranea, diversa da quella stabilita per servir d' ingresso, è una circostanza aggravante al pari della scalata.

398. Sono qualificate *chiavi false* qualunque uncino, grimaldello, passa ingegni (1), chiavi immitate, contraffatte, alterate, o che non sono state destinate dal proprietario, locatario, albergatore o locandiere alle toppe, catenacci o altre serrature qualunque, a cui le avrà impiegate il colpevole.

399. Chiunque avrà falsificato o alterato chiavi, sarà condannato a una prigionia non minore di tre mesi nè maggiore di due anni, e ad un' ammenda di 25. franchi almeno, e di 50. al più.

Se il colpevole esercita la professione di fabbro sarà punito con la reclusione;

Il tutto senza pregiudizio di pene più gravi, se occorre, in caso di complicità del misfatto.

(1) *Prigionia, ammenda, reclusione*. (Ved. gli artic. 21. 40. 41. 52. 53. 54 55. e le note.)

400. Chiunque avrà estorto per forza, violenza o coazione, la firma, o la consegna d' uno scritto, d' un' atto, d' un titolo, d' un documento qualunque contenente o operante obbligazione, disposizione o discarico, sarà punito colla pena dei lavori pubblici a tempo.

(1) *Lavori forzati*. (Ved. gli artic. 15. 16. 19. 64. 66. 67. 68. 70. 71 72.)

401. Gli altri furti non specificati nella presente sezione, i ladronecci e mariolerie, ugual-

(1) L' orig. passe-partout.

mente che i tentativi di questi stessi delitti, son puniti con prigionia non minore d'un anno, nè maggiore di cinque; e potranno esserlo ancora con un'ammenda di 16. franchi almeno e di cinquecento al più.

Ai colpevoli potranno inoltre essere interdetti i diritti mentovati nell'articolo 42. del presente Codice, per lo spazio di cinque anni almeno e di dieci al più, da computarsi dal giorno in cui avranno subito la lor pena.

Potranno esser sottoposti ugualmente per decreto o per sentenza alla vigilanza dell'alta polizia pel medesimo numero di anni.

(1) *Carcerazione, ammenda interdizione, vigilanza.* (Ved gli artic. 9. 11. 40. 41. 42. 44. 52. 53. 54 55 463)

(2) *I tentativi* (Ved. l'artic. 3.)

NOTA. Relativamente a' complici de' ladri in generale, e di coloro che nascondono le robe derubate, Ved. agli artic. 59. 60. 61. 62. 63. e le note.

SEZIONE II.

Bancherotte, scroccherie, e altre specie di frode.

§. I.

Bancarotta e scroccheria.

402. Coloro, che nei casi preveduti dal Codice di Commercio, saranno dichiarati colpevoli di bancarotta, saranno puniti come appresso.

I bancarottieri fraudolenti saranno puniti colla pena dei lavori pubblici a tempo.

I bancarottieri fraudolenti saranno puniti colla prigionia non minore d'un mese nè maggiore di due anni.

(1) *Fallimenti*. I caratteri che distinguono i falliti semplici dai falliti dolosi sono determinati dagli artic. 586. 58 . 593. del Codice di commercio.

(2) *Lavori forzati*. (Ved. gli artic. 15. 16. 19. 64. 70. 71. 72)

(3) *Prigionia*. (Ved gli artic. 40 41. del presente e l'artic. 592. del Cod. di commercio.) ,, Si concepisce, che l'ammenda non poteva per questo delitto essere aggiunta alla prigionia; mentre come sarebbe possibile l'ottenere il pagamento di un ammenda da quello che non è in grado di pagare i propri creditori? Discorso dell'Oratore del Governo.

403. Coloro che, conformemente al codice di commercio, saranno dichiarati complici di bancarotta dolosa. saranno puniti colla stessa pena dei bancarottieri fraudolenti.

(1) *Complici*. (Ved gli artic. 59. 60. e seg.)

404. Gli agenti di cambio e sensali che falliranno, saran puniti colla pena dei lavori pubblici a tempo; e se son convinti di bancarotta dolosa, la pena sarà dei lavori pubblici a vita.

(1) *Gli agenti di cambio e sensali ec.* ,, Quest' articolo è una conseguenza delle disposizioni del Codice di commercio, che stabilisce espressamente in virtù degli artic. 85. 86. che

un agente di cambio o sensale, non può in verun caso sotto alcun pretesto fare delle operazioni di commercio o di banca per suo conto; non può interessarsi direttamente o indirettamente sotto suo nome o sotto nome preso in prestito in veruna speculazione commerciale; non può ricevere nè pagare per conto de' suoi committenti; in somma non può farsi mallevadore degli affari, in cui s'intromette. „

„ Se è pertanto assolutamente proibito all' agente di cambio o al sensale l'entrare in negozj di commercio, egli in conseguenza *non può fallire se non fraudolentemente* .... Ora secondo l'artic. 89. del medesimo Codice la disposizione relativa al semplice fallimento non può evidentemente applicarsi a un caso *di prevaricazione o fraude* nell'esercizio di sì importanti e delicate funzioni, ne ad un caso consimile, i di cui effetti possono essere sì disastrosi alle case di commercio. Risulta da ciò, che l'agente di cambio o sensale se è in istato di fallimento deve esser punito come fallito doloso; e se poi è in istato di banca rotta o fallimento doloso, deve esser punito con una maggior pena di quella stabilita per i soliti casi. „ Discorso dell'Oratore del Governo. (Ved. gli artic. 15. 16. 19. 64. 70. 71. 72.)

405. Chiunque (o facendo uso di falsi nomi o di false qualità, o impiegando macchinazioni fraudolenti per persuadere l'esistenza di false intraprese, una facoltà o credito immaginario, o per suscitare speranze timori d'un buon successo, d'un accidente o di qualunque altro

avvenimento chimerico,) si sarà fatto rimettere o consegnare fondi, mobili, od obbligazioni, disposizioni, biglietti, promesse, ricevute o discarichi; ed avrà con uno di questi mezzi scroccato o tentato di scroccare tutta o parte dell' altrui fortuna, sarà punito con prigionia non minore d' un anno nè maggiore di cinque, e con un' ammenda non minore di cinquanta franchi nè maggiore di tremila.

Al colpevole potranno inoltre esser interdetti i diritti mentovati nell'articolo 42. del presente codice per uno spazio non minore di cinque nè maggiore di dieci anni, da contarsi dal giorno in cui avrà subito la sua pena; il tutto senza pregiudizio di pene più gravi, se v'è misfatto di falso.

(1) *Scroccato o truffato ec.* ,, La soppressione della parola *dolo o inganno*, che si trovava nelle precedenti leggi, toglierà ogni pretesto di suppore, che ogni delitto di truffa o scroccheria esiste nella sola intenzione d' ingannare; ed analizzando i termini della definizione si vedrà che la legge non vuole, che la procedura contro la truffa, possa aver luogo senza un concorso di circostanze ed atti antecedenti, che escludono qualunque idea di un affare puramente civile. ,, Discorso dell' Oratore del Governo.

(2). *Prigionie o ammende*. (Ved. gli artic. 40, 41. 42. 52 53. 54 55 463.)

(3) *Tentativo*. (Ved. l'artic. 3.)

§. II.

Abuso di Fiducia.

406. Chiunque avrà abusato dei bisogni, della debolezza o delle passioni d' un minore per fargli sottoscrivere a suo pregiudizio, obblighi ricevute o discarichi, per imprestiti di danaro; o di cose mobili, o di effetti di commercio, o di ogn' altro effetto suscettibile d' obbligazione sotto qualunque forma sia stata fatta o mascherata questa negoziazione, sarà punita con prigionia non minore di due mesi nè maggiore di due anni, e con un' ammenda che non potrà eccedere il quarto delle restituzioni e dei danni e interessi che saranno dovuti alle parti lese, nè esser minore di venticinque franchi.

Potrà inoltre esservi applicata la disposizione del secondo paragrafo dell' articolo precedente.

(1) *Prigionia, ammenda*. (Ved. gli artic 40. 41. 42. 52. 53. 54. 55 463)

407. Chiunque, abusando d' una firma in bianco, statali affidata, vi avrà dolosamente scritto al di sopra un' obbligazione o discarico; o qualunque altro atto da porre in pericolo la persona o gli averi di colui che avrà firmato; sarà punito colle pene stabilite nell' art. 405.

Nel caso in cui la firma in bianco non gli fosse stata affidata, sarà proceduto contro di lui come falsario, e come tale punito.

(1) *Carta firmata in bianco*. ,, Nel primo caso, la scrittura è quella che doveva trovarsi sull' atto; e solamente il terzo ha fatto ciò che non gli era permesso di fare. Questa frode è una vera truffa o scroccheria; ed è poi una

falsità se il terzo non è stato incaricato di riempire lo spazio in bianco. Non vi è abuso di fiducia se nulla gli è stato affidato; ma vi è la *falsità* perchè la mano, che ha vergato lo scritto non è quella da cui lo spazio in bianco dovea essere ripieno, ed inoltre il suddetto spazio contiene un corpo di scritto, che non dovea contenere. „

Discorso dell' Oratore del Governo. (Ved. la nota pag. 413.)

408. Chiunque avrà distratto o dissipato, a pregiudizio del proprietario possessore o detentore, effetti, danari, mercanzie, biglietti, ricevute, o qualunque altro scritto contenente od operante obbligazione o discarico, che gli fosse stato consegnato a titolo di deposito, o per un lavoro salariato, coll' obbligo di restituirlo o esibirlo o di farne un uso o impiego determinato, sarà punito colle pene stabilite nell' articolo 406.

Il tutto senza pregiudizio di quanto è detto agli articoli 254. 255. e 256. relativamente alle sottrazioni, toglimenti di denari, effetti o documenti custoditi nei pubblici depositi.

409. Chiunque, dopo aver prodotto in una contestazione giudiciale qualche documento, scrittura o memoria, l'avrà sottratta in qualunque siasi modo, sarà punito con un' ammenda da venticinque franchi a trecento.

Questa pena sarà pronunziata dal tribunale, che conosce della contestazione.

§. III.

Trasgressioni ai regolamenti sulle case di gioco; sulle lotterie, e sulle case di pegno.

410. Coloro che avranno tenuto una casa di gioco aleatorio, e vi avranno ammesso il pubblico, o liberamente o sulla presentazione degli interessati o affiliati, i banchieri di detta casa, tutti coloro che avranno stabilito o tenuto lotterie non autorizzate dalle leggi, tutti gli amministratori, preposti o agenti di questi stabilimenti, saranno puniti con prigionia non minor di due mesi nè maggiore di sei, e con un'ammenda di cento franchi almeno, e di sei mila al più.

Ai colpevoli potranno inoltre per uno spazio non minore di cinque anni nè maggiore di dieci, da contarsi dal giorno in cui avranno subito la lor pena, essere interdetti i diritti mentovati nell'art. 42. del presente Codice.

In ogni caso, saranno confiscati tutti i fondi o effetti che saranno trovati esposti al gioco o messi alla lotteria, i mobili, istrumenti, utensili, preparativi impiegati o destinati al servizio dei giuochi o delle lotterie; i mobili e gli effetti mobili, di cui saranno guarniti o decorati i luoghi.

(1) *Lotteria*. Quest'artic. modifica la legge del 9. germinale an. VI. (Ved. gli artic. 40. 41. 42. 52. 53. 54. 55. 463, e per analogia gli artic. 475. num. 4. e 477.)

411. Coloro che avranno stabilito o tenuto case d'ipoteca o di pegno, senza autorizzazione legale; o che, avendo un autorizzazione, non avranno tenuto un registro conforme ai regolamenti, contenente, di seguito e senza al-

cuna lacuna nè interlinea, le somme o gli oggetti prestati, i nomi, domicilio e professione di chi avrà preso in impresto, la natura, la qualità, e il valore degli oggetti lasciati in pegno, saranno puniti con prigionia non minore di quindici giorni nè maggiore di tre mesi, e con un'ammenda di cento franchi almeno, e di duemila al più.

(1) *Case dove si fanno pegni*. Quest' artic. modifica la legge del 16 piovoso an. 12. (Ved. gli artic. 40. 41. 52. 53 54. 55. 463.)

§. IV.

Ostacoli opposti alla libertà degl' incanti.

412. Coloro, che nell' aggiudicazioni della proprietà, dell' usufrutto, o della locazione di cose mobili od immobili, d' un' intrapresa, di una fornitura, d' una coltivazione, o d' un servizio qualunque, avranno impedito o turbato la libertà degl' incanti e delle offerte con vie di fatto, violenze o minacce, o innanzi o nel tempo degl' incanti e delle offerte, saranno puniti con prigionia non minore di quindici giorni, nè maggior di tre mesi, e con un' ammenda di cento franchi almeno e di cinque mila al più.

La stessa pena avrà luogo contro coloro che per mezzo di doni e promesse avranno allontanati gli oblatori.

(1) *Incanti*. Quest' articolo è tratto dalla legge correzionale del 1791 e da quella del 24. aprile 1793. (Ved. gli artic. 40. 41. 52. 53. 54. 55. 463.)

§. V.

Violazione dei regolamenti relativi alle manifatture, al commercio, e alle arti.

413. Qualunque violazione dei regolamenti di pubblica amministrazione, relativi ai prodotti delle manifatture francesi, che si esporteranno all'estero, e che hanno per oggetto di assicurare la buona qualità, le dimensioni, e la natura della fabbricazione, sarà punita con un'ammenda non minore di dugento franchi nè maggiore di tremila, e colla confisca delle mercanzie. Queste due pene potranno esser pronunziate cumulativamente o separatamente, secondo le circostanze.

(1) *Manifatture Francesi*. (Ved gli artic. 52. 53. 54. 55. 463.)

414. Qualunque condizione fra coloro che, fan lavorare degli operaj, tendente a coartare ingiustamente e abusivamente il ribasso dei salarj, susseguita da un tentativo o principio d'esecuzione, sarà punita con prigionia non minore di sei giorni nè maggiore d'un mese, e con un'ammenda di dugento franchi almeno, e di tremila al più.

(1) *Tentativo*. (Ved. gli artic. 3. 40. 41. 52. 53. 54. 55. 463.)

415. Qualunque accordo per parte degli operaj per far cessare il lavoro nel tempo medesimo, interdirlo in una fabbrica, impedire di portarvisi o di restarvi innanzi o dopo certe ore, e in generale per sospendere, impedire, e rincarare i lavori; se vi è stato tentativo o principio d'esecuzione, sarà punito con pri-

gionia non minore d'un mese, nè maggiore di tre.

I capi o istigatori saranno puniti con prigionia di 2. anni almeno e di 5. al più.

(1) *Tentativo*. (Ved. gli artic. 3. 11. 40. 41. 44. 416. 463.

416. Saranno egualmente puniti colla pena stabilita nell' articolo precedente, e secondo le stesse distinzioni, gli operaj che avranno pronunziato ammende, proibizioni, interdizioni, o proscrizioni di qualunque genere sotto il nome di condanne, e sotto qualunque siasi qualificazione o contro i direttori delle fabbriche, o gli appaltatori dei lavori, o gli uni contro gli altri.

Nel caso presente e dell' antecedente articolo, i capi o istigatori del delitto potranno, spirato il termine della pena, esser sottoposti alla vigilanza dell' alta polizia per due anni almeno, e cinque al più.

(1) *Gli artigiani*. (Ved. gli artic. 11. 40. 41. 44. 416. 463.)

417. Chiunque, colla veduta di nuocere all' industria francese, avrà fatto passare in paese estero direttori, commessi, od operai d'uno stabilimento, sarà punito con prigionia non minore di sei mesi nè maggiore di due anni, e con un' ammenda di cinquanta franchi almeno e di trecento al più.

(1) *Prigionia ed ammenda*. (Ved. gli art. 40. 41. 52. 53. 54. 55. 463.)

418. Qualunque direttore, commesso o lavorante di una fabbrica, che avrà comunicato a persone estere, o a Francesi residenti in

paese estero, i segreti della fabbrica ov' è impiegato, sarà punito colla reclusione, e con un' ammenda non minore di cinquecento nè maggiore di ventimila franchi:

Se questi segreti sono stati comunicati a Francesi residenti in Francia, la pena sarà la prigionia non minore di tre mesi nè maggiore di due anni, e un' ammenda di sedici franchi almeno, e di dugento al più.

(1) *Reclusione*. (Ved l'artic. 21.) ammenda (Ved. l'artic. 52. 53. 54. 55.)

419. Tutti coloro che, per mezzo di fatti falsi o calunniosi sparsi a bella posta nel pubblico, per mezzo di offerte maggiori fatte sui prezzi stessi richiesti dai venditori, per mezzo di riunioni od accordi fra i principali detentori d' una stessa mercanzia o derrata tendenti a non venderla, o a non la vendere se non a un certo determinato prezzo; o che, mediante vie o mezzi fraudolenti di qualunque specie, avranno prodotto l' alzamento o l' abbassamento del prezzo delle mercanzie o derrate, o delle carte ed effetti pubblici al di sopra o al di sotto dei prezzi determinati dalla libera e natural concorrenza del commercio, saranno puniti con prigionia non minore d' un mese, nè maggiore d' un anno; e con un' ammenda di cinqucento franchi al meno e di diecimila al più. I colpevoli inoltre potranno dal decreto o sentenza esser sottoposti alla vigilanza dell' alta polizia per lo spazio di due anni almeno, e di cinque al più.

(1) *Con vie o mezzi fraudolenti ec.* ,, Sono così in oggi moltiplicati, che sarebbe ugualmente difficile il descriverli del prevederli. ,, Discorso dell' oratore del Governo. Appartiene ai magistrati il distinguere i *raggiri illeciti e*

le vie criminali da ciò che autorizza la *concorrenza naturale e libera del commercio*.

420. La pena sarà la prigionia non minore di due mesi nè maggiore di due anni, e un'ammenda di mille franchi almeno e di ventimila al più, se questi maneggi sono stati fatti per grani, biade, farine, sostanze farinacee, pane, vino, o qualunque altra bevanda.

La sottoposizione alla vigilanza speciale, che potrà esser pronunziata, non potrà durar meno di cinque anni nè più di dieci.

(1) *Carcerazione, ammenda vigilanza*. (Ved. gli art. 11. 40. 41. 44. 52. 53. 54. 55. 463.)

421. Le scommesse che saranno state fatte sul rialzamento, o ribasso del valore degli effetti pubblici, saranno punite colle pene stabilite dall'articolo 419.

422. Sarà considerato scommessa di questa specie qualunque patto di vendere o consegnare effetti pubblici, che il venditore non provasse aver posseduti nel tempo del patto, o aver egli dovuto possedere nel tempo della consegna.

423. Chiunque avrà ingannato il compratore sul grado di finezza dell'oro o dell'argento, sulla qualità d'una pietra falsa venduta per buona, sulla natura di qualunque specie di merci; chiunque con l'uso di pesi o misure false avrà ingannato sulla quantità delle cose vendute, sarà punito con prigionia di tre mesi almeno e di un anno al più, e con un'ammenda che non potrà eccedere il quarto delle restituzioni e danni e interessi, nè esser minore di cinquanta franchi.

Saranno confiscati, se tuttora appartengono al venditore, gli oggetti del delitto o il valore di essi; saranno pure confiscati ed inoltre spezzati i pesi e misure false.

424. Se il venditore od il compratore hanno fatto uso ne' loro contratti di pesi o misure diverse da quelle stabilite dalle leggi dello stato, il compratore sarà privato d' ogni azione contro il venditore che lo avesse ingannato coll' uso de' pesi e misure vietate, senza pregiudizio dell' azione pubblica per la pena tanto di questa frode, che dell' impiego dei pesi e misure vietate.

La pena, in caso di frode, sarà quella stabilita dall' articolo precedente.

La pena per l' impiego delle misure e pesi vietati sarà determinata dal Libro Quarto del presente Codice, contenente le pene di semplice polizia.

(1) *Carcerazione ammenda*. (Ved. gli art. 40. 41. 52. 53. 54. 55 *Pena di semplice polizia*. (Ved. gli art. 479. num 5. 6. 480. num. 2. 481. num. 1.)

425. Qualunque edizione di scritti, composizioni di musica, di disegno, di pittura, o di ogni altra produzione stampata o incisa, in tutto o in parte, in disprezzo delle leggi e regolamenti relativi alla proprietà degli autori è una contraffazione; ed ogni contraffazione è un delitto.

426. Lo smercio di opere contraffatte, l' introduzione sul territorio francese di opere che, dopo essere state stampate in Francia, sono state contraffatte in paese estero, sono un delitto della medesima specie.

427. La pena contro il contraffattore, o contro l' introduttore sarà un' ammenda di cento franchi almeno, e di duemila al più; e contro lo smerciatore un' ammenda di venticinque franchi almeno, e cinquecento al più.

La confisca dell' edizione contraffatta sarà pronunziata contro il contraffattore, egualmen-

te che contro l'introduttore e lo smerciatore: i rami, forme, o matrici degli oggetti contraffatti saranno pure confiscate.

(1) *Ammenda, confiscazione*. (Ved. gli artic. 52. 53. 54. 55. 429. 463.)

428. Qualunque direttore, qualunque impresario di spettacoli, qualunque società di persone dell'arte, che avrà fatto rappresentare sul proprio teatro opere drammatiche, in disprezzo delle leggi e regolamenti relativi alla proprietà degli autori, sarà punita con un' ammenda di cinquanta franchi almeno e cinquecento al più, e colla confisca dell'incasso.

(1) *Ammenda, confiscazione*. (Ved. gli artic. 52. 53. 54. 55 429. 463.)

429. Nei casi preveduti dai quattro precedenti articoli, il prodotto delle confische, o incassi confiscati sarà rimesso al proprietario, per indennizzarlo per la concorrente quantità dei danni sofferti; il più dell' indennizzazione a lui dovuta, quando non vi è stata vendita di oggetti confiscati, nè sequestro d'incasso, sarà regolato per le vie ordinarie.

§. VI.

Delitti dei Fornitori:

430. Qualunque individuo incaricato, come membro d'una compagnia o individualmente, di forniture, intraprese, o amministrazioni per conto delle armate di terra o di mare, che senza esservi stato astretto da una forza maggiore, avrà fatto mancare il servizio del quale è incaricato, sarà punito colla reclusione, e con un' ammenda che non potrà eccedere il quarto dei danni e interessi, nè essere al di sotto di cinque-

cento franchi; il tutto, senza pregiudizio di pene più gravi, nel caso d'intelligenza col nemico.

(1) *Reclusione, ammenda*. (Ved. gli artic. 52. 53. 54. 55.

(2) *Nel caso d'intelligenza col nemico*. (Ved. gli artic. 77. 78. 79. 433.)

431. Quando la cessazione del servizio proverrà dal fatto degli agenti dei fornitori, gli agenti saranno condannati alle pene stabilite dall'articolo precedente.

I fornitori e lor agenti saranno ugualmente condannati, allorchè gli uni e gli altri avranno partecipato al misfatto.

432. Saranno puniti colla pena dei lavori pubblici a tempo coloro, che essendo pubblici funzionarj, agenti, preposti, o stipendiati del Governo, hanno ajutato i colpevoli a far mancare il servizio; senza pregiudizio di pene più gravi, nel caso d'intelligenza col nemico,

(1) *Nel caso d'intelligenza col nemico*. (Ved. l'artic. 77. 78. 79. 433.)

433. Ancorchè non sia mancato il servizio, se le consegne e i lavori sono stati ritardati per negligenza, o se vi è stata frode sulla natura, qualità o quantità dei lavori o mano d'opera o delle cose fornite, i colpevoli saranno puniti con sei mesi almeno e con cinque anni al più di prigionia, e con un'ammenda, che non potrà eccedere il quarto dei danni, e interessi, nè esser minore di cento franchi.

Nei diversi casi preveduti dagli articoli compresi nel presente paragrafo, non potrà essere intentato il processo se non sulla denunzia fattane dal Governo.

SEZIONE III.

Distruzioni, degradazioni, danni.

434. Chiunque avrà volontariamente posto il fuoco a edifizj, navigli, battelli, magazzini, cantieri, foreste, boschi cedui o raccolte o in piedi o recise, ancorchè il legname sia in mucchi o in cataste, e le raccolte in mucchi o biche, come pure a materie combustibili situate in modo da comunicare il fuoco alle sopraddette cose, o ad una di esse, sarà punito con la pena di morte.

(1) *Pena di morte*. (Ved. gli artic 12. 64. 66. 67 68. e le note, 458. 479. num. 1. se gli oggetti rimasti preda delle fiamme appartengono allo stato. (Ved. anche l'artic. 95.)

435. La pena sarà la stessa per quelli che avranno distrutto, per mezzo d'una mina, edifizj, navigli, o battelli.

Ved. l'artic. 95.

436. La minaccia d'incendiare un'abitazione o qualunque altra proprietà sarà punita colla pena pronunziata contro le minaccie d'assassinio, e secondo le distinzioni stabilite negli articoli 305, 306. e 307.

437. Chiunque avrà volontariamente distrutto, o rovesciato per qualunque siasi mezzo, in tutto o in parte, edifizj, ponti, dighe o argini, o altre costruzioni ch'egli sapeva appartenere ad altri, sarà punito colla reclusione, e con un'ammenda che non potrà eccedere il quarto delle restituzioni e indennizzazioni, nè essere al di sotto di cento franchi.

Se vi è intervenuto omicidio, o ferite, il

colpevole sarà nel primo caso punito colla morte, e nel secondo colla pena dei lavori pubblici a tempo.

(1) *Reclusione, e ammenda*. (Ved gli art. 21. 52. 53. 54. 55 *Omicidio*. (Ved gli artic. 12. 304. 64. 66. 67) *Ferite*. Ved. gli artic. 15. 16. 19. 64. 66. 67. 68. 70. 71. 72.

438. Chiunque con vie di fatto si sarà opposto alla confezione dei lavori autorizzati dal Governo, sarà punito con prigionia di tre mesi al meno o due anni al più, e con un' ammenda che non potrà eccedere il quarto dei danni e interessi, nè essere al di sotto di sedici franchi.

Gli instigatori subiranno il *maximum* della pena.

(1) *Prigionia ed ammenda*. (Ved. gli art. 40. 41. 52. 53. 54. 55. 463.)

439. Chiunque avrà volontariamente bruciato o distrutto in qualsivoglia modo registri, minute o atti originali della pubblica autorità, titoli, biglietti, lettere di cambio, effetti di commercio o di banca, contenenti o operanti obbligazione, disposizione o discarico, sarà punito come segue:

Se i documenti distrutti saranno atti della pubblica autorità, o effetti di commercio o di banca, la pena sarà la reclusione:

Se trattasi di qualunque altro documento, il colpevole sarà punito con prigionia di due anni almeno, e di cinque anni al più, e con un' ammenda da cento a trecento franchi.

(1) *Reclusione*. (Ved l'artic. 21. e le note 64. 66. 67. 68.

Carcerazione, ammenda. (Ved. gli art. 40. 41. 52. 53. 54. 55. 463.)

440. Qualunque saccheggio, qualunque guasto di derrate o mercanzie, effetti, proprietà mobili, commesso con riunione o attruppamento e a forza aperta, sarà punito co' lavori pubblici a tempo; ciascuno de' colpevoli sarà inoltre condannato a un'ammenda di dugento franchi almeno, e cinquemila al più.

(1) *Lavori forzati*. (Ved. gli artic. 15. 16. 19. 52 53. 54. 55 64. 66. 67. 68. 70 71. 72. Questo delitto ha maggiore o minor gravità secondo le circostanze determinate dagli art. 90 97. 98. 100. 203. 206. 265 293. 441.

441. Non ostante coloro, che proveranno d'essere stati strascinati con provocazioni o istigazioni a prender parte a queste violenze, potranno esser puniti colla pena soltanto della reclusione.

(1) *Reclusione*. (Ved. l'artic. 21. l'artic. precedente e le note.)

442. Se le derrate saccheggiate o distrutte son grani, biade o farine, sostanze farinacee, pane, vino, o altre bevande, la pena da subirsi dai capi, istigatori o provocatori soltanto sarà il *maximum* dei pubblici lavori a tempo, e dell'ammenda pronunziata dall'articolo 440.

443. Chiunque per mezzo di liquor corrosivo, o per qualunque altro mezzo, avrà guaste volontariamente mercanzie o materie inservienti a fabbricazione, sarà punito con prigionia d'un mese almeno, e di due anni al più, e con un'ammenda che non potrà eccedere il quarto dei danni e interessi, nè esser minore di sedici franchi.

Se il delitto è stato commesso da un lavorante della fabbrica o da un commesso della

casa di commercio, la prigionia sarà di due anni almeno, e di cinque al più, senza pregiudizio dell'ammenda come è stato prescritto.

(1) *Prigionia ed ammenda*. (Ved. gli art. 40. 41. 52. 53. 54 55. 463.)

444. Chiunque avrà devastato raccolte in piedi, o piantoni venuti naturalmente o piantati dalla mano dell'uomo, sarà punito con prigionia di due anni almeno e di cinque al più.

I colpevoli potranno inoltre per decreto o sentenza esser sottoposti alla vigilanza dell'alta polizia per cinque anni almeno e dieci al più.

(1) *Prigionia vigilanza*. (Ved. gli artic. 11. 40. 41. 450. 455 463.)

445. Chiunque avrà abbattuto uno o più alberi, ch'ei sapeva appartenere ad altri, sarà punito con prigionia non minore di sei giorni nè maggiore di sei mesi per ciascuna pianta: senza che la totalità del tempo possa oltrepassare i cinque anni.

(*Ved. gli artic.* 11. 40. 41. 450. 455. 463.)

446. Le pene saranno le stesse per ciascuna pianta mutilata, o scorzata in modo da farla perire.

(Ved. gli artic. 11. 40. 41. 450. 455 463.)

447 Se saranno stati distrutti uno o più innesti, la prigionia sarà di sei giorni almeno è di due mesi al più per ciascun innesto, senza che la totalità del tempo possa eccedere i due anni.

(Ved. gli artic. 11. 40. 41. 450. 455. 463.)

448. Il *minimum* della pena sarà di venti giorni nei casi preveduti dagli articoli 445. e 446. e di dieci giorni in quelli preveduti dall' articolo 449. se gli alberi erano piantati sulle piazze, strade, o vie pubbliche, vicinali, o traverse.

(Ved. gli artic. 11. 40. 41. 450. 455. 463.)

449. Chiunque avrà tagliato grani o foraggi che sapeva appartenere ad altri, sarà punito con prigionia non minore di sei giorni nè maggiore di due mesi.

(Ved. gli art. 11. 40. 41. 450. 455. 463.)

450. La prigionia sarà di venti giorni almeno e di quattro mesi al più, se il grano è stato tagliato in erba.

Nei casi preveduti in questo e nei sei precedenti articoli, se il fatto è stato commesso in odio d' un pubblico funzionario e a cagione delle sue funzioni, il colpevole sarà punito col *maximum* della pena stabilita nell' articolo al quale il caso si riporterà.

Sarà lo stesso, anco non esistendo questa circostanza, se il fatto è stato commesso di notte

451. Qualunque rottura o distruzione di strumenti d' agricoltura, di parchi di bestiami, o capanne di custodi, sarà punita con prigionia d' un mese almeno e d' un' anno al più.

(Ved. glì art. 40. 41. 455. 463. 479. num. 1.)

452. Chiunque avrà avvelenato cavalli o altri animali da vettura, da sella, o da soma, bestiame da corna, montoni, capre, majali, o pesci nelle peschiere, vivaj e conserve, sarà punito con prigionia di un anno almeno e di cinque al più, e con un'ammenda di sedici a tre-

cento franchi. I colpevoli potranno dal decreto o sentenza esser sottoposti alla vigilanza dell' alta polizia per due anni almeno e per cinque al più.

(Ved. gli artic. 11. 40. 41. 44. 52. 53. 54. 55. 453. 455. 463. 479. n. 2.)

453. Coloro che, senza necessità, avranno ucciso uno degli animali mentovati nell' articolo precedente, saranno puniti come appresso.

Se il delitto è stato commesso nelle fabbriche, recinti e dipendenze, o sulle terre appartenenti al padrone dell'animale ucciso o delle quali ei fosse locatario, colono od affittuario, la pena sarà la prigionia di due mesi almeno e di sei al più.

Se è stato commesso in luoghi de' quali il colpevole era proprietario, locatario, colono, o affittuario, la prigionia sarà di sei giorni almeno e d' un mese al più.

Se è stato commesso in qualunque altro luogo la prigionia sarà di quindici giorni almeno e di sei settimane al più.

Il *maximum* della pena sarà sempre pronunziato in caso di violazione di recinto.

454. Chiunque senza necessità avrà ucciso un animale domestico in un luogo di cui il padrone dell'animale sarà proprietario, locatario, colono o affittuario, sarà punito colla prigionia di sei giorni almeno e di sei mesi al più.

Essendovi violazione di recinto, sarà pronunziato il *maximum* della pena.

(Ved. gli artic. 40. 41. 455. 463.)

455. Nei casi preveduti dagli articoli 444. e seguenti sino al precedente inclusive, sarà pronunciata un' ammenda che non potrà eccedere il quarto delle restituzioni e danni e interessi, nè esser minore di sedici franchi.

456. Chiunque, in tutto o in parte, avrà ripieno fosse, distrutto recinti, di qualunque materia sian fatti, tagliate o spiantate siepi vive o secche; chiunque avrà rimosso o soppresso i termini di sasso, o d'albero qualunque, o altri alberi piantati o riconosciuti per termini fra i diversi possessi, sarà punito con prigionia di un mese almeno e di un' anno al più, e con un' ammenda eguale al quarto delle restituzioni e danni e interessi, che in verun caso non potrà esser minore di cinquanta franchi.

(Ved gli artic 40. 41. 52. 53. 54 55. 389. 463.)

457. Saranno puniti con un' ammenda, che non potrà però eccedere il quarto delle restituzioni e dei danni e interessi, nè essere al di sotto di cinquanta franchi, i proprietarj o affittuarj, o qualunque altra persona che gode di molini, fabbriche, o peschiere, il quale coll' elevazione della tura delle proprie acque al di sopra dell' altezza determinata dall' autorità competente, avrà inondate le strade o gli altrui beni.

Se è risultato da questo fatto qualche degradazione, la pena sarà, oltre l' ammenda, una prigionia di sei giorni almeno e di un mese al più.

(Ved. gli artic. 40. 41. 52. 53 54. 55. 463.)

458. L' incendio degli altrui beni mobili o immobili, che sarà stato cagionato della vetustà o dalla mancanza di restauro o pulimento di forni, cammini, fucine, case, fabbriche prossime, o da fuochi accesi nei campi a meno di cento metri (1) di distanza dalle case, edifizi,

(1) 170. braccia e un terzo circa dell' antica misura toscana.

foreste, cespugli, boschi, giardini, piantazioni siepi, biche, mucchi di grano, paglie, fieni; foraggi, o di qualunque altro deposito di materie combustibili; o da fuochi o lumi portati o lasciati senza sufficiente precauzione; da fuochi d'artifizio accesi o tirati con negligenza o con imprudenza; sarà punito con un'ammenda di cinquanta franchi almeno e di cinquecento al più.

(1) (Ved. gli artic. 52 53. 54. 55. 463 471. num. 1. 479. num. 4. Fuori di questi casi l'incendio è un delitto. (Ved. l'artic. 434.)

459. Qualunque detentore, o custode di animali e bestiami sospetti d'infezione contagiosa che non avrà avvertito nel momento il maire della comune ove si trovano, e che anco innanzi che il maire abbia risposto al suo avviso non li avrà tenuti rinchiusi, sarà punito con prigionia di sei giorni almeno, e di due mesi al più, e con un'ammenda di sedici a dugento franchi.

460. Saranno ugualmente puniti con prigionia di due mesi almeno, e di sei al più, e con un'ammenda di cento a cinquecento franchi, coloro che ad onta del divieto dell'amministrazione avranno lasciato comunicar cogli altri i loro animali o bestiami infetti.

(Ved. gli artic. 40. 41. 52. 53. 54. 55. 463. 475 num. 7.)

461. Se dalla comunicazione mentovata nell' articolo precedente è risultato un contagio fra gli altri animali, coloro che avranno trasgredito ai divieti dell' autorità amministrativa saranno puniti con prigionia di due anni almeno e di cinque al più, e con un'ammenda di cento a mille franchi; il tutto senza pregiudizio dell' esecuzione delle leggi e regolamenti relativi

alle malattie epizootiche, e dell' applicazione delle pene ivi stabilite.

462. Se i delitti di polizia correzionale di cui si tratta nel presente capitolo sono stati commessi da guardie campestri o de' boschi, o da ufficiali di polizia, sotto qualunque sia titolo, la pena di prigionia sarà almeno di un mese, e di un terzo al più, al di sopra della pena più grave che sarebbe applicata a un altro colpevole dello stesso delitto.

(1) *Guardie campestri de' boschi*. (Ved. gli artic. 40. 41. 52. 53. 54. 55. 463. (Ved ancora la nota sull'artic. 17. del Codice d'instruzione e sulla maniera di procedervi; e in quanto agli altri uffiziali di polizia, Ved. la nota 1 quarta eccezione sull' artic. 91. del medesimo Codice.

Disposizione generale.

463. In tutti i casi ne' quali è stabilita dal presente Codice la pena di prigionia, se il danno cagionato non eccede venticinque franchi, e se le circostanze sembrano attenuanti, i Tribunali sono autorizzati a ridurre la prigionia anco al di sotto di sei giorni, e l' ammenda anco al di sotto di sedici franchi. Essi potranno ugualmente pronunciare separatamente l'una o l' altra di queste pene, senza che essa in verun caso esser possa al di sotto delle pene di semplice polizia.

LIBRO IV.

Trasgressioni di polizia, e loro punizione.

CAPITOLO PRIMO.

Delle pene.

464. Le pene di polizia sono,
La prigionia;
L'ammenda;
E la confisca di certi oggetti sequestrati.

465 La prigionia per trasgressioni di polizia non potrà esser minore di un giorno, nè maggiore di cinque, secondo le classi, distinzioni e casi qui sotto specificati.

I giorni di prigionia sono giorni di 24. ore compiti.

(1) (*Prigionia*. (Ved. gli artic. 40. 41. 473. 474. 476 478. 480. 482.)

466. L'ammende per trasgressioni potranno esser decretate da un franco sino a 15. inclusive, secondo le distinzioni e classi qui sotto specificate, e saranno applicate à profitto della comune nella quale sarà stata commessa la trasgressione.

(1) *Le ammende*. (Ved. gli art. 467 468.)

467. Per il pagamento dell'ammenda vi è luogo all'arresto personale.

Ciò non pertanto il condannato, per questo motivo, non potrà esser detenuto per più di quindici giorni, se giustifica la propria insolvenza.

468. In caso di mancanza di beni, le restituzioni, e indennizzazioni dovute alla parte lesa sono preferite all'ammenda.

469. Le restituzioni, indennizzazioni, e spese daranno luogo all' arresto personale; ed il condannato sarà ritenuto in carcere fino al total pagamento: per altro se queste condanne sono pronunziate in favor dello stato, i condannati potranno godere della facoltà concessa dall' articolo 467. nel caso d' insolvenza preveduto dall' articolo stesso.

470. I tribunali di polizia potranno anche nei casi determinati dalla legge, decretar la confisca, o delle cose prese in trasgressione, o delle materie o istrumenti che hanno servito, o erano destinati a commetterla.

(1) *Confiscazione*. (Ved. gli artic. 472. 473. 481.)

CAPITOLO II.

Trasgressioni e pene.

SEZIONE PRIMA.

Prima classe.

471. Saranno puniti con un' ammenda da un franco fino a cinque inclusive;

(1) *D' ammenda*. (Ved. gli artic. 466. 467. 468. 474.)

1. Coloro che hanno trascurato di mantenere, restaurare, e ripulire i forni, cammini, o fabbriche ove si fa uso del fuoco;

(1) *Uso del fuoco*. (Ved. l' artic. 458.)

2. Coloro che avranno violato la proibizione di tirare, in certi luoghi, fuochi di artifizio.

(1) *Fuochi d' artifizio*.

3. Gli albergatori ed altri che obbligati a tener lume avessero trascurato di farlo; coloro che avranno trascurato di ripulire le strade o passaggi nelle comuni nelle quali una tale incombenza è a carico degli abitanti;

4. Coloro che avranno imbarazzata la via pubblica lasciandovi senza necessità materiali, o cose qualunque che impediscano o diminuiscano la libertà, o la sicurezza del passo; coloro che in contravvenzione delle leggi e regolamenti avranno trascurato d'illuminare i materiali da essi deposti, o gli scavi da essi fatti nelle strade e piazze;

(1) *Imbarazzata*. (Ved. quì appresso num. 7. 479 num. 4.)

5. Coloro che avranno trascurato o ricusato di eseguire i regolamenti o decreti interessanti le strade comunali, o di obbedire alla intimazione emanata dall'autorità amministrativa di ristabilire o demolire gli edifizj minaccianti rovina;

(1) *Rovina*. (Ved. l'artic 479. num. 4. 475. num. 1.)

6. Coloro che avranno gettato o esposto avanti i loro edifizj cose di tal natura da nuocere con la loro caduta, o con esalazioni insalubri;

(1) *Gettate o esposte ec.* (Ved. quì sotto num. 12. 475. num. 8. 476 479. num. 3 4.

7. Coloro che avranno lasciato nelle strade, vie, piazze, luoghi pubblici, o nei campi, vomeri da aratro, pali di ferro, stanghe, mazze, o altre macchine, instrumenti o armi di cui possano abusare i ladri, e altri malfattori;

(1) *Lasciati nelle strade*. (Ved. quì sotto num. 4. artic 472 479. num. 4.

8. Coloro che avranno trascurato di levare i bruci nelle campagne o giardini dei luoghi nei quali questa attenzione è prescritta dalle leggi o regolamenti.

9. Coloro che senz'altra circostanza preveduta dalle leggi avranno colto o mangiato sul luogo stesso frutti ad altri appartenenti.

(1) *Colti o mangiati*. (Ved qui sotto num. 10 art. 475. num. 9.)

10. Coloro che senz'altra circostanza avranno spigato, rastrellato, o raspolato nei campi non peranche dell' intiero spogliati e vuoti delle loro raccolte, o prima del momento del levarsi, o dopo quello del tramontar del sole;

(1) *Sgranellato, sarchiato ec.* (Ved. sopra num. 9. e l'artic. 473)

11. Coloro che senza essere stati provocati avranno proferito contro qualcuno ingiurie, fuori di quelle prevedute dall' articolo 368. fino all' articolo 379. inclusive;

(1) *Ingiurie*. (Ved. l' artic. 376. *Gettate delle immondezze*.

12. Coloro che per inavvertenza avranno gettate delle immondezze sopra qualche persona;

(1) *Gettate delle immondezze* (Ved. sopra n. 6)

13. Coloro che non essendo nè proprietarj, nè usufruttuarj, nè locatarj, nè affittuarj, nè godendo di un terreno o diritto di passaggio, nè essendo agenti o preposti di alcuna di queste persone, saranno entrati, o saranno passati per questo terreno, o su parte di esso, se è seminato, o preparato per la semenza;

(1) *Saranno entrati o saranno passati*. (Ved. il numero seguente e l'articolo 479. num. 9. 10)

14. Coloro che avranno lasciato passare i loro armenti o bestie da tiro, da soma, o da sella sul terreno altrui, prima che ne sia ritirata la raccolta.

(1) *Bestiami ec*. (Ved. l'artic. 479. num. 10.)

472. Saranno inoltre confiscati i fuochi di artifizio presi nel caso del paragrafo 2. dell' articolo 471. i vomeri, istrumenti ed armi mentovate nel settimo numero dell' art. stesso.

(1) *Fuochi d'artifizio*. (Ved. l'artic. 471. num. 2. num. 7.

473. La pena di prigionia per tre giorni al più potrà inoltre esser pronunziata secondo le circostanze contro coloro che avranno sparato fuochi d' artifizio; contro coloro che avranno spigato, rastrellato, o raspolato in contravvenzione del num. 10. dell' art. 471.

474. La pena di prigionia contro tutte le persone mentovate nell'art. 471. avrà sempre luogo, nei casi di recidiva, per tre giorni al più.

(1) *Prigionia*. (Ved. gli art. 465. 483.)

SEZIONE II.

Seconda classe.

475 Saranno puniti con un'ammenda da sei fino a dieci franchi inclusive.

(1) *D' ammenda*. (Ved. gli artic. 466. 467. 468. 478.)

1. Coloro che avranno trasgredito alle gride di vendemmia, o altre gride autorizzate dai regolamenti;

(1) *Regolamenti*. (Ved. l'artic. 471. num. 6.)

2. Gli albergatori, osti, locandieri, o locatori di appartamenti mobiliati, che avranno trascurato d inscrivere di seguito e senza alcuna lacuna, in un registro tenuto regolarmente, i nomi, qualità, domicilio abituale, data dell' arrivo e partenza di qualunque persona, che avesse dormito o passata una notte nelle loro case; quelli fra essi che avessero mancato di presentare questo registro all' epoche determinate dai regolamenti, o allorchè ne fossero stati richiesti, ai maires, aggiunti, ufficiali, e commissarj di polizia, o ai cittadini a tal effetto destinati: tuttociò senza pregiudizio dei casi di responsabilità mentovati nell' art. 73. del presente Codice, relativamente ai misfatti o delitti di coloro che, avendo alloggiato o dimorato presso di essi, non fossero stati inscritti regolarmente;

3. I vetturali, barrocciaj, conduttori di qualunque sorta di vetture, o di bestie da soma, che avessero trasgredito ai regolamenti per cui sono obbligati di rimanere costantemente in vicinanza dei loro cavalli, bestie da tiro, o da soma, e delle loro vetture, ed in grado di guidarle e condurle; di occupare un solo lato delle strade o vie pubbliche; di scansarsi e porsi in fila in faccia a tutte le altre vetture, e di lasciar libera ad esse al loro avvicinarsi là metà almeno delle vie, argini e strade.

(1) *Baroccia*, *e carrettieri*. (Ved. l' art. 476.)

4. Coloro che avranno fatto o lasciato correre cavalli, bestie da tiro, da soma, o da

sella nell' interno di un luogo abitato, o violati i regolamenti contro il carico, la rapidità, e la cattiva direzione delle vetture.

(1) *Cavalli, bestie da soma ec.* (Ved. l' artic. 476.)

5. Coloro che avranno stabilito o tenute nelle strade, vie, piazze o luoghi pubblici giuochi di lotto, o altri giuochi aleatorj.

(1) *Lotteria*. (Ved. gli artic. 410. 47.)

6. Coloro che avranno venduto o smerciato bevande falsificate; senza derogare alle pene più severe, che saranno pronunciate dai tribunali di polizia correzionale, nel caso in cui esse contenessero frammiste materie nocive alla salute.

(1) *Bevande falsificate*. (Ved. gli artic. 318. 476. 477.)

7. Coloro che avranno lasciato in libertà di vagare pazzi o furiosi ad essi affidati, o animali malefici o feroci; coloro che avranno aizzati, o non ritenuti i loro cani allorchè attaccano o inseguono i passeggieri, sebbene non ne fosse avvenuto male o danno alcuno;

(1) *Degli animali malefici o feroci*. (Ved. l'art. 459. 460. 461. 479. num. 2.)

8. Coloro che avranno scagliato pietre o altri corpi duri, o immondezze contro le case, edifizj, o recinti altrui, e nei giardini o parchi; e quelli pure che volontariamente avessero gettato corpi duri, o immondezze sopra di alcuno.

(1) *De' corpi duri o delle immondizie*. (Ved. l'artic. 471. num. 6. 12. l'artic. 476. 479. num. 3.)

9. Coloro che non esssendo proprietarj, usufruttuarj, nè godendo di un terreno o diritto di passaggio, vi sono entrati e passati nel tempo in cui questo terreno era carico di grani in spighe, d' uve o altri frutti maturi o prossimi alla maturità;

(1) *Vi sono entrati e vi sono passati.* (Ved. il numero seguente, e l'artic. 471. num. 9. 13. 14.)

10. Coloro che avessero fatto o lasciato passare bestiami, animali da tiro, da soma, da sella sul terreno altrui, seminato, o coperto di una raccolta in qualunque siasi stagione, o in un bosco ceduo di altrui proprietà;

(1) *Bestiami ec.* (Ved. l'artic. 471. num 14.)

11. Coloro che avessero ricusato di ricevere le monete nazionali non false nè alterate secondo il valore per cui sono in corso;

12. Coloro che potendolo avranno ricusato o trascurato di fare i lavori, di prestare il servigio, o il soccorso di cui fossero stati richiesti nelle circostanze di accidenti, tumulti, naufragj, inondazione, incendio, o altre calamità, come pure nei casi di ladronecci, saccheggi, delitto fragrante, clamor pubblico, o esecuzion giudiziaria;

13. Le persone indicate negli articoli 284. e 288. del presente Codice.

476. Secondo le circostanze potrà decretarsi oltre l' ammenda stabilita dall' articolo precedente la prigionia per tre giorni al più contro i vetturali, barrociaj, o conduttori trasgressori, o contro coloro che avranno trasgredito alla legge con la rapidità, cattiva direzione, o carico delle vetture o degli animali, contro i venditori o smerciatori di bevande

falsificate, contro coloro che avranno scagliati corpi duri o immondezze.

(1) *Prigionia*. (Ved. gli artic. 465. 475. num. 3. 4. 6 8. 478.

477. Saranno prese e confiscate 1. Le tavole, strumenti, apparecchi de' giochi o lotterie stabilite nelle strade e vie pubbliche, come pure le poste, fondi, generi, oggetti, o premj proposti ai giuocatori nel caso dell' articolo 476. 2 Le bevande falsificate trovate appartenere al venditore e smerciatore, le quali saranno in seguito gettate via. 3. Gli scritti o stampe contrarie ai buoni costumi, le quali saranno in seguito minutamente stracciate.

(1) (Ved. l'artic. 475. num. 5. 6. 13. e gli art. 284 288.)

478. La pena della prigionia per cinque giorni al più sarà sempre decretata in caso di recidiva contro tutte le persone mentovate nell' articolo 475.

(1) *Prigionia*. (Ved. gli artic. 465. 476. 483.)

SEZIONE III.

Terza Classe.

479. Saranno puniti con un ammenda da undici a quindici franchi inclusive,

Ammenda. (Ved. gli artic. 466. 467. 468. 482.)

1. Coloro che fuori dei casi preveduti dall' articolo 434. fino all' articolo 462. inclusive, avranno volontariamente danneggiato l' altrui mobilia.

2. Coloro che avranno cagionato la morte o ferite ad animali o bestiami ad altri appar-

tenenti con aver lasciato vagare pazzi o furiosi o animali malefici o feroci, o con la rapidità, cattiva direzione, o eccessivo carico delle vetture, cavalli, bestie da soma o da sella;

(1) *Divagazione*. (Ved. gli artic. 452. 475. num. 3. 4 7 l'artic. 480. num. 1.)

3. Coloro che avranno cagionato i medesimi danni con l'impiego o l'uso di armi senza precauzione, o con disavvertenza, o con scagliar pietre o altri corpi duri;

(1) *Altri corpi duri*. (Ved. gli art. 471. num. 6. 11. 475 num. 8.)

4. Coloro che avranno cagionato i medesimi accidenti con la vetustà, deperimento, o mancanza di risarcimenti, o restauri alle case o edifizj o con l'ingombro o scavo, o altri simili lavori, nelle strade, piazze o vie pubbliche, o presso di esse senza le precauzioni, e segnali ordinati, o di uso;

(1) *Per l'antichità ec.* (Ved. gli artic. 458. 471. num. 4. 7.)

5. Coloro che avranno pesi falsi o false misure nei loro magazzini, botteghe, officine, o case di commercio, o nelle piazze, fiere o mercati, non derogando alle pene che fossero pronunziate dai tribunali di polizia correzionale contro coloro che avessero fatto uso di questi falsi pesi o di queste false misure.

6. Coloro che impiegheranno pesi o misure diverse da quelle stabilite dalle veglianti leggi;

(1) *Pesi falsi*. (Ved. gli artic. 423. 424. 480. num. 2. 481. num. 1.)

7. Le persone che fanno il mestiere d'indovinare, di pronosticare, o di spiegare i sogni;

(1) *Indovinare*. (Ved. gli artic. 480. num. 5. 481. num 2.)

8. Gli autori complici di rumori o strepiti ingiuriosi o notturni capaci di turbare la tranquillità degli abitanti.

480. Secondo le circostanze, potrà esser pronunziata la pena di prigionia per cinque giorni al più.

1. Contro coloro che avranno cagionato la morte o la ferita degli animali o bestiami altrui nei casi previsti dal §. 3. dell'articolo precedente; 2 contro i possessori di pesi e misure false; 3. contro coloro che impiegano pesi o misure diverse da quelle stabilite dalle vigenti leggi; 4. contro gl'interpetri dei sogni; contro gli autori o complici di rumori o strepiti ingiuriosi o notturni.

(1) *Prigionia ec.* (Ved. gli artic. 466. 479. num. 2. 5. 6. 7. 8.)

481. Saranno inoltre presi e confiscati 1. i pesi o misure false, come pure i pesi o misure diverse da quelle stabilite dalla legge, 2. gli istrumenti, utensili, ed abiti, inservienti o destinati all'esercizio del mestier d'indovino, o interpetre di sogni.

(1) *Confiscati ec.* (Ved. l'art. 479. num. 5. 6. 7.

482. La pena di prigionia per cinque giorni avrà sempre luogo per recidiva contro le persone, e nei casi mentovati nell'articolo 479.

(1) *Per recidiva*. (Ved. gli art. 465. 483.

Disposizioni comuni alle tre precedenti sezioni.

483. Si verifica la recidiva in tutti i casi preveduti dal presente libro, allorchè ne' dodici

mesi precedenti è stata resa contra il trasgressore una prima sentenza per trasgressioni di polizia commesse nella giurisdizione dello stesso tribunale.

(1) *Recidiva*. (Ved. gli artic 474. 478. 482.) In quanto alle recidive per misfatti o delitti. Ved. gli artic. 56. 58.

DISPOSIZION GENERALE.

484. In tutto ciò che non è stato regolato dal codice presente in materia di misfatti, delitti, e trasgressioni, le corti e tribunali continueranno a osservare, e fare eseguire le disposizioni delle leggi e regolamenti attualmente in vigore.

(1) *In tutto ciò, che non è stato regolato ec.*

„ Queste disposizioni ha detto l'oratore del Governo erano di assoluta necessità. Esse mantengono le lor penali disposizioni senza le quali diverse leggi, interi Codici, e regolamenti generali di una sperimentata utilità resterebbero senza esecuzione. „

„ In tal guisa quest'ultima disposizione mantiene le leggi, e regolamenti, che attualmente sono in vigore relativi;

„ Alle disposizioni del Codice rurale, che non sono state inserite nel presente Codice „

„ Alle tasse, e contribuzioni dirette o indirette, diritti riuniti delle dogane e dazj d'ingresso nelle città;

„ Alle tariffe pel prezzo di certe derrate o di alcuni salarj;

„ Alle pubbliche calamità, cioè, epidemie, epizootie, contagio, carestie, inondazioni. „

„ All'intraprese di pubblico servizio come carrozze, procacciati, pubbliche vetture di terra e d'acqua, vetture delle piazze, con la respettiva indicazione de' numeri, e poste di cavalli. „

„ Alla formazione, mantenimento e conservazione delle strade, vie pubbliche ponti e canali. „

„ Al mare, sue rade spiaggie e porti ed alle pescagioni marittime. „

„ Alla navigazione interna, alla polizia delle acque ed alle pescagioni. „

„ Alla caccia, boschi, e foreste;

„ Alle materie generali di commercio, affari e spedizioni marittime, borse e luoghi di riunione per affari commerciali; polizia delle fiere e mercati;

„ Ai commercj particolari di orificeria, chincaglie, de' giojellieri magnani ed altri artisti che adoprano il martello; di farmacia o spezierìa; di polvere e salnitro; degli archibusieri e lavoratori di fuochi d'artifizio; caffettieri, trattori, mercanti e venditori di bevande, osti ed albergatori;

„ Alla garanzia delle materie d'oro e d'argento;

„ Alla polizia delle case di libertinaggio, e di gioco;

„ Alla Polizia delle feste ceremonie e spettacoli;

„ Alla costruzione, mantenimento solidità e lineazione degli edifizj ed alle materie di concie di pelli e cuojami ec.

„ All'amministrazione, Polizia e disciplina degli spedali, case di sanità, lazzeretti;

„ Alle scuole case di deposito, di arresto, di giustizia e di pena, di detenzione correzionale e di polizia, alle case o luoghi di fabbriche, manifatture ed opificj; all'escavazione delle miniere e canali. „

„ Alla delazione delle armi;

„ Al servizio delle guardie nazionali;

„ Allo stato civile. „

Fine del Codice penale.

LEGGE

SULL' ORGANIZZAZIONE DELL' ORDINE GIUDICIARIO E L' AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA.

del 20. *Aprile* 1810.

NAPOLEONE per la grazia di Dio e delle costituzioni Imperatore de' Francesi, Re d' Italia, Protettore della confederazione del Reno ec. ec. ec.

A tutti i presenti e futuri Salute.

Il Corpo Legislativo ha emanato sotto dì 20. aprile 1810. il seguente Decreto conforme alla proposizione fatta a nome dell' Imperatore e Re, e dopo aver sentiti gli oratori del consiglio di Stato ed il Presidente della Commissione di legislazione civile e criminale.

DECRETO

CAPITOLO I.

Delle Corti Imperiali.

Art. 1. Le Corti d' appello assumeranno il titolo di *Corti Imperiali*; i Presidenti ed altri membri di queste Corti, assumeranno il titolo di *Consiglieri di S. M.* nelle predette Corti.

2 Le Corti Imperiali giudicheranno delle materie civili e delle materie criminali conforme ai Codici ed alle leggi dell' Impero.

3. Le Corti Imperiali risiederanno nelle medesime città dove erano stabilite le Corti d'appello. Esse comprenderanno sotto la loro giurisdizione i medesimi dipartimenti.

Le Corti di giustizia criminale sono soppresse; continueranno non ostante il loro servizio fino al momento dell'installazione delle Corte Imperiali.

4. Il numero de' Giudici delle Corti Imperiali non oltrepasserà in Parigi quello di sessanta e nelle altre Corti di quaranta. In Parigi non potrà essere minore di quaranta e nelle altre Corti di venti.

5. La divisione delle Corti Imperiali in camere e sezioni e il metodo del servizio saranno fissati dai regolamenti di pubblica amministrazione.

Se l'Imperatore crede conveniente di creare delle nuove sezioni, o di sopprimerne nelle Corti Imperiali, vi sarà ugualmente provveduto con dei regolamenti di pubblica amministrazione, senza nondimeno derogare a quanto vien prescritto nel surriportato articolo 4.

6. Le funzioni del pubblico ministero saranno esercitate nella Corte Imperiale da un Procuratore generale Imperiale.

Vi saranno dei sostituti pel servizio dell'udienza nella Corte Imperiale, per la sua segreteria, pel servizio delle Corti di *assises* (o sedute straordinarie) e delle Corti speciali, e per i tribunali di prima istanza.

I sostituti creati pel servizio delle udienze delle Corti Imperiali portano il titolo di *Avvocati generali*.

Quelli, che fanno il servizio alle Corti di *assises* ed alle Corti speciali portano il titolo di *Procuratori Imperiali criminali*.

Quelli stabiliti presso i tribunali di prima istanza avranno il titolo di Procuratori Imperiali.

I sostituti creati pel servizio delle segreterie o banchi, o per risedere presso le Corti di *assises* o speciali, sono ripartiti dal Procuratore generale; gli uni per fare presso di lui il servizio del tavolino o banco, gli altri per risedere in qualità di Procuratori Imperiali criminali nei luoghi dove devono convocarsi le Corti di *assises* o speciali, e frattanto il Procuratore generale potrà permutare se lo trova conveniente il destino che avrà dato a ciascheduno di essi.

Nei casi di assenza o impedimento di Avvocati generali, i sostituti del servizio del banco (*parquet*) potranno parlare nelle udienze della Corte Imperiale.

(Ved. gli artic. 36 42. 43 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. Il Decreto Imp. del 6. Luglio 1810.)

7. La giustizia vien resa definitivamente dalle Corti Imperiali. Le loro sentenze quando sono rivestite delle forme ordinate sotto pena di nullità, non possono esser cassate se non in sequela di un espressa contravvenzione alla legge.

Le sentenze, che non sono pronunziate dal prescritto numero di Giudici, o che non sono pronunziate dai Giudici, che non hanno assistito a tutte le udienze della causa, op-

pure pronunziate pubblicamente, o non ne contengono i motivi, sono dichiarate nulle.

La cognizione del merito è sempre rimessa a un altra Corte Imperiale.

8. Tutte le camere della Corte Imperiale si riuniranno nella camera del consiglio il primo mercoledì dopo il reingresso Il Procuratore generale, o un avvocato generale in suo nome, pronunzierà un discorso sulla maniera con cui sarà stata resa giustizia nel circondario durante il decorso anno; farà rilevare gli abusi, che hanno potuto aver luogo nell'amministrazione in questa parte, e farà pure le requisizioni, che credera convenevoli a norma delle disposizioni delle leggi. La Corte sarà obbligata a deliberare sulle predette sue requisizioni; ed il Procuratore generale manderà copia al gran Giudice del suo discorso e delle deliberazioni, che verranno prese.

(Ved. gli artic. 33. 34. 35. del Decreto Imp. del 6. luglio 1810.)

9 Nella seduta medesima o in un altra indicata a tal' effetto nella medesima settimana la Corte stenderà, per essere trasmessa al gran Giudice, una nota de' Giudici del suo circondario, che si saranno distinti con la loro esattezza ed una costante pratica di tutti i doveri del loro stato Farà ancora menzione di quegli Avvocati che sonosi segnalati co' loro lumi e talenti e specialmente con la delicatezza ed il disinteresse, che devono caratterizzare una tal professione.

10. Quando i grandi uffiziali della legione

d'onore, Generali comandanti una divisione o un Dipartimento, Arcivescovi, Vescovi, Presidenti de' Concistori, membri della Corte di Cassazione, della Corte de' conti e delle Corti Imperiali e Prefetti, verranno incolpati di delitti di Polizia correzionale, le Corti Imperiali li giudicheranno nella maniera prescritta dall' artic. 479. del Cod. d' instruzione criminale.

(1) *Le Corti Imperiali giudicheranno ec.* E' la sezione civile preseduta dal primo Presidente, che deve conoscere delle cause di polizia correzionale nei casi preveduti in quest' artic., e dall' artic. 479. del Cod. d' instruzione.

11. La Corte Imperiale potrà, adunate tutte le camere, sentire le denunzie che le saranno fatte da uno de' suoi membri, de' misfatti e delitti. Potrà chiamare il Procuratore generale per ordinargli di procedere contro questi fatti, oppure per farsi render conto dal medesimo delle procedure che saranno state incominciate.

(*Ved. gli artic.* 61. *e seg. del Decreto Imp. del* 6. *luglio* 1810.)

CAPITOLO II.

De' Giudici Auditori.

12. I Giudici Auditori presso la Corte di Appello instituiti in virtù del Decreto del 16.

marzo 1808., prenderanno il titolo di Consiglieri auditori presso le Corti Imperiali, e conserveranno le qualificazioni e i diritti, che loro sono stati attribuiti.

Allorchè avranno terminata l'età di anni ventisette, avranno il voto deliberativo in tutti gli affari.

(*Ved. gli artic.* 13. 14. *del Decreto Imp. del* 6. *luglio* 1810.)

13. Saranno inoltre stabiliti de' Giudici Auditori, che saranno a disposizione del gran Giudice ministro della giustizia affine di esser mandati da lui ad esercitare quando avranno la richiesta età, le funzioni di Giudici ne' tribunali composti di tre Giudici solamente. Non potranno però esser mandati nei tribunali composti di un maggior numero di Giudici.

Quelli tra suddetti auditori, che non avendo la necessaria età saranno mandati nei tribunali, avranno il voto consultivo, e potranno essere anche nominati relatori delle deliberazioni, quando avranno assistito a tutte le udienze della causa. Avranno in tal caso la voce deliberativa.

14. Nessuno sarà nominato alle funzioni di Consigliere Auditore presso una Corte Imperiale, se non ha esercitato per due anni quelle di Giudice auditore in un tribunale.

15. La maniera della nomina de' Consiglieri auditori o de' Giudici auditori, quella del loro servizio nelle Corti o tribunali, del loro avanzamento, loro abito, rango nelle udienze e pubbliche ceremonie, emolumenti e l'e-

poca in cui ne goderanno, e generalmente tutto ciò che è relativo alla loro instituzione, che non fosse stato determinato dalla presente legge. lo sarà dai regolamenti di pubblica amministrazione.

CAPITOLO III.

Delle Corti di assises.

16. Il primo Presidente della Corte Imperiale nominerà in ogni convocazione delle Corti di *assises* un membro della predetta Corte per presedervi. Potrà presiedervi egli medesimo quando lo crederà convenevole.

Il primo Presidente della suddetta Corte, nominerà similmente i quattro Consiglieri che dovranno assistere il Presidente delle *assises* ne' luoghi dove risiede la Corte Imperiale.

Nominerà pure i Consiglieri della Corte, che dovranno unitamente al Presidente tenere le *assises* nei Dipartimenti, quando la Corte crederà convenevole il mandarveli.

Il gran Giudice potrà nonostante in tutti i casi nominare i Presidenti ed i Consiglieri della Corte, che dovranno tenere le *assises*.

L'epoca di queste nomine sarà determinata da i regolamenti di pubblica amministrazione.

(*Ved. gli artic.* 79. 80 *e seguenti del Decreto Imp. del* 6. *luglio* 1810.)

17. Le Corti di *assises* giudicheranno degli affari ad esse attribuiti dal Codice d'instruzione criminale. Si conformeranno per l'in-

struzione e la decisione alle disposizioni di questo Codice ed a quelle del Cod penale.

Le loro sentenze non possono essere annullate fuori dei casi preveduti dall'artic. 7. Esse si aduneranno abitualmente nel luogo dove risiedono attualmente le Corti criminali

18. La cognizione de' fatti punibili con pena afflittiva o infamante, de' quali saranno accusate le persone mentovate nel artic. 10., è ugualmente attribuita alla Corte di *assises* del luogo in cui risiede la Corte Imperiale.

La disposizione del presente articolo, e quella dell' artic. 10. non sono applicabili ai misfatti o delitti di competenza dell' alta Corte a norma delle disposizioni del Senato Consulto de' 28 fiorile an. 12.

19. Si terranno le *assises* in ogni Dipartimento in guisa da non aver luogo nella giurisdizione della medesima Corte Imperiale se non le une dopo l' altre o di mese in mese quando in detta giurisdizione non vi sieno più di tre Dipartimenti, o che il bisogno del servizio non esiga, che vengano convocate più spesso.

L' istesso membro potrà essere delegato per presiedere successivamente se è possibile a più corti di *assises*.

20. Il primo Presidente della Corte Imperiale indicherà il giorno in cui si dovrà aprire la seduta della Corte di *assises*, qualora sarà convocata nel luogo dove risiede ordinariamente.

21. Qualora poi la Corte di *assises* dovrà convocarsi in un luogo fuori di quello cui ri-

siede ordinariamente, l'epoca dell'apertura ed il luogo verranno determinati in virtù di Decreto pronunziato adunate tutte le camere, e sentito il Procuratore generale.

(*Ved. l' artic.* 90. *del Decreto Imperiale del* 6. *luglio* 1810.)

22. L' ordinanza contenente la fissazione del giorno dell' apertura della seduta della Corte di *assises*, o il Decreto, che ordinerà il luogo e il giorno di quest'apertura, verrà pubblicato con avvisi affissi, la cui lettura sarà fatta in tutti i tribunali di prima istanza del circondario, otto giorni almeno innanzi l' apertura.

(*Ved. gli artic* 88. 89. 90. *Del Decreto Imp. del* 6. *Luglio* 1810.)

CAPITOLO IV.

Delle Corti speciali.

23 Le Corti speciali ordinarie giudicheranno dei misfatti commessi dai vagabondi, ed altri misfatti specificati negli artic. 553. 554. del Cod. d'instruzione criminale, conformandosi all' artic. 555 del primo Codice.

Potranno inoltre essere stabilite delle Corti speciali straordinarie per adempire le funzioni, che quì appresso saranno determinate.

§. I.

Delle Corti speciali ordinarie.

24. L'Imperatore nominerà ogni anno per fare il servizio in qualunque Corte speciale ordinaria formata a norma dell' artic. 556 del Cod. d' instruzione criminale, sei uffiziali di giandarmeria, tre de'quali saranno indicati per esser supplenti.

Le disposizioni degli artic. 20. 21. 22. sono comuni alle Corti speciali ordinarie.

(*Ved. l' artic.* 98. *e seg. del Decreto Imp. del* 6. *Luglio* 1810.)

§. II.

Delle Corti speciali straordinarie.

25 La Corte speciale straordinaria sarà stabilita nella Corte Imperiale, e sarà composta di otto membri della predetta Corte, uno dei quali sarà nominato per esserne il Presidente.

Il Presidente ed i Consiglieri saranno nominati dal Primo Presidente della Corte Imperiale. Potranno essere nominati pure dal gran Giudice, come è stato detto nel surriportato artic. 16.

(*Ved. gli artic* 107. 108. *del Decreto Imperiale del* 6. *Luglio* 1810.)

26. Se le circostanze esigono, che sieno formate diverse Sezioni in una Corte specia-

le straordinaria, vi sarà provveduto per mezzo di un regolamento di pubblica amministrazione.

27. La Corte speciale straordinaria farà le veci delle Corti d'*assises* ne' dipartimenti ne' quali non sarà stato stabilito il *Jury* o sarà rimasto sospeso.

(*Ved. l' artic.* 108. *del Decreto Imperiale del* 6. *Luglio* 18 0.)

28 Quando la moltiplicità di certi dati misfatti su qualche punto dell' Impero, esigerà de' mezzi di repressione più attivi, ed in conseguenza S. M. giudicherà espediente l' esigere una Corte speciale straordinaria, sarà composta nella maniera accennata nell' articolo 25.

29. Le attribuzioni nel caso del precedente articolo saranno fatte da un regolamento di pubblica amministrazione, e non potranno durare se non per lo spazio di un anno.

30. La Corte speciale straordinaria si trasferirà quando le sarà ordinato dal Gran-Giudice nella estensione della giurisdizione della Corte Imperiale per giudicarvi gli affari della sua competenza.

31. Le Corti speciali straordinarie, si conformeranno per l' instruzione e la decisione alle disposizioni del Codice d' instruzione criminale concernenti le Corti speciali ordinarie. Non ostante le loro sentenze definitive saranno soggette alla Cassazione, ed in conseguenza non saranno precedute da un Decreto di competenza.

§ III.

Della Corte speciale di Parigi.

32. La Corte speciale di Parigi sarà composta nel modo indicato nell'art. 25.

Il Cancelliere della Corte speciale verrà nominato dall'Imperatore.

(*Ved. gli artic.* 109 110. 111. *del Decreto Imp. del* 6. *Luglio* 1810

Le disposizioni dell artic. 26. sono applicabili a questa Corte.

33 Indipendentemente dalle attribuzioni comuni a tutte le Corti speciali ordinarie e straordinarie, conserverà per lo spazio di cinque anni tutte le attribuzioni delle quali è attualmente investita la Corte criminale della Senna, secondo i termini delle leggi e regolamenti.

CAPITOLO V.

De' Tribunali.

34. I tribunali di prima istanza continueranno a giudicare delle materie civili e di Polizia, conforme ai Codici ed alle Leggi dell'Impero.

35. Il tribunale di prima istanza in Parigi sarà composto di trentasei Giudici e dodici supplenti.

36 I tribunali situati nelle città meno popolate e dove sono meno affari saranno com-

posti di tre Giudici, due de' quali, fuori del Presidente potranno essere Giudici auditori, e di tre supplenti.

37. Il numero de' Giudici potrà essere aumentato nelle altre città secondo le località.

38. La classazione dei tribunali, la loro divisione in sezioni e l'ordine del loro servizio saranno fissati dai regolamenti di pubblica amministrazione.

39. Se le circostanze esigono, che sieno formate delle sezioni per un dato tempo in un tribunale di prima istanza, anche queste sezioni lo saranno in virtù di un regolamento di pubblica amministrazione.

Potranno esser composte di Giudici auditori o supplenti.

40. I Giudici non potranno pronunziare alcuna sentenza, se non sono almeno in numero di tre; e sull'appello in materia correzionale dovranno esser cinque. Gli appelli delle sentenze emanate in materia di Polizia correzionale, saranno interposti davanti al tribunale del luogo dove esistono ordinariamente le Corti di *assises*.

41. I supplenti potranno assistere a tutte l'udienze, ed avranno voce consultiva; e in caso di divisione di pareri, il più anziano secondo l'ordine del suo ricevimento avrà il voto deliberativo.

42. I Direttori del *Jury* ed i magistrati di sicurezza restano soppressi. Le loro funzioni saranno esercitate conforme al Codice d'instruzione criminale, dai Giudici d'instruzione, dal Procuratore Imperiale o dal suo sostituto.

43 Le funzioni del pubblico ministero saranno esercitate in ciaschedun tribunale di prima istanza da un sostituto del Procuratore generale, che ha il titolo di *Procuratore Imperiale*, e dai sostituti del Procuratore Imperiale ne' luoghi dove sarà necessario di stabilirne, senza che il numero possa essere maggiore di cinque, fuori di Parigi, dove il Procuratore Imperiale avrà dodici sostituti.

44. I Giudici di pace proseguiranno a render giustizia nelle materie, la cognizione delle quali è ad essi attribuita, e nelle forme prescritte dai Codici e dalle leggi dell'Impero.

I Giudici di semplice Polizia, si conformeranno alle disposizioni del Codice d'instruzione criminale di loro competenza, ed a norma dell' instruzione degli affari, che ad essi sono attribuiti.

Non vien fatta veruna innovazione su quanto concerne i tribunali di commercio.

CAPITOLO VI.

Del pubblico ministero.

45. I Proouratori generali eserciteranno l'azione della giustizia criminale in tutta l'estensione della loro giurisdizione; invigileranno al mantenimento del buon ordine in tutti i tribunali; avranno la vigilanza su tutti gli uffiziali di Polizia giudiciaria ed uffiziali ministeriali esistenti nella giurisdizione suddetta.

46. In materia civile il pubblico ministero

agisce *ex officio* ne' casi significati dalla legge.

Invigila all' esecuzione delle leggi, sentenze e Decreti, e promove *ex officio* la predetta esecuzione nelle disposizioni interessanti l' ordine pubblico

47. I sostituti del Procuratore generale esercitano l' azione medesima negl' istessi casi, e con l' istesse regole sotto la vigilanza e direzione del Procuratore generale.

Nel caso di assenza o d' impedimento del Procuratore generale, ne fa le veci il primo avvocato generale.

CAPITOLO VII.

Della disciplina.

48. I Giudici e gli uffiziali del pubblico ministero, i quali si assenteranno senza una permissione accordata secondo le regole prescritte dalla legge o dai regolamenti, saranno privi dei loro emolumenti durante il tempo della loro assenza e se la predetta loro assenza dura più di sei mesi potranno considerarsi come dimessi dall' impiego, ed altri ne verranno sostituiti in loro luogo.

Nonostante i Giudici ed uffiziali del pubblico ministero potranno dopo un mese d'assenza essere intimati dal Procuratore generale di restituirsi al loro posto, e mancando di ritornare dentro il mese, ne sarà fatto rapporto al Gran Giudice, che potrà proporre all' Imperatore di surrogare altri in loro vece.

(*Ved. gli artic.* 22. *e seguenti del Decreto Imper. del* 6. *luglio* 1810.

49. I Presidenti delle Corti Imperiali e de' tribunali di prima istanza, avvertiranno *ex officio*, o ad istanza del pubblico ministero qualunque Giudice, che comprometterà la dignità del suo carattere.

50. Se l'avvertimento resta senza effetto, il Giudice sarà assoggettato per forma di disciplina a una delle seguenti pene, cioè;

Alla semplice censura;

Alla censura con l'ammonizione;

Alla sospensione provvisionale.

La censura con l'ammonizione, sarà accompagnata dalla privazione degli emolumenti per un mese. La sospensione provvisionale si trarrà seco pure la privazione degli emolumenti per tutta la sua durata.

51. Le decisioni emanate dai tribunali di prima istanza, saranno inviate prima di ricevere la loro esecuzione ai Procuratori generali dai Procuratori Imperiali, ed assoggettate alle Corti Imperali.

52. L'applicazione delle pene determinate dal surriferito artic. 50. sarà fatta nella camera del Consiglio da i tribunali di prima istanza se si tratta di un Giudice de' suddetti tribunali o di un membro de' tribunali di pace, o di un Giudice di polizia del loro circondario.

Quando poi si tratterà di un membro delle Corti Imperiali o di *assises* o *speciali*, l'applicazione sarà fatta dalle Corti Imperiali nella camera del Consiglio.

53 La disposizione dell' articolo precedente è applicabile a tutti i membri delle Corti

di *assises* e *speciali*, che avranno incorsa una delle pene contenute nell artic. 50., e similmente a quelli, i quali non avendo esercitato se non in qualità di supplenti, avranno supplendo mancato ai doveri del loro stato.

54. Le Corti Imperiali eserciteranno i diritti di disciplina attribuiti ai tribunali di prima istanza, quando questi avranno trascurato di esercitarli.

Le Corti Imperiali potranno in tal caso avvertire i suddetti tribunali di essere più esatti nell'avvenire.

55. Veruna decisione non potrà essere su ciò emanata, prima che il Giudice incolpato non sia stato sentito e legalmente citato, e che il Procuratore Imperiale o il Procuratore generale non abbiano date le loro conclusioni in scritto.

56. In tutti i casi sarà reso conto al gran Giudice ministro della giustizia da' Procuratori generali della decisione emanata dalle Corti Imperiali; quando avranno pronunziata o confermata la censura con l'ammonizione o la sospensione provvisionale, la decisione non sarà messa in esecuzione, se non dopo essere stata approvata dal gran Giudice. Nonostante nel caso di sospensione provvisionale, il Giudice sarà tenuto ad astenersi dalle sue funzioni, finchè il gran Giudice non abbia deciso, senza pregiudizio del diritto, che l'artic. 82. del Senato-Consulto del 13. termidoro an. 10, accorda al gran Giudice di denunziare il Giudice incolpato alla Corte di Cassazione se la gravità de' fatti lo esige.

57. Il Gran-Giudice ministro della giustizia, potrà se lo stimerà a proposito, chiamare a se i membri delle Corti e tribunali, ad oggetto di spiegarsi su fatti, che potrebbero loro essere imputati.

58. Qualunque Giudice, che si troverà sottoposto ad un mandato di arresto, di deposito e di un ordinanza di arresto personale o di una condanna correzionale anche in tempo di appello, restera sospeso provvisionalmente dalle sue funzioni.

59. Qualunque sentenza condannatoria pronunziata contro un Giudice per una pena eziandio di semplice Polizia, sarà inviata al gran Giudice ministro della giustizia, il quale dopo aver fatto l'esame, denunzierà alla Corte di Cassazione se vi è luogo il magistrato condannato, e sotto la presidenza del ministro, il predetto magistrato potrà essere dimesso o sospeso dalle sue funzioni, secondo la gravità de' fatti.

60. Gli uffiziali del pubblico ministero, la di cui condotta è degna di riprensione saranno richiamati a' loro doveri dal Procuratore generale della respettiva giurisdizione. Ne sarà quindi reso conto al gran Giudice, che secondo la gravità delle circostanze, ordinerà che sieno loro fatte dal Procuratore generale quelle riprensioni che crederà necessarie, oppure gli chiamerà presso di se.

61 Le Corti Imperiali di *assises* o speciali, sono obbligate d'istruire il gran Giudice ministro della giustizia, tutte le volte, che gli uffiziali del pubblico ministero

esercitanti le loro funzioni presso di dette Corti, sonosi allontanati dai doveri del proprio stato, compromettendone l'onore la delicatezza e la dignità.

I tribunali di prima istanza parteciperanno al primo Presidente ed al Procuratore generale della Corte Imperiale le riprensioni, che si crederanno in diritto di fare agli uffiziali del pubblico ministero, che esercitano nell'estensione del circondario tanto presso i tribunali suddetti quanto presso i tribunali di Polizia.

62. I cancellieri saranno rimproverati o ammoniti dai Presidenti delle respettive Corti o tribunali; e saranno inoltre denunziati, se vi è luogo, al gran Giudice ministro della giustizia.

CAPITOLO VII.

Disposizioni generali.

63 I parenti ed affini fino al grado di zio e nipote inclusivamente, non potranno essere contemporaneamente membri di un istesso tribunale o di una medesima Corte, tanto come Giudici quanto come uffiziali di un pubblico ministero, oppure in qualità di cancellieri, senza una dispensa per parte dell'Imperatore. Non sarà accordata veruna dispensa per i tribunali composti di minor numero di otto Giudici.

Nel caso di parentela, che abbia avuto luogo dopo la nomina, quello che l'ha con-

tratta, non potrà continuare nelle sue funzioni, senza ottenere una dispensa di S M.

64. Nessuno potrà essere Giudice o supplente di un tribunale di prima istanza, o Procuratore Imperiale, se non ha l' età di anni venticinque completi, se non è dottore di legge, e non si sia esercitato nel Foro per due anni e dopo aver prestato giuramento alla Corte Imperiale, o non si trova in uno de' casi di eccezione preveduto dalla legge. Nessuno potrà essere Presidente, se non ha ventisette anni compiti.

I sostituti de' Procuratori Imperiali potranno essere nominati quando avranno terminato il loro vigesimo secondo anno, se riuniscono in essi tutte le altre condizioni, che si esigono nel precedente articolo.

65. Nessuno potrà essere Giudice o Cancelliere in una Corte Imperiale, se non ha come sopra ventisette anni compiti e se pure non unisce in se le condizioni richieste nell' articolo precedente.

Nessuno potrà essere in essa Presidente o Procuratore generale se non ha compiti i trent' anni.

I sostituti del Procuratore generale potranno però esser nominati quando avranno compiti gli anni venticinque.

66. Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge sono abolite.

Collazionata sull' originale ec.

Data dal nostro palazzo Imperiale di Lacken 30. Aprile 1810.

NAPOLEONE.

DECRETO IMPERIALE

CONTENENTE

Il Regolamento sull' organizzazione e il servizio delle Corti Imperiali, delle Corti d'assises e delle Corti speciali.

Dal Palazzo di S. Cloud 6. Luglio 1810.

NAPOLEONE PER LA GRAZIA DI DIO E DELLE COSTITUZIONI IMPERATORE DE' FRANCESI RE D' ITALIA, PROTETTORE DELLA CONFEDERAZIONE DEL RENO, MEDIATORE DELLA CONFEDERAZIONE ELVETICA.

Sul rapporto del nostro gran Giudice ministro della giustizia;
Sentito il nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo Decretato e Decretiamo quanto segue.

TITOLO I.

Delle Corti Imperiali.

SEZIONE I.

Della formazione delle Corti Imperiali.

Art. 1. La nostra Corte Imperiale di Ajaccio sarà composta di venti Consiglieri.

Le nostre Corti Imperiali surrogate alle

Corti di appello composte di una sola Sezione avranno ventiquattro Consiglieri.

Quelle surrogate alle Corti di appello composte di due Sezioni ne avranno trenta.

Quelle di Bruselles, Genova e Rennes ne avranno quaranta

Quella di Parigi cinquanta.

Tutti i Presidenti sono compresi ne' predetti numeri.

Fisseremo con un Decreto particolare il numero de' Consiglieri, che dovranno formare le Corti Imperiali di Roma

2. Le nostre Corti Imperiali composte di ventiquattro Consiglieri almeno, formeranno tre camere di cui una giudicherà degli affari civili, una dell' ammissione in stato d' accusa e la terza degli appelli in materia correzionale. Queste due camere non potranno emanare una sentenza, se non essendo in numero di cinque Giudici almeno.

Dichiareremo con un Decreto particolare quella delle nostre Corti nelle quali sarà necessario di stabilire più di una camera d' accusa.

3 Quando il nostro Procuratore generale stimerà, che a proporzione della gravità delle circostanze nelle quali si offre un affare, o a proporzione del gran numero degl' incolpati, è convenevole, che il rapporto, che deve fare in conseguenza dell'artic. 218. del Codice d' instruzione criminale, sia presentato a due camere di accusa riunite nelle Corti dove sono molte camere d' accusa, o alla camera d' accusa nelle Corti dove non ne

esiste che una riunita alla camera, che deve decidere sugli appelli di polizia correzionale, le predette camere dovranno adunarsi in sequela dell'invito ad esse fatto dal nostro Procuratore Generale dopo aver conferito col primo Presidente. Elleno sentiranno il rapporto, e determineranno sull'ammissione in stato d'accusa, il tutto dentro i termini fissati dall'artic. 219. del Cod. d'instruzione criminale.

4. Le cause di polizia correzionale, ne' casi preveduti dall'artic 479. del Codice d'instruzione criminale e dall'artic. 10. della legge del 2 . aprile 1810., saranno portate alla camera civile presieduta dal Presidente.

5. Vi saranno due camere per la spedizione degli affari civili nelle corti composte di 30. Consiglieri. Ve ne saranno tre nelle Corti composte di quaranta consiglieri ed anche più.

6. I Presidenti e i Consiglieri faranno alternativamente il servizio in tutte le camere, ed avranno respettivamente il posto tra loro secondo l'epoca della loro nomina. Per la prima volta il rango sarà da Noi determinato.

7. Il primo Presidente delle nostre Corti Imperiali presiederà alle camere adunate, ed all'udienze solenni presiederà continuamente alla prima camera civile, come pure alle altre camere quando lo stimerà a proposito almeno una volta l'anno.

Le udienze solenni si terranno nella camera a cui presiede il primo Presidente. Saranno composte di due camere civili, e nel

corso in cui ve ne saranno tre, la seconda e la terza faranno alternativamente il servizio nelle udienze solenni.

8. I membri attuali nelle nostre Corti d'appello, sono collocati nella prima volta nelle camere civili delle nostre Corti Imperiali.

I Consiglieri, che saranno chiamati per render complete le prefate Corti saranno collocati nelle camere criminali, e sussidiariamente nelle camere civili.

Nei casi d'insufficienza de' Consiglieri nuovamente nominati per render complete le camere criminali, lo saranno dai membri attuali delle nostre Corti d'appello; in primo luogo da quelli de' suddetti Consiglieri, che avranno servito nelle Corti criminali. In loro mancanza dagli ultimi Consiglieri nominati.

9. Tutti i membri delle camere civili o criminali, potranno essere respettivamente chiamati nei casi di necessità pel servizio di un altra camera.

10. Se il bisogno del servizio esige, che per la spedizione degli affari civili, sia formata una camera provvisionale, essa sarà composta dai Consiglieri presi dall'altre camere o dai consiglieri auditori.

La lista di quelli, che potrebbero essere scelti sarà mandata dal primo Presidente al nostro gran Giudice, e affidati al suo rapporto verranno da noi nominati i Presidenti e Consiglieri della camera temporaria.

Il Decreto medesimo regolera il tempo della durata di questa camera.

11. Quando nel caso dell' articolo precedente non sarà creduto esservi il bisogno di una camera provvisionale, e nondimeno vi saranno in ritardo varj affari civili, il primo presidente potrà fare un elenco degli affari sommarj e rimetterlo alla camera degli appelli in materia correzionale, che sarà obbligata di dare per la spedizione degli affari suddetti, due udienze almeno la settimana.

12. Allorchè il bisogno di servizio esigerà che sia formata in una Corte Imperiale una sezione temporaria d'accusa, sarà composta di cinque membri di questa Corte, Consiglieri o Auditori che dessigneremo in sequela della presentazione del gran Giudice,

Entreranno in esercizio nell' epoca fissata nel nostro Decreto, e saranno installati dal primo Presidente della Corte Imperiale. Non potranno giudicare degli affari ne' quali vi saranno stati prima della loro nomina rapporti, denunzie, querele, procedure o informazioni *ex officio*.

Le camere provvisionali saranno disciolte di pien diritto sei mesi dopo il loro ingresso in esercizio.

SEZIONE II.

De' Consiglieri Auditori.

13. I Consiglieri auditori sono ripartiti dal primo Presidente nelle differenti Camere della Corte. Potranno essere anche delegati pel servizio delle Corti d' *assises* e speciali, quan-

do avranno compita l'età prescritta per aver voto deliberativo.

14. I Consiglieri auditori, che non saranno addetti al servizio criminale, assisteranno tanto all'udienza quanto alla Camera del Consiglio a tutte le deliberazioni relative alle sentenze degli affari civili.

Giunti alla prescritta età, avranno il voto deliberativo.

Quando poi non avranno compita la predetta età, non potranno assistere alle deliberazioni relative alla disciplina della Corte, se non in virtù di un invito speciale ad essi fatto per parte del Presidente col consenso del nostro Procuratore generale.

SEZIONE III.

Del metodo del servizio nelle Corti Imperiali.

§. I.

Servizio alternativo nelle Camere e sezioni.

15 Ogni anno il terzo de' membri di una camera passerà in un altra camera col metodo, che sarà regolato da un Decreto particolare.

Il primo turno si effettuerà nel primo di Novembre 1813; ed i Consiglieri, che dovranno lasciare la loro camera saranno per la prima volta tratti a sorte. In seguito i più anziani di una camera usciranno per entrare nell'altra.

16. I Consiglieri, che saranno stati incaricati di fare alcuni rapporti in una camera

civile, potranno dopo che sia effettuato il turno assistere all' udienza di questa camera per farvi il rapporto degli affari di cui furono incaricati.

17. I Consiglieri che saranno stati delegati per un servizio alle Corti di *assise* o *speciali* saranno compresi pel tempo della durata della loro delegazione nel turno che avrà luogo ogn'anno.

Terminate le funzioni ad essi delegate entreranno nelle camere a cui saranno respettivamente chiamati dall' ultimo turno.

§. II.

Del metodo del servizio nelle udienze.

18. Le disposizioni del nostro Decreto del 30. marzo 1808. relative al tenere le udienze, alla distribuzione, instruzione e decisione delle cause nelle Corti di appello, continueranno ad essere eseguite nelle camere civili della Corte Imperiale.

19. Le camere d' accusa e quelle d'appello dalle sentenze di polizia correzionale non potranno esser chiamate ad assistere all' udienze solenni, che secondo i termini dell' artic. 22 del nostro Decreto del 30 marzo 1808., devono esser tenute per la decisione di alcuni affari civili.

20. Nondimeno potranno assistere e saranno convocate nelle udienze solenni indicate pel registro delle lettere di grazia o della permutazione della pena dirette alle Corti

Imperiali, senza che possono giudicare di qualunque altro affare portato davanti alle prefate udienze.

21. Otto giorni dopo la sua installazione, la Corte Imperiale farà un regolamento particolare pel metodo del servizio, e distribuzione degli affari nelle camere criminali.

Questo regolamento sarà emanato dalla Corte alla presenza del nostro Procuratore generale, il quale lo trasmetterà con le sue osservazioni al nostro gran Giudice per essere definitivamente stabilito da noi a tenore della di lui relazione, sentito il nostro Consiglio di Stato.

Le disposizioni di questo regolamento saranno provvisionalmente eseguite.

§. III.

Dell' obbligazione di risedere e delle vacanze.

22. I membri delle Corti Imperiali sono obbligati a risedere nella città medesima dove devono esercitare le loro funzioni.

23 Quelli delegati pel servizio delle corti di *assises* e delle corti speciali, sono tenuti a risedere nel luogo in cui si tengono per tutto il corso delle loro sedute.

24 Il primo Presidente ed i procuratori generali, non potranno assentarsi più di tre giorni, senza averne ottenuta la permissione in scritto dal nostro gran Giudice.

Se l'assenza deve prolungarsi più di quindici giorni, il nostro gran Giudice dovrà

sentire i nostri ordini prima di accordare la suddetta permissione.

25. I membri della Corte Imperiale non potranno parimente assentarsi senza il consenso del primo presidente e senza la permissione in scritto del nostro gran Giudice, se l'assenza dee prolungarsi un mese; e se poi deve essere la detta assenza per più di un mese il nostro gran Giudice sentirà i nostri ordini innanzi di accordare una tal permissione.

26. Gli avvocati generali ed i sostituti non potranno assentarsi più di tre giorni, senza la permissione del Procuratore generale, e senza una permissione del nostro gran Giudice, se l'assenza deve prolungarsi un mese. Se l'assenza poi è per più di un mese, il nostro gran Giudice sentirà i nostri ordini prima di accordarla.

27. Il primo Presidente ed i Procuratori generali renderanno conto ogni tre mesi al nostro gran Giudice delle licenze che avranno accordate nell' ultimo trimestre.

28. Le disposizioni dei precedenti articoli non si applicano alle assenze, che potranno fare durante le vacanze i membri delle Corti Imperiali, qualora non saranno impiegati in qualche servizio incompatibile con le vacanze come si dirà ne' due seguenti articoli.

Non ostante i membri delle Corti Imperiali non potranno uscire dal territorio dell' Impero, neppure nel tempo delle vacanze, senza un espressa permissione del gran Giudice.

29. Le camere criminali della Corte Imperiale non hanno vacanze.

30 Le vacanze non potranno impedire, ritardare, nè interrompere il servizio delle corti di assises e delle corti speciali.

31. Le camere civili avranno le vacanze dal primo di Settembre fino al primo Novembre.

32 Vi sarà nelle vacanze una camera per la spedizione degli affari di urgenza Il servizio di questa camera si farà nella norma prescritta nel nostro Decreto de' 30 Marzo 1808.

§. IV.

Del reingresso delle Corti Imperiali dopo le vacanze.

33 Il reingresso delle Corti Imperiali si farà ogni anno in un udienza solenne alla quale assisteranno tutte le camere.

34. Il Procuratore generale o uno degli avvocati generali, che ne sarà incaricato, pronunzierà un discorso sopra un argomento analogo alla circostanza, e indicherà agli avvocati l' estensione de' loro doveri; esprimerà il suo rammarico sulle perdite, che il ceto de legali avrà fatte nel decorso dell' anno, dei membri distinti per il loro sapere, pe' loro talenti, per le lunghe ed utili loro fatiche, e per un incorruttibile probità.

35 Il primo Presidente, riceverà in seguito il giuramento, che sarà rinnovato dagli avvocati presenti all' udienza.

§. V.

Del rango tra loro de' membri della Corte Imperiale.

36. Indipendentemente dalla lista del servizio, la di cui formazione e rinnovazione annuale sono ordinate dall' artic. 7. del nostro Decreto del dì 30. Marzo 1808., si terrà nella Corte Imperiale conforme all' artic. 8. del medesimo Decreto, una lista del rango col quale tutti i membri della corte, dei banchi e della cancelleria vi saranno inseriti, con l' ordine seguente:

1. Il primo Presidente.
2. Gli altri Presidenti della corte secondo l' ordine della loro anzianità come Presidenti.
3. Tutti i Consiglieri senza eccezione secondo l' ordine della loro anzianità come Consiglieri.
4. I Consiglieri auditori, secondo l' ordine del loro ricevimento.

Membri dei banchi.

1. Il Procuratore generale.
2. Gli avvocati generali per ordine d' anzianità della loro nomina.
3. I sostituti del servizio dei banchi con l' ordine medesimo.

Cancelleria.

Il primo cancelliere.

I suoi subalterni, che hanno prestato giuramento

In Parigi il cancelliere della corte speciale.

37. Saranno inoltre eseguite nelle corti Imperiali le disposizioni degli artic. 7. e 8 del nostro Decreto del 30. Marzo 1808 relative alla formazione ed all' uso della lista di servizio nelle corti di appello.

§ VI.

Dei Presidenti e della loro sostituzione.

38. I Presidenti delle nostre Corti non indicheranno le parti nel pronunziare le sentenze, se non con i loro nomi e cognomi. Potranno solamente aggiungervi i titoli di Principe, Duca, Conte, Barone, o Cavaliere, che saranno stati conferiti da noi o dai nostri successori, con più i gradi ugualmente da noi conferiti, e lo stato e professione delle parti.

Questa disposizione è comune al pubblico ministero qualora a nostro nome prende la parola.

39. In tutti i casi in cui il primo Presidente presiede a una corte o camera che non può giudicare, se non in un determinato numero, il membro il meno anziano è obbligato a ritirarsi, ed il Presidente della corte o camera vi fa le funzioni di primo Giudice.

40. Se il primo Presidente è nel caso, che vi debba essere chi supplisca per lui, le veci di esso saranno fatte nell' appresso maniera.

All' udienza della camera presieduta ordi-

nariamente dal primo Presidente, deve supplire il secondo Presidente di detta camera, ed in sua mancanza il più anziano tra Consiglieri.

In tutti gli altri casi, le veci del primo Presidente si fanno dal più antico tra Presidenti.

41. Di tutti gli altri Presidenti delle camere civili e criminali, si fanno le veci nel caso di assenza o impedimento dal più anziano de' Consiglieri presenti della loro camera.

SEZIONE IV.

Del pubblico ministero.

42. Tutte le funzioni del pubblico ministero sono specialmente e personalmente affidate a' nostri Procuratori generali.

Gli avvocati generali ed i sostituti non partecipano all'esercizio di tali funzioni, se non sotto la direzione de' Procuratori generali.

43. Il nostro Procuratore generale prende la parola quando le camere sono adunate nelle solenni udienze, come pure nelle udienze delle camere quando lo crede opportuno.

44. Gli avvocati generali sono specialmente incaricati di prender la parola a nome del Procuratore generale nelle udienze civili o criminali della Corte Imperiale. Il Procuratore generale gli ammette in quella camera nella quale stima, che il loro servizio sia più utile.

45 I sostituti nel servizio dei banchi, sono specialmente incaricati sotto l'immediata direzione del Procuratore generale dell'esame

e dei rapporti sull' ammissione allo stato di accusa. Essi formano gli atti di accusa ed assistano il Procuratore generale in tutte le parti dell' interno servizio dei banchi.

46. Vi saranno in ciascheduna corte Imperiale altrettanti avvocati generali quante camere civili, ed un avvocato generale per la camera incaricata di giudicare, gli appelli di polizia correzionale.

Il più anziano degli avvocati generali prenderà il titolo di primo avvocato generale.

47. Vi saranno in Parigi sei sostituti pel servizio de' banchi; tre nelle Corti di Bruselles, Genova e Rennes Nelle altre Corti, eccettuata quella di Ajaccio, non ve ne sarà, che uno.

48 Nelle cause importanti e ardue, gli avvocati generali comunicheranno al Procuratore generale le conclusioni che si propongono di dare. Faranno ugualmente questa comunicazione in tutti gli affari, di cui il Procuratore generale vorrà prender notizia.

Se il Procuratore generale, e l' avvocato generale non sono d'accordo, l' affare sarà rimesso dall' avvocato generale all' assemblea generale dei banchi, e le conclusioni saranno prese nell' udienza conforme a ciò che sarà stato deliberato alla maggioranza o pluralità di voti.

49. Nel caso di diversità di opinioni prevarrà il parere del Procuratore generale. Questi potrà anche quando il suo parere non è prevalso nei banchi, prendere egli stesso la parola nell' udienza conforme a quanto sarà stato deliberato alla pluralità dei voti.

50. Nel caso di assenza o d'impedimento del Procuratore generale, le di lui veci si fanno dal più anziano degli avvocati generali, tanto per prendere la parola quanto per gli altri atti del pubblico ministero.

51. Le veci degli avvocati generali, assenti o impediti sono fatte dai sostituti nel servizio dei banchi, o da consiglieri auditori nominati a tal'uopo dal nostro Procuratore generale.

52 Nel caso di assenza o impedimento dei sostituti, il servizio dei banchi, è fatto dagli avvocati generali o dai consiglieri auditori nominati a tal'effetto dal nostro Procuratore generale.

53 Saranno parimente eseguite nelle nostre Corti Imperiali, in tutto ciò che non è contrario alle disposizioni del presente Decreto, quelle del tit. 3. del nostro Decreto de' 30. marzo 1808., relative ai diritti e doveri degli uffiziali del pubblico ministero presso le Corti di appello.

SEZIONE V.

Dei Cancellieri delle Corti Imperiali.

54. Vi sarà in ciascheduna Corte Imperiale un cancelliere che assumerà il titolo di primo cancelliere, o cancellier maggiore.

55. Questi presenterà e farà ammettere al giuramento quel numero di sotto cancellieri, che è necessario pel servizio della suddetta corte.

56. Il primo cancelliere è quello che starà scrivendo nelle adunanze generali della corte nelle udienze solenni e nelle udienze delle camere civile e criminale

57 Potrà far supplire per lui a' suoi subalterni, che hanno prestato il giuramento pel servizio particolare di ciascheduna camera, ed anche in caso d' impedimento nelle adunanze delle camere e nelle udienze solenni.

58 I subalterni, che avranno prestato giuramento, saranno ammoniti e sgridati, se vi è luogo dal primo Presidente o dal Procuratore generale.

Dopo una seconda ammonizione, la corte può a richiesta del pubblico ministero e dopo aver sentito il sotto cancelliere incolpato, oppure legalmente citato, ordinare che cessi immediatamente dalle sue funzioni, ed il primo cancelliere sarà tenuto a sostituirne un altro nello spazio di tempo, che sarà fissato dalla corte.

59. Il primo cancelliere è responsabile solidalmente di tutte le ammende restituzioni, spese danni ed interessi risultanti dalle contravvenzioni delitti o misfatti, di cui si saranno resi rei i suoi subalterni nell' esercizio delle loro funzioni, salvo il regresso contro di essi come è di ragione.

60. Le disposizioni del tit IV. del nostro Decreto del 30 marzo 1808 relative a' cancellieri delle corti di appello riceveranno la loro esecuzione nelle corti Imperiali.

SEZIONE VI.

Delle adunanze delle camere.

61. Le camere delle nostre corti Imperiali non potranno adunarsi, se non in sequela di una convocazione del nostro primo Presidente.

62 Il nostro primo Presidente convocherà le adunanze delle camere quando lo crederà convenevole per deliberare su degli oggetti di comune interesse a tutte le camere della corte, o per occuparsi di affari concernenti il pubblico ordine nel circolo delle attribuzioni delle corti Imperiali.

63. Il primo Presidente convocherà similmente le camere in sequela dell'istanza fattane da una di esse. Le convocherà pure in sequela di un istanza motivata del nostro Procuratore generale. La convocazione avrà luogo tre giorni dopo l' istanza.

64 Quando un membro delle nostre corti vorrà fare una denunzia su qualche oggetto di pubblico ordine di competenza delle corti Imperiali, sarà tenuto a parteciparlo al primo Presidente che farà la convocazione se lo crede necessario.

65 Se il nostro primo Presidente non crede necessario il convocare le camere, quello che volesse fare una denunzia, può instruire la sua camera dell'oggetto, che si proponeva di denunziare, e se dopo avere sopra di ciò deliberato la camera richiede d' esse-

re adunata, il primo Presidente è obbligato ad aderirvi In verun caso le adunanze delle camere potranno impedire nè sospendere il servizio dell' udienze.

66. Formata, che sia l' adunanza il Procuratore generale vi sarà chiamato e vi assisterà.

67 Ogni volta che avrà luogo la convocazione delle camere, il primo Presidente ne istruirà il gran Giudice, come pure dell' oggetto su cui la corte Imperiale dovrà occuparsi.

68. Il primo Presidente non permetterà ehe sia messo in deliberazione altr' oggetto fuori di quello per cui sarà stata fatta la convocazione.

69 In tutti i casi il risultato dell' adunanza delle due camere sarà dal primo Presidente trasmesso al gran Giudice.

SEZIONE VII.

Dell' installazione delle Corti Imperiali.

70. Il giorno dell' installazione di ciascheduna corte Imperiale verrà fissato da un Decreto particolare.

71. Tutti i membri della corte Imperiale saranno obbligati a trovarsi in toga rossa nel dì e ora indicata, nella sala delle solenni udienze della corte.

72. L' installazione sarà fatta in Parigi dal nostro gran Giudice, e nelle altre corti dai commissarj a tale effetto da noi nominati

che saranno presi tra Senatori o i Consiglieri di Stato.

73 Il commissario riceverà da tutti i membri della corte individualmente il giuramento prescritto dalle costituzioni dell'Impero.

74 Dopo la prestazione del giuramento il commissario dichiarerà, che la corte è legalmente costituita.

75. Il processo verbale della sessione sarà trasmesso al nostro gran Giudice dal Procuratore generale.

76. Il processo verbale sarà trasmesso anche a tutti i tribunali di prima istanza del circondario di detta corte per esser letto e registrato per mezzo del nostro Procuratore generale e de' nostri Procuratori Imperiali.

La copia del suddetto processo verbale sarà pubblicata con affissi in tutti i capi luoghi del circondario e capi luoghi del cantone, e sarà inserita ne giornali del Dipartimento della giurisdizione di detta corte.

SEZIONE VIII.

Dei magistrati che chiedono il riposo dopo trent' anni di esercizio e de' magistrati che muojono nell' esercizio delle loro funzioni.

77. Dopo trent' anni di esercizio i Presidenti e Consiglieri della corte Imperiale, che si saranno resi meritevoli in detto esercizio delle loro funzioni, potranno riposarsi col titolo di Presidente o di Consigliere onorario, quando noi avremo loro fatte spedire

le lettere a ciò necessarie. Continueranno a godere degli onori e privilegj annessi al loro grado, e potranno assistere con voce deliberativa a tutte le adunanze delle camere e udienze solenni. Ci riserviamo inoltre di dar loro, secondo le circostanze dei segni particolari della nostra benevolenza.

78. I ritratti de'magistrati delle nostre corti Imperiali morti nell'esercizio delle loro funzioni dopo essersi resi illustri con un profondo sapere con una pratica costante delle virtù del loro stato e con atti notabili di coraggio e di attaccamento, potranno essere collocati in una delle sale d'udienza in virtù di un nostro Decreto in sequela del rapporto del nostro gran giudice, e sentito il nostro Consiglio di Stato.

Questo Decreto non potrà essere emanato se non tre anni dopo la morte del magistrato.

TITOLO II.

Delle Corti d'assises.

79. Quando le nomine dei Presidenti delle Corti di *assises*, che devono esser tenute ogni tre mesi, conforme all' artic. 259 del Codice d'instruzione criminale, non saranno state fatte dal nostro gran Giudice per la durata di una di esse e pel seguente trimestre, il primo Presidente della Corte Imperiale farà la detta nomina dentro otto giorni dopo essere stata chiusa la predetta corte.

80. La nomina del gran Giudice o in sua

mancanza la nomina fatta dal primo Presidente verrà dichiarata mediante un ordinanza di quest' ultimo, che conterrà sempre l' epoca fissa dell' apertura di detta corte d' *assises*. Quest' ordinanza sarà pubblicata al più tardi nel decimo giorno susseguente alla terminazione di essa.

81. Nei casi preveduti dall' artic 250. del Codice d' instruzione criminale o di una convocazione straordinaria dell' *assises*, i Presidenti dell' ultima corte tenuta saranno nominati di pien diritto a presiedere alla corte d' *assises* straordinaria.

Nel caso di morte o impedimento legittimo, le veci del Presidente della suddetta corte di *assises*, verranno fatte da altri sull' istante in cui sarà stimata necessaria la convocazione della corte di *assises* straordinaria. La sostituzione verrà fatta dal primo Presidente, e l' ordinanza di tal sostituzione conterrà l' epoca fissa dell' apertura di detta Corte d' *assises*.

82. La nomina dei Consiglieri o dei Consiglieri auditori, che dovranno tenere le *assises* nel Dipartimento in cui risiede la corte Imperiale, e quelle autorizzate dagli articoli 254. e 256. del Codice d' instruzione criminale, per completare il numero dei Giudici della corte di *assises* negli altri Dipartimenti, verranno fatte nella maniera e nell' epoca come sopra determinate in sequela della nomina de' Presidenti.

83. Dentro gli otto giorni dall' installazione della Corte Imperiale, l' epoche della convocazione delle *assises* in tutta la giurisdizio-

ne durante il primo trimestre saranno fissate in sequela di un Decreto emanato, adunate le camere sulle conclusioni del Procuratore generale. Questo Decreto, sarà per opera de' nostri Procuratori generali trasmesso a tutti i tribunali di prima istanza della giurisdizione di detta corte. La lettura di esso sarà fatta dentro tre giorni dopo il suo ricevimento nella pubblica udienza a richiesta del Procuratore Imperiale. Questo Decreto verrà inserito nei giornali dei Dipartimenti ed affisso in tutti i capi luoghi del circondario e dove risiedono i tribunali di prima istanza.

(*Le disposizioni degl' artic.* 83. 84. 85. 86. *e* 87. *non si applicano se non al primo trimestre, che seguirà l' installazione delle Corti Imperiali.*

Posteriormente le nomine de' Presidenti e Consiglieri, e la fissazione dell' apertura delle assises saranno fatte in conformità degli articoli 79. 80. 81 *e* 82. *del presente.*)

84. I Membri della camera, che decide sugli appelli di Polizia correzionale sono nominati di pien diritto per la tenuta della prima corte di *assises* del Dipartimento dove risiede la Corte Imperiale

Questa corte di *assises* si terrà dentro il mese dell' installazione di detta corte.

85 Il secondo e terzo Consigliere della medesima camera sono nominati di pien diritto per presiedere alle *assises* dei Dipartimenti, che dovranno tenersi nel primo o nel secondo mese della predetta installazione. Le loro veci, nel caso di legittimo impedimento,

verranno fatte dai Consiglieri delle camere civili secondo l' ordine del turno, e prendendoli alternativamente in ciascheduna camera, se ve ne sono molti.

86 I Presidenti delle *assises*, che dovranno tenersi nel terzo mese, saranno nominati entro quindici giorni dopo l' installazione. Se il gran Giudice non ha usato del suo diritto nei primi otto giorni, il primo Presidente sarà tenuto a far la nomina dentro gli altri otto.

87. Se nei due primi mesi dell' installazione, dovessero tenersi delle *assises* in più di due Dipartimenti della giurisdizione della Corte Imperiale, il quarto ed il quinto Consigliere della camera degli appelli di polizia correzionale ne sarebbero per diritto i presidenti.

88 L' ordinanza contenente la nomina de' Presidenti e dei Consiglieri o degli auditori delegati per la tenuta delle *assises* e la fissazione del giorno dell' apertura delle sessioni della Corte di *assises* sarà trasmessa per opera de' Procuratori generali ai tribunali di prima istanza della prefata *Corte di assises*. Sarà pubblicata dentro tre giorni dopo il suo ricevimento, nella pubblica udienza a richiesta del Procuratore Imperiale.

89. Quest'ordinanza verrà inserita nei giornali del Dipartimento dove risiede la Corte di *assises*, e verrà pure affisso l'avviso della medesima nei capi luoghi del circondario dove esistono i tribunali di prima istanza.

90. Le *assises* non potranno essere convocate per un luogo diverso da quello in cui

devono tenersi ordinariamente, se non in virtù di un Decreto emanato nell' adunanza delle camere della Corte, ad istanza del nostro procuratore generale

Questo Decreto sarà letto, pubblicato e affisso, come si è detto di sopra, pel decreto, che deve fissar l'epoca della convocazione delle *assises* durante il primo trimestre dopo l'installazione.

91. Se ventiquattr'ore dopo l'arrivo di un accusato nel palazzo di giustizia, il presidente delle *assises* non si trova sulla faccia del luogo e non vi sia verun altro Giudice da esso delegato, conforme all'artic. 293. del Cod. d'instruzione criminale per interrogare gli accusati, sarà proceduto all'interrogatorio dal Presidente del tribunale di prima istanza o da un Giudice da esso delegato a tal'effetto.

92. Le Corti di *assises*, non potranno pronunziare veruna sentenza, se non quando vi sarà il numero completo di cinque Giudici.

93. Ne' luoghi dove risiede la Corte Imperiale, la camera civile sotto la presidenza del primo Presidente, si riunirà alla Corte di *assises* per le discussioni e la decisione di un affare, qualora il nostro Procuratore generale per motivo di gravi circostanze ne avrà fatta l'istanza alle camere adunate, e sarà stato emanato il Decreto conforme alle sue conclusioni.

94. Nell' Isola dell' Elba le funzioni del Procuratore Imperiale criminale, saranno adempite dal Procuratore Imperiale del tribunale di prima istanza.

95. I Presidenti delle Corti di *assises* nei luoghi fuori di quelli dove risiede la Corte Imperiale, avranno alla loro porta una guardia d'onore.

L'istessa cosa sarà pel Procuratore generale della Corte, quando stimerà opportuno di fare il servizio delle *assises*.

96. Sarà preparato nelle città in cui risederanno ordinariamente le Corti di *assises* o sedute straordinarie, un locale convenevole per l'alloggio del Presidente de' Consiglieri o auditori, che potranno essere delegati per assisterlo, e per quelli del Procuratore generale, dell' avvocato generale o del sostituto, che sarà delegato.

Il nostro ministro dell' interno, ci farà immediatamente un rapporto sulla maniera di provvedere alla compra e mantenimento tanto de' casamenti, che dei mobili, che devono essere specialmente addetti a un tal uso

97. I Consiglieri della Corte Imperiale ed i Consiglieri auditori, che saranno delegati per le *assises* prenderanno il posto e sederanno prima di tutti i membri del tribunale di prima istanza.

I Giudici auditori, che potrannno essere delegati pel medesimo servizio avranno il posto unitamente a' Giudici di prima istanza, secondo l'ordine del loro ricevimento, ma sempre dopo il Presidente del tribunale di prima istanza.

Il medesimo ordine sarà osservato nelle pubbliche ceremonie.

Il Procuratore Imperiale criminale vi avrà la precedenza sul Procuratore Imperiale di prima istanza.

TITOLO III.

Delle Corti Speciali.

§. I.

Delle Corti speciali ordinarie.

98. Il nostro ministro di guerra trasmetterà ogn'anno prima della fine del mese di settembre al nostro gran Giudice ministro della giustizia una nota di sei uffiziali di giandarmeria per ogni Dipartimento, che abbiano l'età prescritta ad esercitare le funzioni di Giudice nelle corti speciali.

La prima trasmissione delle note sarà fatta nel mese di settembre del presente anno 1810.

99. In mancanza di un numero sufficiente di uffiziali di giandarmeria per occupare in ciascheduna delle corti speciali tre posti di Giudici e tre di supplenti, questo numero potrà esser completo dagli uffiziali delle nostre truppe di linea che abbiano almeno il grado di capitano.

100. I Giudici militari delle corti speciali e loro supplenti potranno sempre essere eletti di nuovo.

101. Ne' Dipartimenti dove risiede la corte Imperiale ad eccezione di Parigi, la corte speciale sarà composta di membri della

corte di *assises* riuniti a tre Giudici militari, che avremo nominati a tal'effetto.

Le funzioni del pubblico ministero saranno esercitate nelle corti speciali de' Dipartimenti dove risiede la Corte Imperiale da un avvocato generale, e in sua mancanza da un sostituto di servizio nel banco; sussidiariamente da un consigliere auditore, che abbia l'età richiesta, che verrà nominato a tal uopo dal procuratore generale.

102. Se il Procuratore Imperiale criminale presso le corti speciali de' Dipartimenti, fuori di quelli dove risiede la Corte Imperiale non può per qualche impedimento esercitare le sue funzioni, ne farà le veci il Procuratore Imperiale del tribunale di prima istanza, come si pratica nelle corti di *assises* conforme all' art. 288. del Codice d' instruzione criminale.

103. Le corti speciali non potranno giudicare se non in numero di sei o di otto Giudici. Se non se ne contano che sette nell'udienza, l'ultimo nell' ordine, che quindi verrà stabilito dovrà astenersi.

104. I Giudici militari delle corti speciali sederanno immediatamente dopo l'ultimo Giudice civile. Avranno il rango tra loro secondo il respettivo grado, ed in uguaglianza di grado prenderanno il posto a norma dell' ordine di anzianità come i Giudici.

L'ordine medesimo si osserverà nelle pubbliche ceremonie.

105. Le corti speciali apriranno la loro seduta nel giorno dopo che saranno chiuse

le *assises*; potranno anche essere convocate straordinariamente se è necessario

In quest' ultimo caso i membri dell' ultima corte speciale sono per diritto membri della seduta così convocata

106. Quando vi sarà luogo di convocare la corte speciale prima della solita epoca, la convocazione sarà fatta in virtù di un Decreto emanato dalle camere adunate ad istanza del nostro Procuratore generale.

Il Decreto sarà trasmesso letto ed affisso ed inserito nei giornali o gazzette, come s' ingiunge per la convocazione delle corti di *assises*.

§. II.

Delle corti speciali straordinarie.

107. Dentro gli otto giorni dalla pubblicazione del Decreto, che ordina la formazione di una corte speciale straordinaria il Presidente ed i Consiglieri che devono comporla, saranno nominati conforme all' articolo 25. della legge sull' organizzazione dell' ordine giudiciario e l'amministrazione della giustizia.

Se dentro tre giorni dalla pubblicazione del Decreto che ordina la formazione della corte speciale straordinaria, il nostro gran Giudice non ne ha nominati i membri, il primo Presidente della corte farà questa nomina prima che siano spirati dopo la suddetta pubblicazione.

108. Se nell' epoca dell' installazione delle nostre corti Imperiali, il *Jury* non esiste in

alcuni Dipartimenti di loro giurisdizione, la corte nominerà dentro gli otto giorni dalla sua installazione una corte speciale straordinaria per far le veci del *Jury* nei Dipartimenti suddetti, conforme all' artic. 27. della legge sull' organizzazione giudiciaria.

La corte speciale straordinaria terrà in tal caso le sue sedute nel luogo dove risiede la corte Imperiale, salvo il trasferirsi in un altro luogo, se le è ordinato dal gran Giudice conforme all' art. 30. della legge sull' organizzazione giudiciaria.

§ III.

Del Cancelliere della Corte speciale di Parigi.

109. Il cancelliere, che sarà nominato da noi per la corte speciale di Parigi, presenterà e farà ammettere al giuramento gl' impiegati subalterni necessarj pel servizio della suddetta corte.

110. Questi impiegati subalterni, potranno essere redarguiti, e se ne sostituiranno altri in loro vece nel modo, che si è detto per i sotto cancellieri della Corte Imperiale nel surriportato artic. 58.

111. Il cancelliere della Corte speciale di Parigi, è responsabile delle mancanze de' suoi sotto cancellieri nei casi stabiliti dall' artic. 59. del presente Decreto.

TITOLO IV.

Degli uffiziali ministeriali delle Corti Imperiali d'assises e speciali.

§. I.

Dei patrocinatori (avoués).

112. I patrocinatori matricolati per le corti di appello eserciteranno esclusivamente il loro ministero presso le Corti Imperiali.

113. Nei luoghi dove non sono Corti Imperiali, i patrocinatori matricolati pel tribunale di prima istanza potranno esercitare il loro ministero presso la corte di *assises* o speciale, che terrà le sue sedute nel capo luogo del predetto tribunale.

I patrocinatori, che non saranno stati ricevuti se non in una corte criminale, potranno esercitare similmente il loro ministero presso una corte di *assises* o speciale; ma saranno però tenuti a farsi matricolare al tribunale di prima istanza del luogo, se questo vi è, e potranno chiedere, e far tutti gli atti del loro ministero in concorso con i patrocinatori di questo tribunale.

114. Il nostro gran Giudice ministro della giustizia dopo aver sentito il parere delle Corti Imperiali, ci proporrà una nuova fissazione del numero dei patrocinatori necessario al servizio di ciascheduna Corte Im-

periale e di ciaschedun tribunale di prima istanza.

115. In avvenire nessuno potrà essere nominato patrocinatore presso la Corte imperiale se non è in età di anni venticinque compiti, e se indipendentemente dal corso di studj ordinato dall' artic. 2[illegible]. della legge del 22. ventoso an. 12. relativo alle scuole di giurisprudenza non giustifica di aver fatti cinque anni di pratica nello studio di un patrocinatore. (*avoué*)

§. II.

Degli uscieri.

116. Ne' luoghi dove esistono una Corte d' appello e una Corte di giustizia criminale, gli uscieri matricolati nell' una o nell' altra di dette Corti, saranno esclusivamente incaricati, 1. del servizio personale presso la Corte Imperiale; 2. delle notificazioni da patrocinatore a patrocinatore presso la medesima Corte; 3. delle citazioni in materia criminale.

Potranno fare instrumenti in materia civile in concorso con gli uscieri del tribunale di prima istanza, e nell' estensione del circondario del medesimo.

117. Ne' luoghi dove non è corte d' appello, gli uscieri addetti alle corti di giustizia criminale saranno esclusivamente incaricati del servizio personale presso le cor-

ti di *assises* e speciali, non meno che di tutte le citazioni in materia criminale. Saranno tenuti a farsi matricolare pel tribunale di prima istanza, e potranno fare instrumenti in concorso con gli uscieri di detto tribunale, ma solamente nell' estensione del cantone di loro residenza.

118. In avvenire gli uscieri, che dovranno fare il servizio delle corti di *assises* e speciali dei dipartimenti dove non esiste la corte Imperiale, saranno nominati dal Procuratore Imperiale criminale di concerto col Presidente, presi tra quelli del tribunale di prima istanza. Nel caso di dissenso ne sarà data parte al Procuratore generale, e finchè questi abbia deciso, gli uscieri nominati dal Procuratore Imperiale criminale saranno tenuti a fare il servizio presso la corte d' *assises* e speciale, come pure tutte le citazioni in materia criminale.

119. Saranno inoltre eseguite le disposizioni del Tit. V. del nostro Decreto de' 30. marzo 1808. concernenti gli uscieri delle udienze delle nostre corti.

120. Il nostro gran Giudice dopo aver sentito il parere delle nostre corti Imperiali, ci proporrà una nuova fissazione del numero degli uscieri necessari al servizio di ciascheduna corte Imperiale.

121. In avvenire nessuno potrà essere nominato usciere, se non è in età di anni venticinque completi.

122. Non potranno ugualmente esser nominati uscieri se non quelli che avranno fat-

ta pratica almeno per un anno nello studio di un notaro o di un patrocinatore, o per due anni presso un usciere.

123. I nostri ministri sono incaricati ciascheduno in quanto lo concerne dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà inserito nel Bullettino delle Leggi.

NAPOLEONE.

INDICE

LIBRO IV.

INDICE

RAGIONATO

DELLE MATERIE

NB. *I Numeri Romani indicano il Tomo gli Arabi, la Pagina.*

A

C

C

se è pronunziata da un *Jury* illegale o incompetente; e in quest' istesso caso l' ordinanza del rilascio in libertà non può essere annullata se non per l'interesse della legge. II. 165. 280. Termine per ricorrere alla Cassazione durante il quale resta sospesa l' esecuzione della sentenza contro cui è stato ricorso. La sospensione dura fino al ricevimento della decisione della Cassazione. II. 201. L'esecuzione delle sentenze attaccate, è un attentato che la Corte di Cassazione è autorizzata di vendicare. II. 203. La parte civile non può ricorrere se non per le disposizioni relative a' suoi interessi particolari. II. 201. 269. 284. In materia criminale e nel caso della condanna dell' accusato, quali sono le aperture alla cassazione. II. 268. *e seg.* In questo caso può fare il ricorso tanto la parte condannata quanto il pubblico ministero. II. 268. 269. 270. 281. 282. L' ammissione o la negativa di giudicare in sequela del requisitorio del pubblico ministero danno luogo al ricorso alla Cassazione? .... mezzi per la Cassazione in materia di polizia semplice o correzionale. II. 268. 276. Epoca nella quale è aperto il ricorso contro le sentenze preparatorie o d' instruzione. II. 292. L' esecuzione volontaria di queste sentenze non forma il motivo di non ammettere il ricorso. II. 292. Forme da eseguirsi; notificazione del ricorso; documenti ed istanze da prodursi; ammenda da consegnarsi. II. 293. 294. 295.... Ved. *Ammenda*. La parte civile, che ricorre direttamente alla corte di cassazione, deve servirsi del ministero di un avvocato presso la suddetta corte. II. 301. Ammenda e indennizzazione contro la parte soccombente nel suo ricorso. Non è più ammessa a ricorrere di nuovo contro l' istessa sentenza. II. 306. a 311. Se la sentenza è an-

rie è fissato dal Presidente della Corte Imperiale. II. 67. IV. 222. Non si chiudono se non dopo che tutti gli affari, che erano in grado di essere spediti, vi sono stati portati. II. 67. L'ordinanza o Decreto che fissa il giorno dell' apertura deve essere pubblicato affisso e letto nei tribunali di prima istanza del Dipartimento. II. 67. IV. 223. E deve esser mandato al Prefetto, al Procuratore Imperiale criminale e al Presidente del Tribunale di prima istanza. II. 67. IV. 23. Chi fa le veci del Presidente e Giudici delegati della Corte Imperiale nel caso d'impedimento. II. 70. 71. IV. 255. Questa Corte è obbligata ad accordare l'atto al Procuratore generale delle sue requisizioni e deliberare in sequela di esse. Le decisioni in conseguenza, che si prenderanno saranno firmate dal Presidente. Se la Corte non defferisce al requisitorio, l'instruzione nè la sentenza non restano sospese salvo il ricorso alla cassazione se vi è luogo. I. 85. 86. Apertura della Corte d'*assises*, atti, forme, e procedure, che la precedono, accompagnano e seguono la discussione. II. 112. *e seg.* fino a pag. 155. Punisce quelli che avessero trasgredito l'ordine dato ai giurati di non comunicare tra loro prima di aver formate le loro dichiarazioni. II. 155. Annulla la dichiarazione del *Jury* irregolare o incompetente. II. 168. In quali casi e come i Giudici deliberano tra loro sull'istesso punto dei *giurati*, e come la maggioranza dei voti de' Giudici unita alla minorità di quelli de' *giurati*, può prevalere. II. 168. a 173. Se i Giudici sono di unanime parere, che i *giurati* si sieno ingannati dichiarando l'accusato reo nel merito, la corte sospende e rimette l'affare alla seguente seduta. II. 173. 174. Ma dopo la dichiarazione del secondo *Jury* se questa è con-

D

E

G

I

L

del Tribunale di Polizia correzionale, o di prima istanza, oppure da un Uffiziale del pubblico Ministero presso i suddetti tribunali *fuori delle loro funzioni*, come vi si procede contro. III. 63. 64. 68. 69. Se si tratta al contrario di un misfatto commesso da' funzionarj medesimi o da un Giudice al tribunale di commercio o da un Uffiziale di Polizia giudiciaria nell' *esercizio delle loro funzioni*, meriti di esser punito come prevaricazione ed eziandio con pene più gravi. III. 62. 63. 64. 76. 77. L'accusa ammessa contro i grandi Uffiziali della Legione d'onore, i Generali comandanti una divisione o un Dipartimento, gli Arcivescovi, Vescovi, Presidenti di Concistoro, membri della Corte di Cassazione, della Corte de' Conti, di una Corte Imperiale o da un Prefetto, è presentata alla Corte di *assises* del luogo in cui risiede la Corte Imperiale. III. 62. IV. 219. Relativamente a' membri delle Corti Imperiali o uffiziali che esercitano presso di esse il pubblico ministero, se si tratta di un misfatto commesso *fuori delle loro funzioni*, sarà inoltre proceduto a norma di quanto si dice a pag. III. 63. 64. 71. a 75. Se il misfatto è commesso nell' esercizio delle funzioni e meriti la pena della prevaricazione ed altre più gravi da un intero tribunale di commercio, correzionale o di prima istanza o da uno o diversi membri Imperiali, Procuratori generali e loro sostituti presso le suddette Corti. III. 64. 78. *e seg.* Misfatti di competenza della Corte speciale. III. 172. Misfatti commessi in tempo d'udienza, come devono esser giudicati. III. 93. *e seg.* Le disposizioni del Codice penale non sono applicabili ai delitti militari. IV. 25. Misfatti e delitti contro la cosa pubblica. IV. 48. *e seg.* Contro le persone. IV. 134. *e seg.* Contro le proprietà. IV.

O

P

me si fa il servizio per le deliberazioni del banco o *parquet* ed il servizio delle udienze. IV. 248. Termine dentro il quale deve mettere l'affare in stato e fare la sua relazione alla sezione di accusa. II. 6. 9. Richiede la sospenzione e la remissione degli affari rimessi all'alta corte, dei delitti militari e di quelli imputati agli agenti del governo ec. II. 11. Dopo la lettura de' documenti, esibisce la sua requisizione in scritto e si assenta. II. 12. Dopo il decreto di accusa le carte sono rimesse e l'accusato trasferito di suo ordine dentro ventiquattr'ore. II. 95. 96. 97. Se contro questo decreto viene allegata la nullità, ne trasmette tosto la copia al procuratore generale presso la corte di cassazione. II. 103. 104. 105. 106. Forma l'atto d'accusa. II. 39. Dà avviso del decreto di remissione al Maire del domicilio dell'accusato ed a quello del luogo del commesso delitto. II. 46. Quando può ordinare che gli sieno recate le carte e recapiti. II 51 Quando può fare istanza per nuove e più severe procedure. II. 51. 52. Le procedure si fanno a suo nome alla corte imperiale ed alla corte di *Assises*. II. 57. Oppure da lui o da uno de' suoi sostituti. II. 61. 91. Presso le corti di *Assises* dei dipartimenti (fuori di quello dove risiede la corte imperiale) le sue veci si fanno dal procuratore imperiale criminale. II 61. 92. Questi rende conto ogni trimestre dello stato degli affari. II. 92 Il procuratore generale può, essendo presente, delegare le sue funzioni a un sostituto II. 63. 72. Dirige l'ordinanza d'apertura delle *Assises* al prefetto, al procuratore imperiale criminale, e al presidente di prima istanza. II. 57. Gli accusati arrivati nel palazzo di giustizia dopo l'apertura della seduta, non possono essere da questa giudicati se non lo chiedono. II. 68. 69. In tal ca-

Q

T

V

FINE.